

42.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 26 AGOSTO 1980

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ACCAME: Sulla illegibilità dell'articolo 309 del codice militare di pace laddove conferisce poteri pressoché illimitati al comandante di un reparto in materia di restrizione personale di un subordinato (4-01472) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	1903	a 65 posti di dirigente e allo scioglimento di detto ente (4-03234) (risponde FOSCHI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	1905
ACCAME: Sulla mancata concessione ai parlamentari spezzini del lasciapassare per la partecipazione ad un'assemblea all'interno dell'arsenale militare per discutere con i lavoratori i problemi relativi all'attuazione del nuovo contratto di lavoro (4-02906) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	1903	AMALFITANO: Per un intervento volto a garantire il riconoscimento dei diritti del personale dell'INAM e dell'INPS a seguito del rinvio delle prove scritte dei concorsi a posti di dirigente indetti per funzionari di tali enti (4-02982) (risponde FOSCHI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	1905
ACCAME: Sull'assunzione presso il SISMI di familiari di personale già in servizio presso il SIFAR e il SID (4-03130) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	1904	AMARANTE: Per la sollecita realizzazione della sede dell'università di Salerno, sullo stato del progetto, sull'entità delle somme erogate e da erogare e sui motivi del ritardo nella esecuzione dei lavori (4-00192) (risponde SARTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	1906
ACCAME: Sulla regolarità delle elezioni dei consigli intermedi di rappresentanza svoltesi a La Spezia l'8 maggio 1980 (4-03582) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	1904	AMARANTE: Sugli interventi attuati per la salvaguardia della cattedrale di Policastro Bussentino (Salerno) (4-01953) (risponde BIASINI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>).	1908
ALMIRANTE: Per la predisposizione di una normativa che permetta l'accesso alla dirigenza dell'INAM, in relazione alla sospensione del concorso		AMARANTE: Sui danni provocati dai temporali verificatisi nel mese di luglio nei comuni dell'agro nocerino-sarnese (Salerno) (4-03908) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	1908

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 AGOSTO 1980

	PAG.		PAG.
ANDÒ: Sull'inopportunità dell'assegnazione di nuovi posti in organico di professori di ruolo alle facoltà universitarie (4-03456) (risponde SARTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	1908	partecipare ai lavori del consiglio distrettuale (4-04156) (risponde SARTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	1912
ANDÒ: Sulla legittimità della circolare ministeriale del 23 giugno 1980, con la quale si autorizzano i provveditorati agli studi, per garantire lo svolgimento degli scrutini e degli esami in caso di sciopero dei docenti, a ricorrere ad altri docenti della scuola o a docenti esterni (4-04050) (risponde SARTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	1909	BIANCHI BERETTA ROMANA: Sull'inchiesta giudiziaria aperta nei confronti di numerosi funzionari dell'ufficio IVA di Pavia (4-03554) (risponde REVIGLIO, <i>Ministro delle finanze</i>).	1912
ANTONI: Sul divieto opposto al sindaco e al vicesindaco di La Spezia di accogliere l'invito a partecipare a un incontro nella sede della commissione interna dell'arsenale militare, sui problemi dei prezzi e del carovita (4-01092) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	1910	BOATO: Sugli interrogatori arbitrariamente condotti nelle caserme nei confronti di militari ritenuti colpevoli di fatti punibili penalmente (4-00758) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	1913
BALESTRACCI: Per la nomina di una commissione interministeriale con compiti consultivi al fine di stabilire lo stato di inquinamento prodotto dallo stabilimento della Montedison, sito nella zona industriale apuana (Massa Carrara) (4-01156) (risponde ANIASI, <i>Ministro della sanità</i>).	1910	BORGOGGIO: Per l'adozione di provvedimenti volti a far sì che la ditta Borma di Milano, con stabilimento in Acqui Terme, attui gli impegni assunti a giustificazione della richiesta di integrazione salariale (4-02650) (risponde BISAGLIA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>).	1914
BANDIERA: Sull'opportunità di bandire un concorso da parte delle poste e telecomunicazioni per la copertura dei posti in organico di operatore RT attualmente disponibili in Sicilia (4-02427) (risponde DARIDA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).	1911	CARLONI ANDREUCCI MARIA TERESA: Per un intervento volto ad evitare il trasferimento dell'accademia di belle arti di Macerata a quella di Urbino dello scultore Valeriano Trubbiani (4-01715) (risponde SARTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	1915
BASSI: Per il rimborso delle spese sostenute dai consiglieri di Pantelleria e di Favignana (Trapani) per		CARLOTTO: Per conoscere i criteri in base ai quali vengono effettuate le scelte dei comuni destinati ad ospitare i soggiornanti obbligati (4-00825) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>).	1916
		CARLOTTO: Per l'adozione di provvedimenti volti ad incrementare il mercato delle mele (4-03308) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	1918

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 AGOSTO 1980

	PAG.		PAG.
CARLOTTO: Sull'opportunità di considerare, nell'ambito del precariato nelle scuole, quegli insegnanti che hanno frequentato corsi di formazione speciale indetti dall'istituto professionale per l'industria e l'artigianato per sordomuti A. Megarotto di Roma (4-04022) (risponde SARTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	1919	Merano (Bolzano) in Lombardia (4-03619) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	1941
CASALINO: Per predisporre un piano di interventi volti a far fronte alla anticipata maturazione dei pomodori destinata all'industria di trasformazione (4-00554) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	1920	CONTE CARMELO: Sulle manovre speculative compiute ai danni dei produttori campani di pomodori dagli intermediari agricoli e sull'illecito percepimento di premi CEE da parte degli industriali conservieri (4-00678) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	1941
CATTANEI: Sull'opportunità di specificare negli elenchi telefonici, distribuiti dalla SIP accanto al nome e all'indirizzo dell'utente anche il numero di codice postale (4-03282) (risponde DARIDA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).	1921	COSTAMAGNA: Sulla possibilità, anche in Italia, di far apparire, durante il <i>Telegiornale</i> in un quadratino, una persona che comunica le notizie nel linguaggio dei sordomuti (4-01599) (risponde DARIDA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).	1943
CECCHI: Sui motivi della mancata emissione del decreto ministeriale di autorizzazione alla vendita di terreni del beneficio parrocchiale di San Giovanni Battista, siti nel comune di Cavriglia (Arezzo) (4-03719) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>).	1922	COSTAMAGNA: Per consentire sin da ora la detrazione delle spese mediche in sede di dichiarazione dei redditi, senza dover attendere il completamento dei servizi di meccanizzazione del Ministero delle finanze (4-02015) (risponde REVIGLIO, <i>Ministro delle finanze</i>).	1943
CICCIOMESSERE: Sul numero dei procedimenti penali aperti dai tribunali militari a carico di militari nel periodo 1975-1979 distinti secondo il grado e l'arma di appartenenza e secondo il titolo del reato (4-01980) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	1922	COSTAMAGNA: Per la cessione a riscatto degli appartamenti INPGI dati in affitto ai giornalisti (4-02451) (risponde FOSCHI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	1944
CITARISTI: Per la smentita delle notizie relative allo scioglimento della brigata alpina Orobica e sull'opportunità di trasferire tale brigata da		COSTAMAGNA: Per l'adozione di provvedimenti ai fine di evitare i pericoli connessi all'uso di stupefacenti da parte di militari (4-02452) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	1944
		COSTAMAGNA: Per l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare alle aziende agricole l'approvvigionamento di concimi chimici (4-02754) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	1945

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 AGOSTO 1980

	PAG.		PAG.
COSTAMAGNA: Per il potenziamento dell'organico di vigili del fuoco della provincia di Novara e per l'ammodernamento dei mezzi a loro disposizione (4-03068) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>).	1945	EBNER: Per l'adozione di provvedimenti volti a facilitare lo smercio delle circa 600 mila tonnellate di mele giacenti nei magazzini dei paesi della CEE (4-02999) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	1949
COSTAMAGNA: Sull'arrivo dei giornali all'ufficio postale di Arona (Novara) il venerdì sera (4-03069) (risponde DARIDA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).	1946	FERRARI MARTE: Sulle carenze dei locali e dell'organico del provvedimento agli studi di Varese (4-03112) (risponde SARTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	1950
COSTAMAGNA: Sullo smarrimento delle bollette ENEL indirizzata agli utenti di Vignale (Novara) (4-03375) (risponde BISAGLIA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>).	1947	FORTE FRANCESCO: Sulla grave crisi del settore dell'allevamento di vitelli (4-00648) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	1951
COSTAMAGNA: Sulla decisione del consiglio di circolo di Gozzano (Novara) di abolire la scuola elementare di Prerro, frazione di Pugno (Novara) (4-03904) (risponde SARTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	1947	FORTE FRANCESCO: Sulla ventilata eliminazione del vincolo storico-artistico sul muraglione di sostegno e delimitazione del giardino pensile della casa rinascimentale Mazzoni nel comune di Talamona (Sondrio) (4-02097) (risponde BIASINI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>).	1952
COVATTA: Per autorizzare la perizia suppletiva sull'impianto di irrigazione <i>Concordia sud</i> , al fine di concedere la revisione dei prezzi al consorzio interprovinciale di bonifica di Burana (Modena) (4-03312) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	1947	GRIPPO: Per un aggiornamento delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, per quanto riguarda le disposizioni relative all'assegnazione ai lavoratori emigrati di alloggi di edilizia residenziale pubblica (4-03325) (risponde COMPAGNA, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>).	1953
DE GREGORIO: Sulla ritardata emissione del decreto di nomina in ruolo di insegnanti assunti ai sensi della legge n. 477 del 1973 articolo 17 (4-04112) (risponde SARTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	1948	GRIPPO: Sulla ventilata soppressione degli uffici regionali decentrati dell'INPS (4-03394) (risponde Foschi, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	1954
EBNER: Per l'adozione di provvedimenti al fine di permettere la ricezione dei programmi televisivi in numerosi comuni della provincia di Bolzano (4-02583) (risponde DARIDA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).	1948	GUALANDI: Per la presentazione di un disegno di legge concernente la riforma dello stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali (4-02878) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>).	1955

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 AGOSTO 1980

	PAG.		PAG.
GUARRA: Sul rifiuto espresso dallo INPS di Benevento in merito alla concessione della pensione di invalidità a Isidoro Landone di San Giorgio La Molara (4-00948) (risponde FOSCHI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	1955	PARLATO: Sui motivi della costante mancanza di fertilizzanti per l'agricoltura (4-03291) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	1960
MENNITTI: Per un intervento volto ad assicurare il regolare svolgimento del <i>camping</i> sito in località Matedomini di Brindisi (4.00125) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>).	1956	PARLATO: Sulla tassa che lo Stato percepisce per l'ingresso alla Grotta Azzurra di Capri (Napoli) (4-03400) (risponde BIASINI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>).	1962
PANI: Per la concessione del rinnovo dell'assegno all'ex marinaio Mario Ascedu di Gairo (Nuoro) (4-03738) (risponde LAGORIO, <i>Ministro dell'interno</i>).	1957	PARLATO: Per il controllo di tutti gli impianti della SNIA-Viscosa in relazione allo scoppio di un serbatoio nello stabilimento di Malisana di Torviscosa (Udine) (4-03424) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	1962
PARLATO: Per l'attuazione delle norme relative all'eliminazione delle barriere architettoniche con particolare riguardo ai seggi elettorali (4-02021) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>).	1957	PAZZAGLIA: Sulla mancata utilizzazione della nuova sede dell'INPS di IGLESIAS (Cagliari) (4-03267) (risponde FOSCHI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	1963
PARLATO: Sulla veridicità del fatto che lo speciale ufficio istituito dall'UNESCO a Venezia per la salvaguardia e la difesa di questa città dal degrado in cui è stata precipitata, verrebbe chiuso (4-02560) (risponde DELLA BRIOTTA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).	1958	PAZZAGLIA: Per l'adozione di misure disciplinari nei confronti di un insegnante di musica della scuola media di Romans (Gorizia) perché ha fatto cantare agli studenti la canzone <i>O Gorizia tu sei maledetta</i> , ritenuta offensiva alle forze armate (4-03728) (risponde SARTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	1964
PARLATO: Sulle perplessità sollevate dall'agenzia giornalistica <i>OP</i> in ordine alla legittimità dell'attività svolta dal centro parlamentare del turismo e dello spettacolo (4-02891) (risponde GARGANO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>).	1958	PELLEGATTA: Per una esatta e puntuale interpretazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, recante disposizioni relative al documento di accompagnamento del campionario degli agenti e rappresentanti di commercio (4-02797) (risponde REVIGLIO, <i>Ministro delle finanze</i>).	1964
PARLATO: Sulla inopportuna costruzione di un ristorante all'interno degli scavi di Pompei (Napoli) (4-02950) (risponde BIASINI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>).	1959	PERNICE: Per la concessione di una indennità a favore dei consiglieri del primo distretto scolastico di tra-	

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 AGOSTO 1980

	PAG.		PAG.
pani, che risiedono nelle isole di Pantelleria e di Favignana (Trapani) (4-04190) (risponde SARTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	1967	RAUTI: Sul crescente stato di agitazione che si sta diffondendo tra il personale dell'INAM, in relazione al criterio di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509 nella parte in cui tratta i livelli differenziati di professionalità (4-02622) (risponde FOSCHI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	1971
PIERINO: Sui ritardi dell'INPS nel ricalcolo della scala mobile e nella ridefinizione delle posizioni contributive degli assistiti con oltre 15 anni di assicurazione, e sui disagi dei pensionati residenti in piccoli centri e nelle campagne per la corresponsione delle pensioni tramite assegni bancari (4-03094) (risponde FOSCHI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	1967	SANDOMENICO: Sull'applicazione dell'articolo 15 del regolamento organico del personale, entrato in vigore il 15 settembre 1978, al personale dipendente dell'INPS (4-03222) (risponde FOSCHI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	1973
POLITANO: Sulla mancata nomina di Nicolino Panedigrano di Lamezia Terme (Catanzaro) a vicepretore onorario, perché iscritto al PCI (4-02023) (risponde MORLINO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	1968	SANTAGATI: Per l'emanazione di una circolare che interpreti il dettato della legge 24 luglio 1978, n. 388, disponendo che l'annullamento delle marche per cambiali possa essere effettuato dagli uffici postali anche in località sedi di uffici del registro (4-00559) (risponde DARIDA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).	1973
POLITANO: Sui danni provocati dalla mareggiata che in questi giorni si è abbattuta su Catanzaro Lido (Catanzaro) (4-02944) (risponde COMPAGNA, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>).	1968	SANTAGATI: Sulle iniziative che il Governo intende assumere in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato la illegittimità dei valori dell'indennità di esproprio fissati dalla legge Bucalossi (4-02540) (risponde COMPAGNA, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>).	1974
POTI: Sui provvedimenti che si intendono prendere in relazione alla crisi che investe la coltura del pomodoro nel Salento (Lecce) causata dalla precoce maturazione e dalla carenza di industrie di trasformazione (4-00659) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	1969	SANTI: Sui ritardi dell'INPS nella liquidazione delle pensioni (4-02873) (risponde FOSCHI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	1975
POTI: Per l'adozione di provvedimenti volti ad ovviare ai pericoli derivanti dall'eventuale costituzione di sovrastrutture circoscrizionali in relazione alle gravi carenze di personale e di strumenti operativi presso le sezioni di collocamento dei capoluoghi pugliesi (4-02960) (risponde FOSCHI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	1971	SERVELLO: Per la soluzione del problema degli sfratti, consentendo l'acquisizione in proprietà dell'abitazione attraverso la concessione diretta di mutui agevolati agli interessati (4-02991) (risponde COMPAGNA, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>).	1976

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 AGOSTO 1980

	PAG.		PAG.
SILVESTRI: Sulla veridicità della notizia secondo la quale nella base dell'aeronautica militare di Ferrara il comandante avrebbe impedito ad un candidato di effettuare la propria propaganda per l'elezione nel <i>Cobar</i> (4-03241) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	1977	SULLO: Sui criteri con cui vengono scelti i professori per le commissioni degli esami di maturità (4-04160) (risponde SARTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	1981
SOSPIRI: Sulla scelta dei terreni di Romaiano, terreni paludosi, come zona industriale, da parte del comune di San Miniato (Pisa) e sui prezzi che vengono pagati per l'acquisto di detti terreni (4-01914) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>).	1977	TAGLIABUE: Per l'anticipazione dell'orario d'apertura della dogana del Valico di Brogeda (Como), al fine di snellire il traffico di automezzi pesanti (4-01020) (risponde REVIGLIO, <i>Ministro delle finanze</i>).	1983
SOSPIRI: Sulle prospettive di mobilità e sulle condizioni occupazionali dei lavoratori dipendenti dalla Borsini di Sulmona (L'Aquila) (4-03136) (risponde FOSCHI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	1978	TASSONE: Sulla possibilità di considerare una delle tre sezioni per il collocamento degli ex comuni di Nicastro, Sambiasi e Sant'Eufemia Lamezia Terme (Catanzaro) quale coordinatrice delle altre (4-02703) (risponde FOSCHI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	1983
SPINI: Per la sollecita definizione del progetto di regolamentazione della commissione italiana per la storia militare in cui è prevista l'immissione anche di studiosi non appartenenti alle forze armate (4-03278) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	1979	TATARELLA: Per l'applicazione dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il conferimento di posti disponibili agli idonei nei concorsi pubblici, con particolare riferimento al concorso indetto presso la Corte d'appello di Bari per la nomina di coadiutori dattilografi (4-01312) (risponde MORLINO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	1983
STEGAGNINI: Per considerare valido, ai fini dell'avanzamento il periodo di servizio di complemento prestato dai brigadieri dell'arma dei carabinieri transitati in servizio permanente effettivo il 15 giugno 1974 (4-03047) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	1979	TATARELLA: Per l'adozione di provvedimenti tendenti alla liberalizzazione della manodopera agricola, in relazione alle richieste dei lavoratori e produttori agricoli pugliesi (4-01405) (risponde FOSCHI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	1984
STERPA: Per l'adozione di misure, anche in sede CEE, volte a tutelare la produzione di vino italiano (4-01682) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	1980	TATARELLA: Sui ritardi nella liquidazione dei danni per le calamità della integrazione grano e olio, e dei contributi CEE per lo sveltimento dei vigneti ai coltivatori della Puglia (4-03288) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	1985

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 AGOSTO 1980

	PAG.		PAG.
TATARELLA: Per un congruo indennizzo a favore delle famiglie dei cinque militari di leva deceduti il 20 febbraio 1980 in un incidente avvenuto fra Ruvo di Puglia e Poggiorsini (Bari) (4-03491) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	1986	BRIOTTA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).	1989
TRANTINO: Per l'applicazione, al concorso a 33 posti di coadiutore dattilografo in prova, bandito dal Ministero di grazia e giustizia, della norma più favorevole al potenziamento dell'organico con il rituale aumento del 20 per cento (4-01595) (risponde MORLINO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	1986	URSO SALVATORE: Sugli impedimenti che si frappongono alla conclusione dell'accordo interprofessionale relativo alla campagna del pomodoro 1980 (4-02553) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	1989
TRANTINO: Per l'adozione di provvedimenti volti a prorogare al 14 aprile 1981 la chiusura delle graduatorie e del concorso per segretario giudiziario, indetto il 16 novembre 1973 (4-02657) (risponde MORLINO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	1987	VALENSISE: Per una sollecita definizione della pratica concernente l'integrazione della pensione INPS in favore di Elio Manzulli di Cosenza (4-03490) (risponde FOSCHI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	1991
TRANTINO: Per l'assunzione dei segretari giudiziari risultati idonei al concorso del 1973, e per l'ammissione agli orali di tutti i candidati che abbiano riportato la sufficienza al recente concorso a 560 posti nelle cancellerie (4-03381) (risponde MORLINO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	1987	VISCARDI: Per l'estensione ai dipendenti dell'INPS e degli altri enti, del trattamento previsto dal recente provvedimento legislativo per il personale delle USL (4-02788) (risponde FOSCHI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	1991
TREMAGLIA: Per un intervento volto ad eliminare i ritardi, nel pagamento delle pensioni INPS agli emigrati, con particolare riferimento a quelli residenti in Belgio ed in Uruguay (4-03029) (risponde DELLA BRIOTTA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).	1988	ZANFORLIN: Sui provvedimenti che si intendono prendere in relazione ai danni provocati dai nubifragi che si sono abbattuti sulla provincia di Rovigo nel mese di marzo 1980 (4-03043) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	1992
TREMAGLIA: Sulla veridicità delle notizie secondo le quali sono stati elargiti finanziamenti occulti ad alcune testate che si pubblicano all'estero nell'ambito delle nostre comunità emigrate (4-03962) (risponde DELLA		ZARRO: Per l'assorbimento dell'associazione italiana allevatori nell'ente regione e per l'immissione nei ruoli dei dirigenti degli enti locali del personale di detta associazione (4-03589) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	1993
		ZARRO: Sui motivi del mancato inizio dei lavori per la costruzione del nuovo centro di Pontecagnano (Salerno) dell'Istituto sperimentale per l'agricoltura (4-03956) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	1995

- ZOPPETTI: Per il potenziamento dell'organico e delle strutture dell'ufficio di collocamento di Cesano Boscone (Milano) (4-01711) (risponde FOSCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*). 1995
- ZOPPETTI: Per l'assunzione, da parte della CETEM di Lodi (Milano), dell'invalide civile Walter Mocchi (4-02090) (risponde FOSCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*). 1996
- ZOPPI: Per un intervento volto ad una sollecita esecuzione, da parte della sede INPS di Genova, delle pratiche di pensione (4-02412) (risponde FOSCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*). 1998

ACCAME. — *Ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia.* — Per conoscere se in seguito all'entrata in vigore della legge n. 382 sui principi della disciplina militare, non ritengano contraddittoria l'applicabilità dell'articolo 309 del codice militare di pace laddove conferisce poteri pressoché illimitati al comandante di un reparto in materia di restrizione personale di un subordinato, in quanto mentre l'articolo recita che « nessun militare imputato di un qualsiasi reato può essere posto in stato di fermo oppure in quello di arresto o trattenuto sotto custodia se non in dipendenza di un mandato o di un ordine di cattura », precisa il terzo comma: « salvo le misure precauzionali che il comandante da cui il militare dipende ritenga di adottare ».

Per conoscere in particolare, anche alla luce dell'articolo 238-bis del codice di procedura penale e dell'articolo 13 della Costituzione, in base ai quali: a) sembra illegittimo che si possa adottare nei confronti di un soldato una misura restrittiva chiaramente provvisoria qual'è il « fermo giudiziario » per un periodo che sostan-

PAG. zialmente può divenire illimitato configurandosi come uno *status* di carcerazione preventiva; b) può essere considerato incostituzionale l'articolo 309 in quanto attribuisce al comandante l'adozione di misure cautelative restrittive della libertà personale su criteri discrezionali incondizionati che possono divenire arbitrari non trovando alcun limite né di controllo né di durata, quali provvedimenti intendono prendere in relazione alla applicabilità del suddetto articolo 309. (4-01472)

RISPOSTA. — La questione di costituzionalità dell'articolo 309 del codice penale militare di pace, in relazione all'articolo 13, terzo comma, della Costituzione, è già stata sollevata con ordinanza in data 24 ottobre 1979 dal tribunale militare territoriale di Padova, ma non risulta che la Corte costituzionale si sia ancora pronunciata al riguardo.

Si aggiunge, in ogni caso, che la norma in questione non è riprodotta nel progetto di nuovo codice militare di pace per il quale il Governo ha già presentato disegno di legge per ottenere la delega dal Parlamento.

Il Ministro della difesa: LAGORIO.

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se è al corrente che non è stato consentito ai parlamentari spezzini di partecipare ad una assemblea interna all'arsenale per discutere con i lavoratori problemi attinenti all'attuazione del contratto di lavoro, sancito dalla legge in corso di approvazione in Parlamento.

Per conoscere inoltre se non ritiene opportuno che i parlamentari abbiano libero accesso agli arsenali militari con apposito lasciapassare. (4-02906)

RISPOSTA. — Le riunioni dei dipendenti civili dello Stato durante l'orario di lavoro sono espressamente disciplinate dall'articolo 44-bis della legge 18 marzo 1968, n. 249 (aggiunto dall'articolo 20 della legge 28 ottobre 1970, n. 775), che prescrive, fra l'altro: « alle riunioni possono parte-

cipare, previo preavviso, dirigenti dell'organizzazione sindacale, anche se non dipendenti dalla pubblica amministrazione».

È questa, come si vede, una precisa disposizione di legge, che finora è stata interpretata in modo tale da non consentire, nonostante ogni migliore intendimento, la partecipazione di cui si tratta di non dipendenti diversi dai rappresentanti sindacali.

La materia potrà tuttavia subire una evoluzione di disciplina, anche in conseguenza dell'applicazione del regolamento sulle rappresentanze militari.

Si fa inoltre presente che la Difesa ha sempre accolto con favore le richieste di parlamentari per visite agli arsenali militari. A tal fine sono state da tempo emanate direttive per fare sì che, dai vari enti, siano seguiti in materia criteri uniformi nei casi di visite di delegazioni parlamentari o di visite, anche non autorizzate, effettuate dai singoli rappresentanti del Parlamento.

Il Ministro: LAGORIO.

ACCAME. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se, nel quadro del risanamento dei servizi segreti, è previsto che mogli, figli e parenti stretti di personale già appartenente al SIFAR e al SID prestino servizio nel SISMI.

In particolare, per conoscere (stralciando a caso dall'elenco alfabetico) se sono stati assunti, in segno di continuità: *a)* la figlia del generale Caruso già nell'ufficio USPA del SIFAR e USI del SID; *b)* la figlia del colonnello Givannoni, ora destinato a Gedda, già nel SIFAR e nel SID, addetta alle relazioni estere; *c)* il figlio del colonnello Coletti, già nel SIFAR e nel SID; *d)* la figlia Maria Cristina del colonnello Appel, già nel SIFAR e nel SID; *e)* la figlia del colonnello Wierdis, già nel SIFAR e nel SID.

Quanto sopra tenendo conto che, come noto, il generale Santovito, che comanda il SISMI era il più stretto collaboratore del generale De Lorenzo nel SIFAR.

Per conoscere inoltre se, nel quadro della ristrutturazione dei servizi segreti, è

inclusa la costruzione presso Forte Braschi del piccolo zoo del SISMI, in cui campeggiano due maestosi daini e le cui pulizie sono affidate a giovani di leva, appartenenti alle più « pregiate » categorie in servizio presso il SISMI.

Per conoscere infine se questo curioso quadro d'insieme ha influenzato l'opera di supporto fornita dal SISMI per il noleggio dall'esercito, da parte della ditta Augusta, dell'elicottero inviato ad Abu Dhabi. (4-03130)

RISPOSTA. — Le assegnazioni e, quindi, l'appartenenza ai singoli organismi di informazione hanno carattere di segretezza, giusta quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 1978.

Le assunzioni dirette di personale estraneo alla pubblica Amministrazione vengono effettuate secondo le norme previste: nella fattispecie, dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801.

Si assicura la concreta attenzione del ministro ai fini della massima correttezza ed efficienza nel reclutamento del personale.

Il Ministro della difesa: LAGORIO.

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — in relazione alla elezione dei consigli intermedi di rappresentanza avvenuta a La Spezia l'8 maggio 1980 — se tutti i candidati sono stati messi in condizione di esprimere il diritto-dovere di voto, con particolare riferimento alla categoria A (Ufficiali).

Per conoscere in particolare se, qualora le condizioni sopra descritte non fossero state rispettate, non ritenga opportuno annullare l'esito delle elezioni stesse e indirle nuovamente. (4-03582)

RISPOSTA. — Tutti i militari interessati alle operazioni di voto per l'elezione del COIR di Maridipart La Spezia sono stati informati sulla data e sulle modalità delle elezioni.

Al termine delle operazioni è risultato che solo 3 ufficiali non avevano espresso il voto (uno perché ricoverato in ospedale e gli altri due perché fuori sede per missione).

Tutte le incombenze poste a carico dell'Amministrazione militare sono state adempiute in perfetta aderenza al regolamento di attuazione della rappresentanza militare anche in quella circostanza.

Il Ministro: LAGORIO.

ALMIRANTE. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, della sanità e del tesoro.* — Per sapere se sono a conoscenza che:

il concorso interno per titoli ed esami a 45 posti di dirigente, bandito dall'INAM sin dal 14 marzo 1979 e la cui prova scritta era stata fissata per il 9 marzo 1980, è stato rinviato a causa di una contestazione da parte di una esigua minoranza di concorrenti e dell'allarmistica notizia, rivelatasi infondata, della collocazione di un ordigno esplosivo nei locali di esame;

questo fatto rischia di compromettere definitivamente l'effettuazione del concorso poiché in data 28 giugno 1980 l'INAM sarà sciolto per effetto della legge di istituzione del servizio sanitario nazionale e poiché non è possibile tecnicamente l'espletamento delle operazioni concorsuali entro tale data;

il mancato svolgimento del concorso danneggerebbe gli aventi diritto che si troverebbero, tra l'altro, discriminati rispetto al personale degli altri enti pubblici dove il concorso è stato regolarmente espletato e dove essi dovranno trovare collocazione a seguito della riforma sanitaria.

In relazione a ciò, l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intendano adottare per garantire il rispetto dei diritti acquisiti del personale interessato ed in particolare se non si ritenga necessario ed urgente predisporre idonea normativa transitoria che stabilisca l'ac-

cesso alla dirigenza dell'INAM mediante promozione per merito e preparazione professionale dei candidati. (4-03234)

RISPOSTA. — Per l'accesso alla qualifica di dirigente dell'INAM, le vigenti disposizioni - articolo 19, legge n. 70 del 1975; articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 411 del 1976, regolamento organico dell'istituto - prevedono un concorso per titoli ed esami riservato ai funzionari con qualifica di collaboratori o collaboratori tecnici e con anzianità nella qualifica stessa di almeno 5 anni.

Le preesistenti disposizioni prevedevano, invece, uno scrutinio per merito comparativo tra coloro che avevano superato un esame di idoneità.

Allo stato, quindi, per l'INAM e gli altri enti destinatari della legge n. 70 l'indizione del concorso costituisce un atto dovuto, non essendo prevista altra modalità per l'accesso alla qualifica dirigenziale. Uno scrutinio per merito comparativo potrebbe ipotizzarsi qualora l'obbligo dell'esame fosse stato fissato dal solo regolamento organico dell'istituto. Detto obbligo, come sopra evidenziato derivando dalla legge n. 70 del 1975 non appare derogabile se non per atto di pari valore.

Risulta, per altro, che contro tale assetto giuridico sono pendenti alcuni ricorsi e che la stessa Corte costituzionale è stata investita in proposito.

Ovviamente sarà cura di questo Ministero assicurarsi che eventuali decisioni che modificano detto assetto vengano recepite dall'INAM e dagli altri enti soggetti alla propria vigilanza.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: FOSCHI.

AMALFITANO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per sapere -

premessi che manifestazioni di decisa contestazione, espresse in sede di esame, hanno determinato recentemente il rinvio della prova scritta del concorso a posti di « dirigente » indetto per funzio-

nari dell'INPS e il secondo rinvio della prova scritta per analogo concorso indetto per funzionari INAM;

constatata l'impotenza della pubblica amministrazione ad assicurare il normale svolgimento delle prove e vista l'exasperazione di benemeriti operatori chiamati in una prova altamente selettiva per documentare una professionalità già acquisita e profusa nelle funzioni e nel quotidiano impegno —

quali iniziative si intendano prendere per approfondire i termini della controversia e per individuare, tenendo conto della particolare urgenza, possibili interventi, anche legislativi, ai fini della piena funzionalità degli enti dei riconosciuti diritti degli interessati, nonché della ritrovata tranquillità del personale tutto.
(4-02982)

RISPOSTA. — Per l'accesso alla qualifica di dirigente dell'INPS e dell'INAM, le vigenti disposizioni — articolo 19 della legge n. 70 del 1975; articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 411 del 1976; regolamenti organici degli istituti — prevedono un concorso per titoli ed esami riservato ai funzionari con qualifica di collaboratori o collaboratori tecnici e con anzianità nella qualifica stessa di almeno 5 anni.

Le preesistenti disposizioni prevedevano, invece, uno scrutinio per merito comparativo tra coloro che avevano superato un esame di idoneità.

Allo stato, quindi, per l'INPS, l'INAM e gli altri enti destinatari della legge n. 70 l'indizione del concorso costituisce un atto dovuto, non essendo prevista altra modalità per l'accesso alla qualifica dirigenziale. Risulta, per altro, che contro tale assetto giuridico sono pendenti alcuni ricorsi e che la stessa Corte costituzionale è stata investita in proposito.

Ovviamente sarà cura di questo Ministero assicurarsi che eventuali decisioni, che modifichino detto assetto, vengano recepite dai predetti istituti e dagli altri enti soggetti alla propria vigilanza.

Per quanto attiene ad eventuali iniziative legislative rivolte a consentire la nomina nella qualifica di dirigente in eccedenza rispetto alle attuali dotazioni organiche, occorre tener presente che comporterebbero necessariamente il venir meno della corrispondenza prevista dall'articolo 18 della stessa legge n. 70 del 1975 tra gli organici delle qualifiche dirigenziali e il numero delle unità organiche in cui gli enti risultano ordinati.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: FOSCHI.

AMARANTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere — premesso che da lungo tempo varie forze politiche, sociali, culturali e sindacali sono impegnate per la realizzazione della sede della Università di Salerno; premesso, altresì, che i Sindacati, con diversi scioperi zonalì e provinciali, hanno sollecitato l'esecuzione dei lavori per la costruzione della suddetta sede universitaria; premesso infine, che nella zona salernitana esiste un altissimo numero di disoccupati anche nell'edilizia —:

1) l'entità delle somme stanziare nonché di quelle effettivamente accreditate od erogate, nonché le date degli stanziamenti e degli accreditamenti, per la costruzione della sede dell'Università di Salerno;

2) l'entità delle somme finora effettivamente spese e gli scopi a cui sono state destinate;

3) lo stato della progettazione e degli appalti;

4) i motivi del ritardo nella esecuzione dei lavori e le previsioni circa i tempi necessari per la esecuzione dei lavori per i quali vi sono già in atto gli stanziamenti;

5) l'entità della somma ancora occorrente per il completamento della sede universitaria e le previsioni circa i tempi di ultimazione della sede stessa.

(4-00192)

RISPOSTA. — All'università di Salerno è stato concesso, ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641, un finanziamento di lire 1.820.877 mila per la realizzazione di opere di edilizia universitaria e, in attuazione della legge 22 luglio 1975, n. 328 (Integrazione dei finanziamenti per l'edilizia universitaria), un ulteriore contributo di lire 5 miliardi.

Sui fondi stanziati dalla legge 6 marzo 1976, n. 50, Piano pluriennale di finanziamento dell'edilizia universitaria per il sessennio 1976-81, che sono stati ripartiti sulla base delle proposte formulate dal comitato centrale per l'edilizia universitaria (istituito ai sensi dell'articolo 4 della legge stessa) sono stati assegnati all'università di Salerno i seguenti contributi:

(in milioni)

1) edilizia generale, dipartimentale e residenziale (compresa la revisione dei prezzi)	6.932
2) edilizia sportiva (compresa la revisione dei prezzi)	353

Alla suddetta università è stato, inoltre, assegnato sui 200 miliardi stanziati dall'articolo 19 della legge 2 maggio 1976, n. 183, — Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-1981, per la realizzazione di un programma straordinario a favore delle università meridionali — un contributo di 36 mila milioni.

Secondo le direttive del CIPE, quest'ultimo stanziamento deve essere utilizzato di intesa con le regioni per il potenziamento delle strutture edilizie e delle attrezzature didattiche e scientifiche.

Con i contributi di cui alle suddette leggi n. 641 del 1967 e n. 328 del 1975 l'università di Salerno ha già realizzato la sede della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, mentre sulla base dell'assegnazione prevista dalla legge n. 50 del 1976 per l'edilizia generale, dipartimentale e residenziale, ha formulato il relativo programma, approvato con decreto ministeriale in data 21 aprile 1979.

Tale programma prevede la seguente utilizzazione del contributo assegnato:

6.532 milioni per opere relative alla nuova sede (progettazione, acquisizione aree, opere di urbanizzazione), per la quale l'università ha già espletato un concorso nazionale di progettazione;

400 milioni per il pagamento della revisione dei prezzi relativa ai lavori della facoltà di scienze.

Inoltre, il contributo di 36 miliardi assegnato ai sensi dell'articolo 19 della legge 2 maggio 1976, n. 183, è stato destinato completamente alla realizzazione della nuova sede (prima fase di attuazione diecimila studenti).

Per completezza di informazione, si aggiunge che l'ateneo di Salerno è stato autorizzato ad affidare in regime di concessione, ai sensi e per gli effetti della legge 24 giugno 1929, n. 1137, alla Italpostesocietà per azioni tutti i compiti e tutte le attività necessarie per la realizzazione della nuova sede — prima fase di attuazione — (per l'affidamento dei lavori la concessionaria provvederà con regolari appalti, ai sensi delle vigenti disposizioni; per tale realizzazione è prevista una spesa complessiva presunta di 42.532 milioni sui fondi assegnati ai sensi delle leggi 6 marzo 1976, n. 50 (6.532 milioni) e 2 maggio 1976, n. 183 (36.000 milioni).

Nell'atto di concessione sono previsti sei anni per il completamento dei lavori, con effetto dalla data di approvazione del progetto esecutivo da parte del provveditorato alle opere pubbliche.

Per quanto concerne, infine, le ulteriori esigenze finanziarie per l'edilizia universitaria in generale, ed in particolare per quelle relative alla università di Salerno, si fa presente, che, come previsto dal quarto comma dell'articolo 1 della legge n. 50, a partire dal 1982 i fondi occorrenti saranno stanziati annualmente nel bilancio di questo Ministero.

Ciò costituisce una notevole innovazione, rispetto al passato, in quanto potrà consentire, assicurando la continuità temporale dei finanziamenti per l'edilizia uni-

versitaria, la realizzazione graduale ed integrale del programma di sviluppo dell'ateneo salernitano.

Il Ministro della pubblica istruzione: SARTI.

AMARANTE. — *Al Ministro per i beni culturali ed ambientali.* — Per sapere quali interventi sono stati attuati o si intendono attuare — anche in concorso con la regione Campania — per la salvaguardia della cattedrale, oggi addirittura pericolante in alcune sue parti, di Policastro Busentino (Salerno), nonché per la sua adeguata valorizzazione quale monumento di particolare valore storico e artistico.

(4-01953)

RISPOSTA. — La sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici della Campania si è più volte interessata nel passato dello stato di conservazione della cattedrale di Policastro Busentino, anche se si è trattato di interventi di importo limitato.

Ciò premesso si informa che i lavori di restauro della cattedrale in questione risultano inseriti al quarantanovesimo posto nel programma di attività della citata sovrintendenza per il 1980.

Si comunica inoltre che, su richiesta della curia vescovile di Policastro, la sovrintendenza suddetta ha approvato un progetto di consolidamento e restauro dell'edificio in questione per l'importo complessivo di lire 250 milioni da finanziarsi dalla Cassa per il mezzogiorno, la quale non ha ancora comunicato l'avvenuta approvazione ed il finanziamento del progetto.

Infine si fa presente che, nel quadro generale delle attività programmatiche finanziarie, tenuto conto degli urgenti lavori che gravano sui rispettivi capitoli di bilancio, questa amministrazione non è in grado di soddisfare simultaneamente le numerose richieste di intervento che pervengono, dovendo operare necessariamente delle scelte in base all'importanza ed all'urgenza degli interventi da effettuare.

Il Ministro: BIASINI.

AMARANTE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere l'entità dei danni provocati nei comuni dell'agro nocerino-sarnese in provincia di Salerno in occasione dei temporali verificatisi nel mese di luglio, e i provvedimenti adottati o che si intendono adottare in favore degli agricoltori.

(4-03908)

RISPOSTA. — Poiché la soprascripta interrogazione è stata annunciata nella seduta del 26 giugno 1980 dalla Camera dei deputati, è da ritenere che l'interrogante abbia inteso riferirsi ad avversità atmosferiche che si sarebbero verificate in provincia di Salerno nel mese di luglio del 1979.

Al riguardo, si fa presente che questo Ministero, sulla base delle proposte a suo tempo formulate dalla regione Campania, ha emesso il decreto del 23 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 20 maggio 1980, n. 136, con il quale, per la provincia di Salerno, è stata dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità dei nubifragi, raffiche di vento e grandinate, verificatesi nei giorni 9, 11, 18, 19, 20 e 21 agosto in varie località dei comuni di Pollica, Casalvelino, Castelnuovo Cilento, Ascea e Pisciotta, ai fini della delimitazione, da parte della regione, delle zone colpite e della individuazione, da parte della regione stessa, delle specifiche provvidenze di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, da applicarsi a favore delle aziende agricole danneggiate.

Nessuna segnalazione è stata fatta dalla regione Campania di eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale che si sarebbero verificati nella predetta provincia, e in particolare nell'agro sarnese-nocerino, nel mese di luglio del 1979.

Il Ministro: MARCORA.

ANDO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere —

premessi che ricorrenti voci accreditano l'ipotesi secondo cui il Ministro della pubblica istruzione starebbe per as-

segnare nuovi posti in organico di professore di ruolo alle facoltà universitarie, destinati soprattutto ai trasferimenti;

considerato che l'eventuale assegnazione di nuovi posti alle facoltà universitarie, al di fuori dei criteri previsti dalla legge-delega sulla docenza universitaria, vanificherebbe alcuni importanti obiettivi pratici che tale provvedimento intende perseguire;

rilevato soprattutto che sarebbe oltremodo scorretto procedere ad una distribuzione di posti al di fuori di una precisa programmazione delle esigenze delle facoltà, quale si potrebbe avere con il contestuale bando dei concorsi, ai sensi di quanto previsto dalla legge sulla docenza universitaria -

quali orientamenti il Ministro della pubblica istruzione intenda assumere sul problema esposto. (4-03456)

RISPOSTA. — Con decreto in data 30 giugno 1979, a seguito dell'approvazione della legge 7 febbraio 1979, n. 31, recante norme tra l'altro per i concorsi a posti di professore universitario di ruolo, questo Ministero procedette alla ripartizione di posti di professore di ruolo e alla successiva emanazione dei bandi di concorso a cattedre (decreto ministeriale del 30 giugno 1979 e successive modificazioni).

In relazione al disposto della citata legge n. 31, che prevede bandi di concorso per posti di professore universitario entro il 31 dicembre di ogni anno, venne diramata apposita circolare, con la quale i competenti organi delle università venivano invitati a formulare proposte per l'assegnazione di un numero ulteriore di posti di professore di ruolo, da prelevare dal contingente di cui al decreto-legge n. 580 convertito con modificazioni nella legge 1° ottobre 1973, n. 580. A seguito dell'approvazione da parte della Commissione pubblica istruzione del Senato della legge delega al Governo per il riordino della docenza universitaria, provvedimento che prevedeva una revisione delle procedure e dei criteri relativi all'individuazione ed alla ripartizione dei posti di

professore di ruolo da mettere a concorso, secondo piani pluriennali di sviluppo delle università, da definire, in relazione alle esigenze dell'attività didattica e di ricerca, sulla base di una sistematica indagine conoscitiva, sentite le facoltà ed il Consiglio universitario nazionale, il Ministero ritenne, in attesa della definitiva approvazione da parte del Parlamento del testo legislativo, di dovere sospendere ogni iniziativa in materia di ripartizione dei posti e di dare comunicazione in tale senso alle università.

Alla ripartizione, ed alla conseguente assegnazione dei posti in questione, si procederà ora secondo termini e modalità stabiliti dagli articoli 2 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 31 luglio 1980, n. 209 - emanato, com'è noto, in attuazione della succitata legge di delega.

Il Ministro: SARTI.

ANDÒ. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritiene compatibile il *telex* n. 4026 del 23 giugno 1980, inviato dal Ministro della pubblica istruzione ai Provveditori agli studi, con cui si autorizza, per garantire lo svolgimento degli scrutini e degli esami, in caso di sciopero dei docenti, il ricorso ad altri docenti della scuola o a docenti esterni, con la normativa che disciplina gli scrutini e gli esami presso le scuole medie di primo e secondo grado ed in particolare con il principio del « collegio perfetto » previsto da detta normativa. (4-04050)

RISPOSTA. — L'atto cui nell'interrogazione si accenna ha avuto carattere del tutto episodico, circoscritto e contingente, ha esaurito del tutto la sua rilevanza e non costituisce affatto disposizione avente carattere permanente, destinata a produrre effetti anche per l'avvenire. Tanto è vero che il *telex* ministeriale era diretto soltanto a pochi provveditorati agli studi, nel cui ambito, a seguito della agitazione indetta da comitati locali, cui ha partecipato

gran parte del personale docente, non avevano potuto operare alcuni consigli di classe di un numero limitato di istituti e scuole.

In tale contesto non chiaramente definibile, stante la mancata partecipazione delle organizzazioni sindacali tradizionalmente operanti nella scuola, l'intervento ministeriale era solo inteso a garantire la valutazione finale nell'interesse degli alunni e delle rispettive famiglie al fine di evitare possibili disparità di trattamento e permettere la prosecuzione dell'*iter* scolastico, senza pregiudizio del regolare compimento dei corsi di studio.

Comunque la questione dei docenti precari è stata recentemente risolta con l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri di appositi provvedimenti con i quali sono state recepite gran parte delle richieste del personale interessato.

Il Ministro: SARTI.

ANTONI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere, a proposito del divieto opposto al sindaco e al vicesindaco della città di La Spezia di accogliere l'invito ad andare ad un incontro nella sede della Commissione interna nell'Arsenale MM sui problemi dei prezzi e del carovita.

Per sapere altresì se non ritiene di dover riesaminare detta decisione in ragione dei presupposti e livelli della iniziativa sulla quale sono assai lodevoli l'impegno della Commissione interna e della prima rappresentanza elettiva di una città nelle più autorevoli sue espressioni, nonché per il palese interesse a mantenere ed aumentare reciproci rapporti di collaborazione fra città e forze armate. (4-01092)

RISPOSTA. — Le riunioni dei dipendenti civili dello Stato durante l'orario di lavoro sono espressamente disciplinate dall'articolo 44-bis della legge 18 marzo 1978, n. 249 (aggiunto dall'articolo 20 della legge 28 ottobre 1970, n. 775), che prescrive, fra l'altro: alle riunioni possono partecipare, previo preavviso, dirigenti dell'orga-

nizzazione sindacale, anche non dipendenti dalla pubblica Amministrazione.

È questa, come si vede, una precisa disposizione di legge, che finora è stata interpretata in modo tale da non consentire, nonostante ogni migliore intendimento, la partecipazione alle riunioni di cui si tratta di non dipendenti diversi dai rappresentanti sindacali.

La materia potrà tuttavia subire una evoluzione di disciplina, anche in conseguenza dell'applicazione del regolamento sulle rappresentanze militari.

Il Ministro: LAGORIO.

BALESTRACCI. — *Ai Ministri dell'interno, della sanità, dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere — premesso:

che nella zona industriale Apuana (Massa), la presenza dello stabilimento chimico della Montedison è al centro della generale attenzione delle popolazioni, allarmate per un continuo stillicidio di notizie, di informazioni e di comunicati di organismi vari, istituzionali e sociali, spesso contenenti affermazioni contrastanti, che non favoriscono una conoscenza ed una visione della situazione serie ed approfondite;

che non risulta ancora essere nella possibilità del Comune, della Provincia e della stessa Regione Toscana, una verifica di elementi tecnici, molte volte complessi, legati alla utilizzazione nei processi di lavorazione, di sostanze particolarmente delicate e un controllo efficace dell'ambiente della fabbrica e del territorio circostante;

che detto stabilimento è situato in un comprensorio densamente popolato —

se non reputino opportuno nominare una commissione interministeriale di esperti con compiti consultivi, che in collaborazione con gli enti locali, la regione, l'amministrazione periferica dello Stato e la stessa Montedison, sia in grado di attivare un esame oggettivo dei dati del problema e, in modo continuo,

un tipo di controllo efficace e tempestivo, che tranquillizzi le popolazioni interessate e gli stessi operai dello stabilimento, i quali, oltre alla difesa del posto di lavoro, hanno pieno diritto alla più sicura tutela della salute. (4-01156)

RISPOSTA. — Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 (articolo 101-c) è demandato alle autorità locali e regionali il potere di controllo dell'impatto ambientale dell'attività industriale.

A fronte di tale normativa, il consiglio comunale di Massa, già nella seduta del 9 ottobre 1979 ha proceduto per i problemi dello stabilimento Montedison-Diag, di cui all'oggetto, alla costituzione sia di una commissione politica (composta dall'assessore all'igiene e sanità e da consiglieri in rappresentanza dei vari partiti), sia di una commissione tecnica, composta dall'ufficiale sanitario, dal direttore del laboratorio di igiene e profilassi, da un esperto della regione Toscana, da un docente di chimica industriale dell'università di Pisa e da un esperto progettista in impianti biologici e smaltimento liquami.

Contestualmente la stessa prefettura di Massa, con la collaborazione di altre amministrazioni statali interessate e di quelle degli enti locali, ha da parte sua approntato un piano di emergenza, nel quale sono previsti interventi appropriati e proporzionati ad eventuali situazioni di pericolo che dovessero essere provocate dall'attività industriale svolta.

Sempre nel rispetto delle competenze primarie d'anzì dette, questo Dicastero ha per suo conto interessato la giunta della regione Toscana per l'acquisizione di un suo preventivo parere in ordine all'intervento dell'autorità centrale, anche al fine della costituzione di una commissione interministeriale.

Il Ministro della sanità: ANIASI.

BANDIERA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere —

dopo che le stazioni radio-costiere di Mazara del Vallo, Augusta e Lampedusa con parere espresso il 10 dicembre 1979 dal comitato tecnico amministrativo compartimentale delle poste e telegrafi per la Sicilia sono state classificate uffici principali; considerato che da molti anni la amministrazione postelegrafonica per garantire il funzionamento del delicato servizio si avvale delle prestazioni trimestrali di giovani iscritti negli elenchi degli aspiranti all'assunzione straordinaria nell'amministrazione postelegrafonica, tutti diplomati dell'istituto professionale di Stato per le attività marinare e forniti di brevetto internazionale di 3^a classe, rilasciato dal Ministro delle poste e telecomunicazioni; e che tali prestazioni periodiche mentre da un lato non garantiscono una certezza di lavoro per gli interessati, dall'altro non assicurano una completa funzionalità dei servizi per il continuo avvicinarsi di personale —

per quali motivi l'Azienda P.T., visti i nuovi assegni stabiliti con il parere del CTA compartimentale Sicilia del 12 dicembre 1979, non provvede a bandire un concorso compartimentale, per la copertura dei posti in organico di operatore R.T. attualmente disponibili in Sicilia e ciò per assicurare una completa efficienza al servizio e per dare continuità di lavoro a giovani specializzati e qualificati da scuole che operano in Sicilia. (4-02427)

RISPOSTA. — Il problema sollevato nella interrogazione è ben noto a questa Amministrazione la quale, però, non può ancora provvedere nel senso auspicato dall'interrogante in quanto le disposizioni di attuazione della legge 3 aprile 1979, n. 101, sono in fase di perfezionamento ai fini della loro definitiva emanazione.

La predetta legge infatti ha introdotto un nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti da questo Ministero, recando modifiche normative anche per quanto riguarda i pubblici concorsi ed i relativi programmi di esame.

Si assicura, comunque, che non appena le menzionate disposizioni di attuazione saranno divenute operanti non si mancherà

di affrontare il problema della carenza di personale presso le tre stazioni radio-costiere indicate nell'interrogazione, mediante apposito bando di concorso.

Il Ministro: DARIDA.

BASSI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per i quali la direzione generale del personale - divisione V - più volte sollecitata, non abbia ancora risposto alla nota n. 545 del distretto scolastico di Trapani, ignorando completamente la soluzione del problema concernente le spese di soggiorno sostenute dai consiglieri di Pantelleria e di Favignana che non possono partecipare a proprie spese ai lavori del consiglio distrettuale con gravi conseguenze sia per il distretto che per le predette isole.

(4-04156)

RISPOSTA. — Questo Ministero non è, in via di massima, contrario alla richiesta formulata nell'interrogazione, ma occorre tener presente la disposizione contenuta nell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, secondo cui ai componenti degli organi collegiali, a livello distrettuale e provinciale, compete solo il rimborso delle spese di viaggio, mentre il trattamento di missione è previsto, a norma dello stesso articolo, per i soli componenti del consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Approfondendo, tuttavia, la questione, alla luce della normativa specifica contenuta nell'articolo 28 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 - che prevede il trattamento di missione, per servizi compiuti per conto dello Stato, anche a favore di estranei alle amministrazioni statali - non è da escludere l'estensione di quest'ultima normativa anche ai consiglieri distrettuali, sempreché ricorrano ovviamente le altre condizioni prescritte.

A tale riguardo, il Ministero del tesoro, pur non ravvisando la possibilità di impartire direttive generalizzate ed univoche ha espresso l'avviso che l'ufficio, da cui è stata disposta la missione, possa valutare,

caso per caso, se sussistono o meno i motivi per un eventuale pernottamento fuori sede, che dovrebbe essere in ogni caso autorizzato con provvedimento motivato, e disporre, quindi, il conseguente trattamento di missione.

Delucidazioni in tal senso sono già state fornite dal presidente del consiglio distrettuale n. 60 di Trapani, con nota del 23 maggio 1980, n. 0027640.

Il Ministro: SARTI.

BIANCHI BERETTA ROMANA, ANTONI E BERNARDINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere - in riferimento alla inchiesta giudiziaria, tuttora in corso, aperta nei confronti di numerosi funzionari dell'ufficio IVA di Pavia, che ha condotto all'arresto di questi ultimi sotto l'imputazione di gravi illeciti che sarebbero stati commessi nell'esercizio delle loro funzioni -

quali sono i fatti a conoscenza del Ministro;

quali iniziative il Ministro intende assumere per garantire la piena correttezza e affidabilità del personale facente parte di quell'ufficio dell'amministrazione finanziaria e per evitare che fatti del genere gettino discredito sull'intra amministrazione, creino ripercussioni negative sulla credibilità di essa nell'azione volta a garantire correttezza fiscale e scorraggino i contribuenti onesti. (4-03554)

RISPOSTA. — Il 24 aprile 1980 un impiegato dell'ufficio IVA di Pavia veniva tratto in arresto in flagranza del reato di concussione, su denuncia di un operatore economico assoggettato a verifica aziendale, che aveva finto di aderire alla richiesta di un compenso in denaro e merci preziose.

Successivamente venivano disposti provvedimenti restrittivi della libertà personale, in conseguenza dei quali attualmente risultano in stato di detenzione ventidue funzionari e impiegati di quell'ufficio, fra cui anche il titolare, tutti sottoposti a procedimento penale per i delitti di concus-

sione continuata e di associazione per delinquere. Altri otto impiegati hanno ricevuto, inoltre, comunicazione giudiziaria per gli stessi delitti.

L'Amministrazione immediatamente provvedeva a nominare un reggente nella persona di un primo dirigente in servizio presso l'ispettorato compartimentale tasse di Milano ed inviava sul posto due ispettori con l'incarico di eseguire una verifica delle percezioni assunte, di assistere alle operazioni del passaggio di direzione e di svolgere una accurata ed approfondita inchiesta.

Attesa, poi, la grave carenza di personale che in quell'ufficio si era venuta a determinare, vi si distaccavano un congruo numero di impiegati direttivi, in organico in altri uffici della Lombardia, in modo da assicurare lo svolgimento dei servizi più essenziali.

Attualmente sono in corso di assegnazione al citato ufficio IVA di Pavia sedici unità, vincitrici di concorsi recentemente espletati.

Frattanto sono stati emessi i decreti di sospensione cautelare dal servizio degli impiegati arrestati, in applicazione dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti lo stato degli impiegati civili dello Stato; nei confronti degli ex impiegati delle imposte di consumo, al medesimo fine si è applicato l'articolo 16 del contratto collettivo che li riguarda.

Il Ministro: REVIGLIO.

BOATO, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BONINO EMMA, CICCIO-MESSERE, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI E TESARI ALESSANDRO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e della difesa.* — Per sapere — anche in relazione a episodi verificatisi in varie caserme italiane e specificatamente ad un fatto recentissimo ac-

caduto alla caserma « Pizzolato » di Trento, che testimonia lo sprezzo di ogni norma procedurale da parte dell'autorità militare in presenza di comportamenti ritenuti criminosi — se il Governo ritenga che il Codice di procedura penale debba essere rispettato, in alcune garanzie fondamentali per i diritti del cittadino (sia pure in divisa), anche nelle caserme.

Continuano infatti a verificarsi episodi, nei quali si riscontra che il militare ritenuto colpevole di fatti penalmente punibili viene convocato dal Comandante suo superiore, interrogato sui fatti stessi, con ammonimento a dire la verità senza che il militare stesso sia reso edotto dei suoi diritti ai sensi dell'articolo 78 codice procedura penale e dell'articolo 304 e seguenti dello stesso codice di rito, e verbalizzato nelle risposte.

Gli interroganti ritengono doveroso rilevare che — per quanto a loro conoscenza — la stessa autorità giudiziaria spesso dichiara, nei procedimenti penali che ne seguono, di non voler tener conto di tale atto nullo, né dell'istruttoria che lo stesso Comandante fa per suo conto arbitrariamente seguire, interrogando testimoni, eccetera.

Gli interroganti tuttavia chiedono di sapere che cosa intenda urgentemente fare il Governo perché tali abusi all'interno delle caserme cessino immediatamente e se, in ogni caso, il Governo non ritenga necessario comunicare, con documento ufficiale, all'autorità militare che d'ora in avanti arbitrari interrogatori di presunti imputati e arbitrarie istruttorie compiute dalla stessa autorità militare potranno essere considerati reati quantomeno sotto il profilo di cui all'articolo 323 del codice penale. (4-00758)

RISPOSTA. — Non v'ha dubbio che il codice di procedura penale, al pari di ogni altra legge dello Stato, deve essere rispettato anche da parte dell'autorità militare.

Per quanto, in particolare, concerne gli interrogatori e gli altri atti istruttori compiuti dai comandanti militari nella loro funzione di ufficiali di polizia giudiziaria

militare, lo stesso tribunale supremo militare ha ripetutamente affermato, a partire dalla sentenza Pomarico in data 14 gennaio 1969, che essi debbono svolgersi, a pena di nullità, secondo le norme stabilite dagli articoli 78 e 304 e seguenti del codice di procedura penale, e, cioè, con tutte le garanzie difensive previste a favore dell'imputato.

Restano ovviamente salvi i poteri di accertamento spettanti ai comandanti militari nell'ambito amministrativo-disciplinare, ma risulta chiaramente dalla giurisprudenza menzionata che occorre attenersi alle norme processuali penali suddette appena appaia che nel fatto sul quale si indaga possa ravvisarsi un reato.

Si possono poi prendere in considerazione varie forme di divulgazione delle regole da osservare nel corso delle indagini di polizia giudiziaria militare; finora la forma più opportuna è apparsa quella di frequenti conferenze e lezioni di diritto penale militare.

È evidente, per altro, che, allorché sussista il sospetto di un abuso di ufficio penalmente rilevante, chiunque può denunciare l'infrazione riscontrata all'autorità giudiziaria ordinaria competente, per la relativa valutazione.

Si fa presente infine che gli unici episodi, occorsi presso la caserma Pizzolato di Trento, ai quali potrebbe riferirsi la presente interrogazione, attengono alle denunce per atti di insubordinazione con ingiuria commessi da due artiglieri del quarto reggimento artiglieria pesante campale, e che in essi non è emersa alcuna violazione della legge penale da parte del comando di corpo.

Il Ministro della difesa: LAGORIO.

BORGOGLIO, FRACCHIA, ARMELLA, PATRIA, NESPOLO E ROMITA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se è a conoscenza:

che la ditta Borma SpA di Milano, con stabilimento in Acqui Terme, ha presentato in data 7 settembre 1977 ed otte-

nuto integrazione salariale ai sensi delle leggi n. 1115 del 1968, n. 464 del 1972 e n. 164 del 1975 a fronte di un piano di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione industriale;

che il piano stesso non ha avuto pratica attuazione, creando disagio nei lavoratori e inadempienza degli accordi sindacali sottoscritti dalle controparti;

che lo stabilimento, pur operando in un settore dove è prevista secondo i piani nazionali una espansione, non operando gli investimenti necessari si troverebbe fuori dal mercato con grave pregiudizio per i livelli occupazionali.

Per conoscere quali iniziative intende prendere il Ministro:

1) perché l'azienda attui gli impegni assunti a giustificazione della richiesta di integrazione salariale;

2) per garantire gli investimenti necessari alla riconversione industriale e salvaguardare i livelli occupazionali.

(4-02650)

RISPOSTA. — L'attività dello stabilimento di Acqui Terme della Borma società per azioni, era articolata, nel 1975, sui quattro tipi di produzione appresso indicati:

1) vetro cavo (bottiglie);

2) isolatori in vetro temperato e ricotto (*Hordex*);

3) vetro cemento (materiale per la edilizia);

4) articoli vari in vetro borosilicato per usi tecnici e da laboratorio (*Pirex*).

Successivamente, dopo alterne vicende e varie crisi economiche che hanno interessato i settori della produzione, la società Borma al fine di arginare l'ormai grave situazione, pervenne ad un accordo presso l'ufficio provinciale del lavoro, in base al quale l'azienda si impegnava a riorganizzare - come ha poi fatto - le proprie attività, ipotizzando la costruzione del forno, previsto nel programma di riconversione nel primo trimestre 1978, pur su-

bordinandola ad una verifica sull'andamento del mercato, da farsi entro la fine dell'anno 1977.

Detta verifica ebbe luogo, ma fu negativa; ciononostante l'azienda, nell'intento di darsi un assetto definitivo, diede corso, in data 7 aprile 1977, al vecchio programma di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale.

Nel 1978, in un incontro tenutosi presso l'unione industriale fra l'azienda e le organizzazioni sindacali provinciali, nel constatare lo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione della fase di riconversione fu riconfermata la data di fine anno 1979, allo scopo di verificare le condizioni del mercato, in armonia con il contenuto dell'accordo del novembre 1977.

Nell'anno 1979 gli interventi operati in attuazione degli accordi del 28 novembre 1975 e seguenti, fino all'ultimo del 7 novembre 1979, hanno comportato investimenti a varie finalità per un ammontare in cifra di 3.500 milioni. Nel dicembre 1979 la verifica delle condizioni di mercato, presupposto per la costruzione di un forno a vetro vacuo, in sostituzione del vecchio forno *Pirex* che richiedeva lavorazioni prevalentemente normali, è risultata negativa, senza lasciare spazio per la costruzione del forno anzidetto.

Ciò ha avuto come conseguenza la mancata costruzione del forno ed ha altresì determinato il verificarsi di una eccedenza di personale in relazione alle possibilità di produzione.

Per evitare nuovi traumi e tensioni allo stabilimento l'azienda ha elaborato allora un nuovo piano di ristrutturazione del reparto cementazione isolatori sospesi, che, mentre da un lato consente di adeguarsi alle esigenze di contenimento del consumo energetico, dall'altro offre la possibilità di impiego di un numero di lavoratori maggiore di quello a suo tempo previsto per quel settore, dando così modo, anche per ora, di non procedere a licenziamenti collettivi.

La società Borma conta comunque di effettuare una nuova verifica alla fine del 1980 per riesaminare la possibilità di mer-

cato per gli anni futuri in vista della possibile costruzione di un terzo forno in Acqui Terme.

Il Ministro: BISAGLIA.

CARLONI ANDREUCCI MARIA TERESA, BOSI MARAMOTTI GIOVANNA, CARRANDINI, CAPPELLONI E PECCHIA TORNATI MARIA AUGUSTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere —

considerato che lo scultore Valeriano Trubbiani, artista di valore, famoso in Italia e all'estero, docente di scultura all'Accademia di belle arti di Macerata, ebbe il comando per insegnare in questa scuola nel 1973, avendo insegnato precedentemente presso l'Istituto statale d'arte di Ancona;

considerato che gli fu comunicato in data 30 novembre 1973 l'assegnazione definitiva in ruolo come titolare della cattedra di scultura all'Accademia di belle arti di Macerata;

considerato che in data 6 novembre 1979 è pervenuta all'artista la comunicazione di assegnazione definitiva in ruolo presso l'Accademia di belle arti di Urbino;

considerato che la stessa giunta comunale di Macerata ha discusso del problema ed ha inviato un telegramma a codesto Ministero esprimendo viva preoccupazione per « il trasferimento dell'illustre artista concittadino », rivolgendo un appello « perché non venissero adottati provvedimenti atti a nuocere al prestigio didattico dell'istituzione artistica e culturale maceratese »;

considerate le numerose prese di posizione ed espressioni di solidarietà con l'artista di numerosi uomini politici e di cultura marchigiani —

quali iniziative intende prendere e se ritenga di dover intervenire per non rendere operante il provvedimento di trasferimento che priva l'Accademia maceratese della presenza di un artista di così grande prestigio che in molti anni di attività ha contribuito in modo determinante alla qualificazione culturale dell'Accademia.

(4-01715)

RISPOSTA. — Il professor Valeriano Trubbiani, docente di ruolo presso l'istituto d'arte di Ancona, ottenne, nell'anno scolastico 1972-73, il comando, ai sensi dell'articolo 30 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, all'accademia di belle arti di Macerata presso la cattedra di scultura, il cui titolare, professor Enzo Pasqualini, al tempo era, ed è tuttora, esonerato dagli obblighi dell'insegnamento essendo preposto alla direzione dell'accademia di Bologna.

Il professor Trubbiani, successivamente, beneficiò dell'immissione in ruolo ai sensi dell'articolo 17 della legge 477/73 non potendo tuttavia ottenere, nella prima applicazione della norma, la sede definitiva.

Stante dunque l'indisponibilità giuridica della cattedra di scultura dell'accademia di Macerata ed accertato altresì l'errore in cui era incorso il provveditorato agli studi di Macerata quando, con atto del 30 settembre 1976, n. 21195, assegnò, a titolo definitivo, la cattedra *de quo* al professor Trubbiani, risulta che lo stesso, alla data del 30 settembre 1979, era ancora in attesa della sede definitiva.

Secondo le istruzioni contenute nel decreto ministeriale 28 luglio 1976 questo Ministero ha provveduto, compatibilmente alla disponibilità in organico, ad assegnare la sede a coloro che ne fossero ancora sprovvisti, tenendo altresì conto, sempre nel limite delle disponibilità di organico, dei loro *desiderata*.

Ciò premesso, considerato che la cattedra di scultura di Macerata per i motivi sopra detti era solo di fatto disponibile, mentre risultava una vacanza presso l'accademia di Urbino, sede per altro richiesta in via subordinata dall'interessato, questo Ministero ha provveduto, nel rispetto delle disposizioni vigenti, ad assegnare la cattedra disponibile presso l'accademia di Urbino al professor Trubbiani, legittimo aspirante.

Il Ministro: SARTI.

CARLOTTO. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per conoscere — premesso che:

ancora in questi ultimi tempi si è accentuata la frequente assegnazione a

comuni della provincia di Cuneo di soggiornanti obbligati a seguito di provvedimenti di tribunali del sud e delle isole ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (es. Moretta, Bagnasco: in questo ultimo comune è stato assegnato il soggiornante Baretta Antonino il quale continua a minacciare il Sindaco e, venuto a diverbio con la guardia comunale, l'ha percossa procurandogli lesioni e suscitando l'indignazione di quella laboriosa popolazione);

non si è mai potuto conoscere in base a quali criteri vengano effettuate le scelte dei comuni destinati ad ospitare tali soggiornanti obbligati;

sia detto per inciso, l'interrogante nella passata legislatura (30 dicembre 1976) presentò una proposta di legge per disciplinare meglio la materia, proposta poi decaduta per l'anticipato scioglimento del Parlamento e che si ripromette di presentare nei prossimi giorni una nuova proposta;

l'assegnazione di tali soggiornanti è fonte di gravi e giustificate lagnanze da parte delle amministrazioni e popolazioni dei comuni che via via vengono prescelti per tali dimore coatte;

le doglianze trovano validissime giustificazioni nelle seguenti essenziali motivazioni:

a) sovente si tratta di comuni di modesta entità demografica e territoriale, che non possono offrire al domiciliante coatto alcuna possibilità di inserimento nel mondo del lavoro; già gli stessi abitanti di tali comuni sono costretti ad emigrare o a trasferirsi ogni giorno pendolarmente in altri maggiori centri alla ricerca di una qualsiasi occupazione;

b) altrettanto sovente in tali comuni non è possibile reperire alloggi abitabili da assegnare al soggiornante, tanto che — spesso — l'amministrazione comunale è costretta ad imporre l'indesiderato ospite e locande del luogo, impegnandosi a sobbarcarsi l'onere della differenza tra il prezzo della pensione ed il misero sussidio giornaliero (lire 3.000) corrisposto dallo Stato, oltre ad assumere le spese di assistenza sanitaria, farmaceutica, di for-

nitura di indumenti e calzature a carico del bilancio comunale, anche se tale bilancio è sempre più carente di disponibilità per i noti motivi che travagliano la finanza locale e — spesso — l'onere a carico dei comuni perdura per lunghi mesi e — addirittura — per anni;

c) l'obbligo di ricevere tale incombodo ed indesiderato ospite, che di solito arriva al comune senza un congruo termine di preavviso, urta palesemente contro il principio di autonomia del potere locale che si vede imporre una spesa gravosa — spesso per lungo tempo — senza essere preventivamente prima consultato;

d) la popolazione del comune prescelto per il soggiorno coatto non è, ovviamente, informata circa i precedenti che hanno giustificato la misura di prevenzione e sospetta — giustamente — di dover convivere con elemento pericoloso, avvezzo a delinquere, per cui rimane allarmata e turbata per la continua permanenza di tale sgradito elemento, temendo di dovere subire le conseguenze dell'eventuale attività criminosa del soggetto improvvisamente inserito nella comunità (furti, traffici illeciti). Ancora: la popolazione dedita alle diurne, dure fatiche del lavoro mal commenta la circostanza che nel comune circola e passeggia un disoccupato che vive a carico della società (Stato o comune, non importa come), e ciò quasi ad ingiusto premio per la sua precedente illegale condotta ed attività; mal commenta che — a causa delle ristrette disponibilità finanziarie — il comune debba sobbarcarsi obbligatoriamente le spese di ospitalità del soggiornante e conseguentemente limitare, invece, le spese per i servizi comunali di cui la popolazione stessa, invece, ha bisogno. Per converso, qualsiasi sforzo che il soggiornante compia per inserirsi nella nuova comunità incontra notevoli difficoltà e ciò — sicuramente — non incoraggia la redenzione del soggiornante stesso;

e) spesso il comune è localizzato in posizione assolutamente inadatta per consentire l'idonea sorveglianza del soggiornante perché intersecato da ampia rete stradale che consente comodamente al sog-

giornante stesso di allontanarsi con estrema facilità dalla sede imposta senza consentirne il rapido reperimento, come dimostrano numerosi esempi e casi del passato —

quali criteri sono seguiti nell'assegnazione dei soggiornanti obbligati;

se non ritenga opportuno il Ministero intervenire nelle opportune sedi affinché i soggiornanti stessi non vengano assegnati a piccoli comuni della provincia di Cuneo e, comunque, non vengano mai assegnati a comuni che non abbiano preventivamente dato il loro assenso alla loro assegnazione. (4-00825)

RISPOSTA. — La misura di prevenzione del soggiorno obbligato prevista dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, viene adottata, com'è noto, dalle competenti autorità giudiziarie, le quali inviano le persone colpite dal provvedimento stesso in comuni che, in quanto sedi di comandi dell'arma dei carabinieri ed uffici di pubblica sicurezza e di modeste dimensioni, rendono più agevole una assidua vigilanza nei confronti dei soggiornanti obbligati. Per motivi di sicurezza vengono esclusi i comuni di alcune regioni e province con elevato indice di criminalità o quelli di province situate in delicate zone di frontiera.

Negli ultimi tempi sono stati esclusi anche i comuni della Lombardia e quelli della provincia di Torino, per la grave situazione della criminalità venutasi a creare in quelle zone, nonché i centri del Friuli-Venezia Giulia a causa degli eventi tellurici lì verificatisi.

Si aggiunge che in sede di applicazione di tale specifica misura di sorveglianza speciale, ritenuta strumento indispensabile per combattere la criminalità, il Ministero dell'interno attua, in diretta collaborazione con l'autorità giudiziaria, un costante controllo nella scelta delle località di soggiorno obbligato, anche per evitare il diffondersi della delinquenza in territori che sono immuni da rilevanti attività delittuose. Attualmente le 1.415 persone sottoposte alle misure di prevenzione del sog-

giorno obbligato sono assegnate a 1.200 località.

Per quanto riguarda in particolare la provincia di Cuneo, si precisa che al momento risultano ivi assegnati 11 soggiorni obbligati, tale numero, per altro, non è mai stato superiore a 20.

L'esclusione dei comuni di quella provincia quali sedi dove inviare i soggiornanti obbligati, comporterebbe un maggior onere per le località di altre regioni, in particolare per quelle del centro-sud, nelle quali è assai elevato l'indice di disoccupazione e quindi, non se ne ravvisa, al momento, l'opportunità.

Per quanto concerne, invece, l'onere finanziario gravante sui comuni per attività assistenziali in favore delle persone sottoposte alla misura di prevenzione di cui si tratta, si precisa che tale intervento non obbligatorio serve ad integrare il contributo che il Ministero dell'interno, in base alle vigenti disposizioni normative elargisce, tramite le prefetture, ai soggiornanti indigenti o che non sono riusciti a trovare un'occupazione lavorativa.

Tale contributo consiste oltre che in un sussidio giornaliero, sia pure contenuto, nell'assistenza sanitaria e farmaceutica e nella fornitura di un pacco vestiario.

Se è vero comunque che talvolta la presenza di un soggiornante obbligato in un piccolo centro può creare diffidenza ed anche preoccupazione tra gli abitanti, è altrettanto vero che, spesso, tale comportamento appare ingiustificato.

Per quanto riguarda la provincia di Cuneo, in particolare, non risulta che le persone ivi assegnate in soggiorno obbligato siano rimaste coinvolte in fatti criminali verificatisi nel cuneese, anzi, alcune di esse vi hanno trovato stabile collocazione, inserendosi nel tessuto sociale e lavorativo del luogo. L'episodio che ha visto protagonista il soggiornante Antonio Barretta può ritenersi quindi eccezionale.

Questi, giunto nel comune di Bagnasco il 12 luglio 1979, ha assunto un atteggiamento irraguardoso nei confronti del sindaco e di un vigile urbano: per questo motivo ed anche per ragioni di opportu-

rità, data la contemporanea presenza nel comune di altro soggiornante, che tuttora vi risiede, il Barretta è stato trasferito in data 22 settembre 1979, su proposta della questura di Cuneo, ad altro comune.

Il Ministro: ROGNONI.

CARLOTTO, BALZARDI E CAVIGLIASSO PAOLA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero.* — Per conoscere, in considerazione della persistente crisi del mercato delle mele, prodotto tuttora depositato in notevole quantità nei magazzini frigoriferi, quali provvedimenti si intendono adottare per tonificare il mercato. (4-03308)

RISPOSTA. — Effettivamente, il mercato delle mele nella Comunità economica europea ha denunciato, nella prima parte della corrente campagna di commercializzazione, una certa pesantezza, dovuta all'abbondanza della produzione e alle conseguenti consistenti giacenze di tale pomacea nei magazzini frigoriferi dei produttori.

Per altro, le scorte invendute di mele ammontavano, al 1° maggio a 2.650 mila quintali e, al 1° giugno, a poco più di un milione di quintali, quantitativi, questi, sensibilmente inferiori a quelli rilevati alle corrispondenti date del 1979, pari, rispettivamente, a 3.730 mila quintali e a 1.800 mila quintali.

Per quanto riguarda la situazione del mercato, si deve rilevare che i prezzi delle mele sono progressivamente aumentati, passando a gennaio da 32 a 36 mila, a febbraio a 34-37 mila, a marzo a 35-43 mila, ad aprile a 41-47 mila, fino a raggiungere a maggio le 50-56 mila e a giugno le 60 mila lire al quintale.

Tale aumento si è verificato in relazione all'esaurimento degli agrumi e al ritardato afflusso della frutta primaverile, per lo sfavorevole andamento stagionale. Inoltre, le importazioni non hanno influenzato le quotazioni delle mele nazionali, a causa delle limitate giacenze degli altri paesi.

In particolare, dai primi giorni del mese di aprile ha avuto inizio l'afflusso in Italia di quantità di mele di provenienza dall'emisfero sud, principalmente dal Cile, dall'Argentina e dal Sud Africa. A tutto lo stesso mese, risultavano sbarcati nei porti italiani circa 30 mila quintali di mele di tali paesi, press'a poco la stessa quantità del 1979 alla stessa data.

Dette importazioni derivano da accordi commerciali bilaterali sottoscritti dalla Comunità con il Cile, il Sud Africa, l'Argentina, la Nuova Zelanda e l'Australia. In base a tali accordi, i citati paesi possono esportare verso la CEE contingenti di mele preventivamente concordati.

Nel 1979, il *plafond* globale delle importazioni da tali provenienze, complessivamente concordato dalla Comunità con i paesi, ammontò ad oltre 3 milioni di quintali e, per la campagna 1980, gli accordi prevedono una possibile affluenza di oltre 3.500 mila quintali.

È tuttavia da rilevare che nel 1979 le importazioni in Italia di mele dall'emisfero sud furono di poco più di 35 mila quintali e quest'anno, come si è già innanzi accennato, non dovrebbero discostarsi molto da tale cifra.

Comunque, il consiglio dei ministri della CEE, su richiesta italiana, con regolamento del 28 maggio 1980, n. 1316/80, ha disposto l'estensione della campagna di commercializzazione delle mele a tutto il mese di giugno, con la conseguente possibilità, da parte delle organizzazioni di produttori, di intervenire sul mercato, e ciò al fine di porre i produttori comunitari in condizione di poter programmare il collocamento delle proprie disponibilità di prodotto in tutta tranquillità.

Infatti, le eventuali giacenze avrebbero potuto, a fine giugno, essere destinate alla beneficenza, oppure — a mezzo di bandi di gara indetti dall'AIMA — alla distillazione per la produzione di alcole.

Come è noto, le spese relative a tali utilizzazioni sono a carico della Comunità, gravando sui fondi della sezione garanzia del FEOGA.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MARCORA.

CARLOTTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso:

che risulta essere all'attenzione del Governo il problema del precariato nelle scuole;

che al riguardo appare equo ed opportuno considerare con particolare favore coloro che hanno frequentato con esito positivo i corsi di formazione speciale indetti con decreto 1° luglio 1976 dal preside dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato per sordomuti « A. Magarotto » di Roma ai sensi dell'articolo 15 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074;

che detti corsi realizzati in varie città (Roma, Torino, Milano, Napoli, Palermo, eccetera) benché specifici per l'insegnamento agli ipoacusici nelle scuole di secondo grado, hanno ottemperato alle disposizioni ministeriali dei precedenti corsi abilitanti, sia per quanto attiene all'orario che per quanto riguarda il piano di studio seguito (300 ore di frequenza, 50 ore di didattica speciale: in programma argomenti non propriamente specifici all'insegnamento agli ipoacusici, ma ricalcante quelli già inseriti nei precedenti corsi abilitanti ordinari e straordinari indetti dal Ministero);

che i corsi si sono svolti e conclusi con esame finale sotto il controllo di ispettori ministeriali —

quali iniziative il Governo intenda assumere per venire incontro alle esigenze di tale personale. (4-04022)

RISPOSTA. — La questione di quei docenti, i quali hanno conseguito il titolo abilitante a seguito del superamento dei corsi, a suo tempo indetti dall'istituto professionale di Stato per sordomuti, Magarotti di Roma, a norma dell'articolo 15 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, è ben presente a questo Ministero, che, anche per il passato, non ha mancato di esaminare la possibilità di estendere la suddetta abilitazione alle scuole normali, o quanto meno, di attribuire al titolo stesso valore di specializzazione; entrambe le

possibilità si sono, tuttavia, rivelate impraticabili in via amministrativa, tenuto conto che alla prima si oppone l'articolo 15 della citata legge n. 1074 — che limita espressamente l'abilitazione di cui trattasi all'insegnamento nelle scuole secondarie per sordomuti — ed alla seconda osta l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, che conferma la validità dei vecchi titoli di specializzazione solo se conseguiti prima dell'entrata in vigore dello stesso decreto, stabilita al 1° ottobre 1976 (gli esami relativi ai corsi suindicati si sono espletati, invece, verso la fine del 1978 e gli inizi del 1979, benché indetti fin dal luglio 1976).

Alla questione è stata data, pertanto, soluzione nel contesto della normativa contenuta nel disegno di legge, di recente approvato dal Consiglio dei ministri per la graduale immissione in ruolo del personale precario e sul quale dovranno ora pronunciarsi le Assemblee parlamentari.

Il Ministro: SARTI.

CASALINO, REICHLIN, SICOLO, ANGELINI, BARBAROSSA VOZA MARIA IMMACOLATA, CARMENO, CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA, DE CARO, DE SIMONE, DI CORATO, GRADUATA E MASIELLO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza che esiste grande preoccupazione e vivissima agitazione fra i coltivatori di pomodori pugliesi per il fatto che le vicende climatiche hanno causato la maturazione anticipata e contemporanea di 3 milioni di quintali di pomodori mettendo in difficoltà le industrie di trasformazione e conserviere in quanto gli impianti non sono in grado di far fronte alla pressante richiesta dei contadini di conferire tutto e subito il raccolto per evitare che lo stesso marcisca sui campi.

Considerato che:

malgrado esista una pleora di organismi nel settore agricoltura, statali e parastatali, tecnici e amministrati compreso lo stesso assessore all'agricoltura della Regione Puglia, sebbene avvertiti in tempo

dalle associazioni dei produttori, non hanno approntato nessun piano di emergenza per evitare la perdita del prodotto, sicché oggi regna il caos, per cui si rende urgente l'intervento autorevole e immediato anche per ridare fiducia ai coltivatori verso quelle forme associative come la società Cooperativa di trasformazione salentina che pur tentando di potenziare al massimo la lavorazione, non riesce a far fronte almeno alle richieste più urgenti di conferimento del pomodoro;

le stesse imprese di trasformazione della Campania pur avendo dei regolari contratti di acquisto dei pomodori salentini non ritengono di doverli ritirare subito in quanto gli accordi stabiliscono il ritiro del prodotto per i primi giorni di settembre;

vi è una possibilità che il prodotto venga ritirato subito, almeno in parte, dalla industria di trasformazione di Parma come è stato documentato ieri a sera dalla assemblea dei soci della provincia di Lecce;

se non ritiene di dovere intervenire per:

1) sollecitare le imprese di trasformazione campane che hanno un regolare contratto di acquisto con l'associazione dei produttori di pomodoro ad anticipare la data del ricevimento del prodotto;

2) favorire in ogni modo possibile il trasporto del pomodoro verso la industria di trasformazione di Parma anche assicurando facilitazioni per i mezzi di trasporto;

3) predisporre un piano di ricerca di ambienti frigoriferi per il deposito dei pomodori eccedenti in modo da scaglionare nel tempo la trasformazione;

4) predisporre le misure necessarie per l'eventualità che rendendosi insufficienti ad assorbire il prodotto le suddette iniziative si sia costretti a rivolgersi all'AIMA per il ritiro del prodotto eccedente, malgrado le esperienze negative del passato. (4-00554)

RISPOSTA. — Nella campagna 1979 sia per la maggiore garanzia dei prezzi alla produzione e alla trasformazione consen-

tita dalla normativa comunitaria, sia per l'andamento climatico particolarmente favorevole, si è avuta, in Italia, una produzione *record* di pomodoro di circa 45 milioni di quintali. Nella Puglia, in particolare, la produzione si è più che raddoppiata rispetto alla campagna precedente. Inoltre, il caldo torrido verificatosi tra la fine di luglio e l'inizio di agosto, senza soluzione di continuità tra il giorno e la notte, ha causato una maturazione precoce e simultanea del pomodoro in parecchie zone del meridione, compreso il Salento, obbligando i produttori ad anticipare i tempi di raccolta e di offerta del prodotto all'industria di trasformazione.

Grossi quantitativi di pomodoro sono quindi affluiti nel giro di pochi giorni presso gli stabilimenti industriali, in un periodo, e cioè all'inizio della campagna, in cui tale massiccia concentrazione di offerte ha trovato gran parte delle aziende impreparate ad assorbirla, anche per colpe non ad esse attribuibili.

Infatti, a causa degli scioperi nel settore metalmeccanico, si sono verificati ritardi nella consegna delle bande stagnate necessarie per inscatolare il pomodoro lavorato.

Gli stessi scioperi hanno altresì causato ritardi notevoli nei tempi previsti per la consegna e la messa a punto dei nuovi impianti che numerose aziende hanno installato per ampliare ed ammodernare quelli esistenti, utilizzando saggiamente buona parte dei contributi erogati dal FEOGA, tramite l'AIMA, nel corso della campagna precedente.

In tale situazione, con le industrie cioè impossibilitate ad assorbire l'enorme quantità di pomodoro disponibile e che veniva ad esse offerta a campagna di lavorazione appena iniziata, non rimaneva altra soluzione alle associazioni dei produttori (le quali, è bene ricordarlo, hanno facoltà autonome di intervento) che quella di aprire i centri di intervento per il ritiro delle eccedenze, assicurando, in tal modo, ai produttori un minimo reddito per quella parte di prodotto che non avrebbe trovato diversa collocazione.

Le operazioni di ritiro, che hanno interessato la Puglia, e in particolare il Salento, per circa 600 mila quintali di prodotto, per i quali l'AIMA ha già corrisposto il prezzo stabilito in sede comunitaria, sono durate il tempo strettamente necessario per eliminare dal mercato il *surplus* momentaneo di produzione in rapporto alla capacità obiettiva di lavorazione delle industrie di trasformazione. Le operazioni stesse, non solo hanno permesso un allentamento delle tensioni sociali, ma hanno dato respiro alle aziende, consentendo loro di superare le difficoltà iniziali e di organizzarsi al meglio, in modo da pervenire ad una normalizzazione dei rapporti tra industria e agricoltura, tant'è vero che, dopo una fase iniziale di sbandamento, il prosieguo della campagna di trasformazione si è svolto regolarmente, con tre turni lavorativi continui di 8 ore ciascuno.

Quanto all'offerta da parte dell'industria di trasformazione di Parma di ritirare le eccedenze di prodotto, va detto che essa è venuta a cadere in considerazione degli elevati costi di trasporto dalla penisola salentina alla zona di ubicazione dello stabilimento parmense.

Circa, infine, la predisposizione di un piano di ricerca di ambienti frigoriferi per il deposito di pomodori eccedentari ai fini della loro trasformazione scaglionata nel tempo, c'è da precisare che la Comunità economica europea riconosce soltanto il prezzo di ritiro del prodotto e non anche le spese aggiuntive.

Va d'altra parte osservato che una tale politica di stoccaggio non sarebbe conforme alla vigente normativa comunitaria, se non nel caso di produzione di succhi e concentrato di pomodoro per conto dello Stato, da devolvere poi in beneficenza agli aventi titolo alla distribuzione gratuita.

Un tale sistema comporterebbe, tuttavia, un eccessivo aggravio di costi, difficoltà di distribuzione e mediocri risultati, come già accaduto in passato.

Il Ministro: MARCORÀ.

CATTANEI. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e delle partecipazioni*

statali. — Per sapere se, in relazione all'applicazione del codice postale (sempre che avvenga) non si ritenga opportuno, ad evitare disagi ed involontarie inadempienze da parte degli utenti, che negli elenchi telefonici, distribuiti dalla SIP, accanto al nome ed all'indirizzo dell'abbonato, sia specificato anche il numero di codice postale riferito alla città ed alla zona di residenza dell'abbonato stesso nell'ambito della città. Ciò potrebbe semplificare notevolmente l'assolvimento degli obblighi imposti dall'amministrazione delle poste ai cittadini, i quali ogni volta che debbono scrivere una lettera sono costretti a consultare un elenco specifico, non sempre a disposizione di tutti. (4-03282)

RISPOSTA. — Il codice di avviamento postale (CAP), adottato dall'Amministrazione postelegrafonica, ha l'obiettivo di individuare le località di destinazione e, per le città più importanti, i singoli toponimi e non, come il numero telefonico, il singolo utente. Riportare il numero di CAP accanto ad ogni singolo nominativo degli abbonati al telefono, pertanto, significherebbe appesantire, inutilmente, una pubblicazione spesso già voluminosa, come lo elenco telefonico, ripetendo centinaia o migliaia di volte lo stesso numero di CAP per quelle eventuali centinaia o migliaia di abbonati domiciliati nella stessa strada, per altro individuabile, ai fini del recapito postale, sempre e soltanto da un solo numero di CAP.

Per tale motivo, a seguito di accordi intercorsi in tal senso tra questa Amministrazione e la SIP, i numeri di CAP vengono già da tempo sistematicamente riportati nei volumi *Pagine gialle* accanto al nome di ogni singola strada o piazza.

Tuttavia, ad avviso dell'Amministrazione, i risultati più diretti ed efficaci ai fini della diffusione dei numeri di CAP si conseguono attraverso una pubblicazione specifica che raccolga in modo sistematico e completo i numeri in parola e che, oltre a contenere le più opportune istruzioni sull'uso del CAP, svolga anche opera di divulgazione e di sensibilizzazione presso gli utenti circa i vantaggi legati all'impiego

del CAP, strumento di un più razionale avviamento e di un più sollecito recapito delle corrispondenze.

Pertanto si sta realizzando una nuova, aggiornata, edizione del CAP da distribuire gratuitamente agli utenti e si è posto allo studio un vasto programma di divulgazione del CAP, da attuare attraverso i più importanti canali di comunicazioni di massa, adeguandolo, così, allo sviluppo del processo di automazione e meccanizzazione postale in fase di progressiva espansione.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: DARIDA.

CECCHI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le ragioni che ostacolano l'emissione del decreto ministeriale di autorizzazione alla vendita di terreni del beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista, posti nel comune di Cavriglia (Arezzo), atteso che risulta che sino dal 21 agosto 1979 è stato riferito — con relazione n. 00803/16014/12 — in termini favorevoli, al Consiglio di Stato, per l'ottenimento del parere ai fini del perfezionamento dell'operazione di vendita. (4-03719)

RISPOSTA. — Il beneficio parrocchiale di San Giovanni Battista in Cavriglia (Arezzo) è stato autorizzato, con decreto ministeriale in data 14 giugno 1980, ad alienare, mediante licitazione privata, tre appezzamenti di terreno, facenti parte di una lottizzazione approvata dal comune di Cavriglia.

Il Ministro: ROGNONI.

CICCIOMESSERE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere:

a) quanti procedimenti penali sono stati aperti dai tribunali militari a carico di militari rispettivamente negli anni 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, distinti secondo il grado e l'arma di appartenenza, degli imputati (soldato, graduato, sottufficiale, ufficiale) e secondo il titolo del reato (contro la fedeltà e la difesa militare, contro il servizio militare, contro la disciplina militare, contro l'amministrazione militare,

contro la fede pubblica, contro la persona e contro il patrimonio);

b) l'esito di questi procedimenti sempre secondo le distinzioni di cui al punto a);

c) il numero degli imputati sottoposti a carcerazione preventiva, il numero dei detenuti nei cinque anni presi in considerazione in relazione alle distinzioni di cui al punto a), il numero degli obiettori di coscienza detenuti negli anni indicati divisi secondo la motivazione (obiettori « politici », testimoni di Geova).

L'interrogante chiede infine di conoscere le ragioni del mancato inserimento di queste informazioni negli annuari statistici dell'ISTAT. (4-01980)

RISPOSTA. — Si trasmette all'interrogante:

1) n. 5 prospetti numerici relativi ai procedimenti instaurati presso i tribunali militari della Repubblica, rispettivamente negli anni 1975, 1976, 1977, 1978 e 1979, distinti secondo il grado e l'arma di appartenenza degli imputati e secondo il titolo del reato;

2) n. 5 prospetti numerici relativi ai militari sottoposti a carcerazione preventiva negli anni e con le distinzioni di cui al capo precedente;

3) un prospetto numerico relativo agli obiettori di coscienza detenuti negli anni suddetti.

Per quanto riguarda il punto b) dell'interrogazione, si trasmette uno specchio numerico degli imputati giudicati negli anni in questione distinto fra imputati prosciolti e imputati condannati (senza o con la condizionale).

Il totale risultante può non coincidere con il totale dei procedimenti iniziati per vari motivi in quanto, ad esempio, un procedimento può essere definito in anno successivo a quello in cui è stato instaurato; oppure deve essere ordinata la sospensione dei contumaci per i reati di assenza dal servizio, a norma dell'articolo 377 del codice di procedura militare di pace e così via.

Per quanto riguarda l'inserimento, finora non effettuato, dei dati concernenti la attività giudiziaria militare negli annuari statistici dell'ISTAT, confermo che, da parte della Difesa, non esiste alcuna preclusione, fatta esclusione per l'esito di indagini relative ai delitti di spionaggio, in ordine ai quali è vietata la divulgazione di notizie ai sensi del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161.

Il Ministro: LAGORIO.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 AGOSTO 1980

ALLEGATO N. 1.

ANNO 1975

1) Reati contro la fedeltà e la difesa militare.

Esercito	Marina			Aeronautica			Carabinieri			Pubblica sicurezza			Guardia di finanza			Agenti di custodia			Vigili del fuoco			
	U.	S.	T.	U.	S.	T.	U.	S.	T.	U.	S.	T.	U.	S.	T.	U.	S.	T.	U.	S.	T.	
—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

2) Reati contro il servizio militare.

Esercito	Marina			Aeronautica			Carabinieri			Pubblica sicurezza			Guardia di finanza			Agenti di custodia			Vigili del fuoco		
	U.	S.	T.	U.	S.	T.	U.	S.	T.	U.	S.	T.	U.	S.	T.	U.	S.	T.	U.	S.	T.
—	1	(a) 92	—	1	(a) 52	—	2	—	1	9	—	2	—	—	2	—	—	8	—	—	—
—	1	1379	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(a) Vi sono compresi i testimoni di Jeova e obiettori di coscienza.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 AGOSTO 1980

Segue: ALLEGATO 1.

3) Reati contro la disciplina militare.

Esercito	Marina		Aeronautica		Carabinieri		Pubblica sicurezza		Guardia di finanza		Agenti di custodia		Vigili del fuoco							
	U.	T.	U.	T.	U.	T.	U.	T.	U.	T.	U.	T.	U.	T.						
—	2	202	—	4	25	—	1	7	—	—	—	6	—	—	1	—	—	4	—	—

4) Reati contro l'Amministrazione militare, contro la fede pubblica, contro la persona o il patrimonio.

Esercito	Marina		Aeronautica		Carabinieri		Pubblica sicurezza		Guardia di finanza		Agenti di custodia		Vigili del fuoco							
	U.	T.	U.	T.	U.	T.	U.	T.	U.	T.	U.	T.	U.	T.						
5	8	104	—	2	13	—	1	17	—	—	6	—	5	—	1	4	—	—	—	—

ALLEGATO N. 2.

ANNO 1976

1) Reati contro la fedeltà e la difesa militare.

Esercito	Marina			Aeronautica			Carabinieri			Pubblica sicurezza			Guardia di finanza			Agenti di custodia			Vigili del fuoco			
	U.	S.	T.	U.	S.	T.	U.	S.	T.	U.	S.	T.	U.	S.	T.	U.	S.	T.	U.	S.	T.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			19																			

2) Reati contro il servizio militare.

Esercito	Marina			Aeronautica			Carabinieri			Pubblica sicurezza			Guardia di finanza			Agenti di custodia			Vigili del fuoco		
	U.	S.	T.	U.	S.	T.	U.	S.	T.	U.	S.	T.	U.	S.	T.	U.	S.	T.	U.	S.	T.
2	1	1	88	—	2	75	—	—	7	—	—	10	—	—	3	—	—	2	—	—	—
			^(a)			^(a)															

(a) Vi sono compresi i testimoni di Jeova e obiettori di coscienza.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 AGOSTO 1980

Segue: ALLEGATO 2.

3) Reati contro la disciplina militare.

Esercito	Marina		Aeronautica		Carabinieri		Pubblica sicurezza		Guardia di finanza		Agenti di custodia		Vigili del fuoco				
	U.	T.	U.	T.	U.	T.	U.	T.	U.	T.	U.	T.	U.	T.			
—	4	191	—	1	18	—	3	7	—	—	—	3	—	—	—	—	—

4) Reati contro l'Amministrazione militare, contro la fede pubblica, contro la persona o il patrimonio.

Esercito	Marina		Aeronautica		Carabinieri		Pubblica sicurezza		Guardia di finanza		Agenti di custodia		Vigili del fuoco				
	U.	T.	U.	T.	U.	T.	U.	T.	U.	T.	U.	T.	U.	T.			
3	9	155	—	5	13	1	3	11	—	—	20(b)	—	1	1	—	—	—

(a) Di cui 2 ristretti nel Carcemiles Pesciera per motivi precauzionali, a disposizione dell'autorità giudiziaria civile per AA.tt. 110-112-630 del codice penale.

(b) Di cui 1 ristretto nel Carcemiles Roma per i motivi di cui sopra per omicidio.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 AGOSTO 1980

Segue: ALLEGATO 3.

3) Reati contro la disciplina militare.

Esercito	Marina		Aeronautica		Carabinieri		Pubblica sicurezza		Guardia di finanza		Agenti di custodia		Vigili del fuoco								
	U.	T.	U.	T.	U.	T.	U.	T.	U.	T.	U.	T.	U.	T.							
1	3	116	—	1	16	—	1	13	1	1	1	—	1	9	—	1	—	—	8	—	—

4) Reati contro l'Amministrazione militare, contro la fede pubblica, contro la persona o il patrimonio.

Esercito	Marina		Aeronautica		Carabinieri		Pubblica sicurezza		Guardia di finanza		Agenti di custodia		Vigili del fuoco							
	U.	T.	U.	T.	U.	T.	U.	T.	U.	T.	U.	T.	U.	T.						
2	4	162	—	9	15	—	2	28	—	3	6	—	2	—	—	1	—	—	—	—

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 AGOSTO 1980

ALLEGATO N. 4.

ANNO 1978

1) Reati contro la fedeltà e la difesa militare.

Esercito	Marina			Aeronautica			Carabinieri			Pubblica sicurezza			Guardia di finanza			Agenti di custodia			Vigili del fuoco			
	U.	S.	T.	U.	S.	T.	U.	S.	T.	U.	S.	T.	U.	S.	T.	U.	S.	T.	U.	S.	T.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

2) Reati contro il servizio militare.

Esercito	Marina			Aeronautica			Carabinieri			Pubblica sicurezza			Guardia di finanza			Agenti di custodia			Vigili del fuoco			
	U.	S.	T.	U.	S.	T.	U.	S.	T.	U.	S.	T.	U.	S.	T.	U.	S.	T.	U.	S.	T.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2	(a)	1462	—	1	(a)	128	—	1	106	—	3	—	19	—	2	—	14	—	—	—	

(a) Vi sono compresi i testimoni di Jeova e obiettori di coscienza.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 AGOSTO 1980

ALLEGATO N. 5.

ANNO 1979

1) Reati contro la fedeltà e la difesa militare.

Esercito	Marina			Aeronautica			Carabinieri			Pubblica sicurezza			Guardia di finanza			Agenti di custodia			Vigili del fuoco			
	U.	S.	T.	U.	S.	T.	U.	S.	T.	U.	S.	T.	U.	S.	T.	U.	S.	T.	U.	S.	T.	
1	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

2) Reati contro il servizio militare.

Esercito	Marina			Aeronautica			Carabinieri			Pubblica sicurezza			Guardia di finanza			Agenti di custodia			Vigili del fuoco			
	U.	S.	T.	U.	S.	T.	U.	S.	T.	U.	S.	T.	U.	S.	T.	U.	S.	T.	U.	S.	T.	
2	1	—	^(a) 1729	—	—	^(a) 149	1	3	136	—	—	12	—	1	25	—	—	13	—	—	7	—

^(a) Vi sono compresi i testimoni di Jeova e obiettori di coscienza.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 AGOSTO 1980

Segue: ALLEGATO 5.

3) Reati contro la disciplina militare.

Esercito	Marina		Aeronautica		Carabinieri		Pubblica sicurezza		Guardia di finanza		Agenti di custodia		Vigili del fuoco			
	U.	T.	U.	T.	U.	T.	U.	T.	U.	T.	U.	T.	U.	T.		
—	2	183	—	19	1	6	15	—	1	13	—	3	—	6	—	—

4) Reati contro l'Amministrazione militare, contro la fede pubblica, contro la persona o il patrimonio.

Esercito	Marina		Aeronautica		Carabinieri		Pubblica sicurezza		Guardia di finanza		Agenti di custodia		Vigili del fuoco		
	U.	T.	U.	T.	U.	T.	U.	T.	U.	T.	U.	T.	U.	T.	
1	1	192	—	12	—	3	50	—	4	—	2	—	2	—	—

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 AGOSTO 1980

IMPUTATI GIUDICATI DAI TRIBUNALI MILITARI
NEGLI ANNI DAL 1975 AL 1979

ANNO	PROSCIOLTI PER VARIE CAUSE		Totale	CONDANNATI		TOTALE
	in istruttoria	in dibatti- mento		senza con- dizionale	con condi- zionale	
1975	2.120	899	3.019	561	1.934	2.495
1976	2.415	891	3.306	580	2.188	2.768
1977	1.951	880	2.831	664	1.995	2.659
1978	1.794	1.003	2.797	671	1.813	2.484
1979	1.861	1.333	3.194	741	2.175	2.916

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 AGOSTO 1980

ANNO 1975

Procedimenti iniziati presso i Tribunali militari.

	Esercito			Marina			Aeronautica			Finanza			Pubblica sicurezza			Agenti di custodia			TOTALE
	Ufficiali	Sottufficiali	Truppa	Ufficiali	Sottufficiali	Truppa	Ufficiali	Sottufficiali	Truppa	Ufficiali	Sottufficiali	Truppa	Ufficiali	Sottufficiali	Truppa	Ufficiali	Sottufficiali	Truppa	
Reati contro la fedeltà e la difesa militare	—	—	9	—	—	6	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
Reati contro il servizio militare	7	19	3329	—	14	197	—	5	112	1	2	18	—	—	70	—	—	45	3819
Reati contro la disciplina militare	4	11	419	—	4	28	—	8	12	—	2	3	—	—	22	—	1	3	517
Reati contro l'Amministrazione militare, la fede pubblica, la persona e il patrimonio	5	11	234	1	5	30	3	5	27	—	1	9	3	2	20	—	—	3	359
Reati determinati da obiezione di coscienza	—	—	(a) 202	—	—	13	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	218
Totale	16	41	4193	1	23	274	3	19	154	1	5	30	3	2	112	—	1	51	4929

(a) Di cui uno per motivi politici.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 AGOSTO 1980

ANNO 1976

Procedimenti iniziati presso i Tribunali militari.

	Esercito			Marina			Aeronautica			Finanza			Pubblica sicurezza			Agenti di custodia			TOTALE
	Ufficiali	Sottufficiali	Truppa	Ufficiali	Sottufficiali	Truppa	Ufficiali	Sottufficiali	Truppa	Ufficiali	Sottufficiali	Truppa	Ufficiali	Sottufficiali	Truppa	Ufficiali	Sottufficiali	Truppa	
Reati contro la fedeltà e la difesa militare	5	—	5	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
Reati contro il servizio militare	12	17	2982	2	4	186	—	11	112	—	1	6	—	1	51	—	6	35	3426
Reati contro la disciplina militare	4	15	419	—	7	41	—	41	14	—	2	3	1	2	11	—	—	9	569
Reati contro l'Amministrazione militare, la fede pubblica, la persona e il patrimonio	7	18	357	—	10	36	1	4	31	—	—	6	3	—	27	—	—	7	507
Reati determinati da obiezione di coscienza	—	—	303	—	—	21	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(a) 337
Totale	28	50	4066	2	21	285	1	57	170	—	3	15	4	3	89	—	6	51	4851

(a) Tutti obiettori per motivi religiosi.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 AGOSTO 1980

ANNO 1977

Procedimenti iniziati presso i Tribunali militari.

	Esercito			Marina			Aeronautica			Finanza			Pubblica sicurezza			Agenti di custodia			TOTALE
	Ufficiali	Sottufficiali	Truppa	Ufficiali	Sottufficiali	Truppa	Ufficiali	Sottufficiali	Truppa	Ufficiali	Sottufficiali	Truppa	Ufficiali	Sottufficiali	Truppa	Ufficiali	Sottufficiali	Truppa	
Reati contro la fedeltà e la difesa militare	—	—	8	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
Reati contro il servizio militare	5	19	3312	—	15	242	—	3	146	—	9	—	2	52	—	—	—	24	3829
Reati contro la disciplina militare	4	13	358	—	9	30	—	3	16	1	11	1	5	18	—	—	—	12	482
Reati contro l'Amministrazione militare, la fede pubblica, la persona e il patrimonio	10	17	366	—	5	60	2	1	61	—	6	1	1	19	—	—	—	2	552
Reati determinati da obiezione di coscienza	—	—	359	—	—	37	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	407
Totale	19	49	4403	—	29	370	2	7	234	1	2	26	2	8	89	—	—	38	5279

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 AGOSTO 1980

ANNO 1978

Procedimenti iniziati presso i Tribunali militari.

	Esercito			Marina			Aeronautica			Finanza			Pubblica sicurezza			Agenti di custodia			TOTALE
	Ufficiali	Sottufficiali	Truppa	Ufficiali	Sottufficiali	Truppa	Ufficiali	Sottufficiali	Truppa	Ufficiali	Sottufficiali	Truppa	Ufficiali	Sottufficiali	Truppa	Ufficiali	Sottufficiali	Truppa	
Reati contro la fedeltà e la difesa militare	1	—	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
Reati contro il servizio militare	16	16	3116	—	8	298	—	6	187	—	2	27	—	2	92	—	—	25	3795
Reati contro la disciplina militare	9	11	254	—	2	37	5	86	27	—	1	4	1	—	20	—	—	8	465
Reati contro l'Amministrazione militare, la fede pubblica, la persona e il patrimonio	11	16	423	—	4	53	2	10	62	—	—	13	—	—	—	—	—	6	600
Reati determinati da obiezione di coscienza	—	—	379	—	—	31	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	430
Totale	37	43	4179	1	14	419	7	102	296	—	3	44	1	2	112	—	—	39	5299

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 AGOSTO 1980

ANNO 1979

Procedimenti iniziati presso i Tribunali militari.

	Esercito			Marina			Aeronautica			Finanza			Pubblica sicurezza			Agenti di custodia			TOTALE
	Ufficiali	Sottufficiali	Truppa	Ufficiali	Sottufficiali	Truppa	Ufficiali	Sottufficiali	Truppa	Ufficiali	Sottufficiali	Truppa	Ufficiali	Sottufficiali	Truppa	Ufficiali	Sottufficiali	Truppa	
Reati contro la fedeltà e la difesa militare	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Reati contro il servizio militare	11	16	4200	—	15	351	2	10	254	1	1	44	—	9	124	—	1	36	5105
Reati contro la disciplina militare	5	11	393	—	4	29	—	6	27	—	1	4	—	2	32	—	—	16	530
Reati contro l'Amministrazione militare, la fede pubblica, la persona e il patrimonio	7	12	462	—	4	58	4	9	98	—	—	8	—	—	32	—	—	8	702
Reati determinati da obiezione di coscienza	—	—	(a) 407	—	—	21	—	—	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	460
Totale	23	39	5467	1	23	489	6	25	411	1	2	56	—	11	188	—	1	60	6803

(a) Di cui quattro per motivi politici.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 AGOSTO 1980

PROSPETTO NUMERICO DEGLI OBIETTORI DI COSCIENZA DETENUTI

Esercito		Marina		Aeronautica		TOTALE
per motivi religiosi	per motivi politici	per motivi religiosi	per motivi politici	per motivi religiosi	per motivi politici	
ANNO 1975						
201	1	13	—	3	—	218
ANNO 1976						
303	—	21	—	13	—	337
ANNO 1977						
359	—	37	—	11	—	407
ANNO 1978						
379	—	31	—	20	—	430
ANNO 1979						
403	4	21	—	32	—	460

CITARISTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se corrisponde a verità la notizia, riportata da alcuni organi di stampa, secondo la quale sarebbe allo studio lo scioglimento della brigata alpina « Orobica », il cui comando ha sede in Merano.

Detta notizia ha suscitato seria preoccupazione e notevole irritazione tra la popolazione bergamasca, che in pace e in guerra ha sempre dato e dà alle truppe alpine numerosi soldati, che hanno sempre adempiuto con serietà ed eroismo il loro dovere al servizio della patria e che si sentono orgogliosi di vedere premiata questa loro dedizione con il nome « Orobica » dato a una brigata alpina che ricorda la terra bergamasca.

Si chiede pertanto se non si ritenga opportuno smentire ufficialmente tale notizia e studiare invece la possibilità di trasferire la suddetta brigata « Orobica » in Lombardia, essendo tale brigata formata prevalentemente da truppe lombarde, che in tal modo potrebbero compiere il servizio militare senza i disagi a cui attualmente sono sottoposte, anche a causa della distanza dalle rispettive famiglie.

(4-03619)

RISPOSTA. — I provvedimenti ordinativi allo studio presso lo stato maggiore esercito non prevedono lo scioglimento della brigata alpina Orobica né quello dei reparti dipendenti dalla stessa grande unità.

L'attuale dislocazione della brigata in Alto Adige risponde alle esigenze operative della forza armata per cui non si ritiene possibile accogliere la richiesta avanzata dall'interrogante di trasferire detta unità in Lombardia, anche perché in tale regione non esistono attualmente infrastrutture libere e la realizzazione di nuove caserme comporterebbe oneri finanziari al momento insostenibili.

Comunque non si esclude che in futuro, qualora se ne presentasse l'opportunità, la proposta possa essere presa in considerazione.

Il Ministro: LAGORIO.

CONTE CARMELO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a sua conoscenza:

che sono state costituite dagli « intermediatori », cooperative di comodo, attraverso le quali si acquistano i pomodori in altre regioni a prezzi bassissimi, simulandone poi la vendita agli industriali conservieri campani, come prodotto locale, ai prezzi correnti, predisponendo la fatturazione per il premio CEE;

che gli industriali campani non hanno rispettato i contratti stipulati con gli agricoltori e l'accordo interprofessionale, pur avendo incassato per il 1978 circa i 2/3 dell'intero premio CEE previsto per il 1979 in 300 miliardi circa;

che, dopo il primo periodo di crisi durante la corrente stagione, gli industriali si erano impegnati a ritirare tutto il prodotto contrattato, ma in fase esecutiva stanno ritardando i tempi sia facendo mancare i vuoti e sia costringendo i mezzi di trasporto a lunghe attese davanti agli stabilimenti, al fine di operare, poi, dopo due o tre giorni, tagli del 20-30 per cento sulle consegne invocando il cattivo stato di conservazione del pomodoro, come è avvenuto in particolare alla CIRIO;

che « intermediatori », prestanome anche di alcuni industriali, all'inizio di ogni campagna, stipulano contratti di fornitura versando anticipi con interessi usurari e bloccando la libertà di movimento dei contadini;

che alcuni industriali al momento della consegna, dequalificano e pagano come pomodoro da concentrato gran parte del prodotto, salvo, poi, a lavorarlo e a utilizzarlo come « Pelato », e ciò senza alcuna tutela o garanzia per gli agricoltori;

che la produzione del pomodoro per il 1979 si è mantenuta nei limiti prevedibili e previsti di circa il 20 per cento in più rispetto al 1978, anche per la destinazione a questa produzione dei terreni sottratti alla bietola, a seguito della chiusura degli zuccherifici; sicché i motivi e le cause di sconvolgimento del mercato, sono da ricercarsi nelle inadempienze e nelle calcolate speculazioni!

L'interrogante chiede di conoscere inoltre quali iniziative ritiene, in conseguenza, porre in essere per:

a) garantire una programmata e corretta commercializzazione del pomodoro, che per la Campania è volano produttivo e occupazionale di prima grandezza:

b) valutare e stimare *in loco*, attraverso gli ispettori agrari, gli organi tecnici comunali e delle organizzazioni professionali, i danni subiti dagli agricoltori, per i fatti denunciati, onde risarcirli equamente, anche attraverso un diverso uso dei premi CEE, che gli industriali si apprestano ad incassare scorrettamente;

c) accertare le differenze tra il prodotto contrattato e quello effettivamente ritirato, tra il prodotto qualificato (e pagato) come concentrato e trasformato come « Pelato », tra la merce consegnata e quella pagata a seguito dei tagli, desumibili anche dalle bollette di consegna; e ciò al fine non solo di avere elementi certi delle inadempienze e quantificare i danni, ma anche per individuare le forme di intervento e di tutela preventiva e complessiva degli agricoltori. (4-00678)

RISPOSTA. — Per quanto riguarda le cooperative di comodo costituite da intermediari, si fa osservare che il decreto ministeriale del 18 luglio 1979, concernente norme e criteri per l'attuazione della regolamentazione comunitaria che ha introdotto un regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, all'articolo 3 stabilisce che le cooperative di produzione e commercializzazione del pomodoro, ai fini del conseguimento della certificazione di produttore agricolo dovranno dimostrare di possedere una larga base associativa ed una estensione territoriale, investita a pomodoro, correlabile ai quantitativi commercializzati.

Aggiunge il decreto che, all'uopo, le cooperative dovranno esibire alle regioni interessate l'elenco dei soci produttori con la ubicazione delle superfici oggetto del contratto, l'atto costitutivo, lo statuto dal quale risulti il vincolo di conferimento del prodotto, nonché la certificazione dell'av-

venuta iscrizione al registro di prefettura in epoca antecedente alla stipula del contratto di trasformazione del pomodoro.

Per quel che concerne il comportamento di talune industrie, è da rilevare che nel 1979, sia per la maggiore garanzia dei prezzi alla produzione e alla trasformazione consentita dalla normativa comunitaria, sia per l'andamento climatico particolarmente favorevole è stata raggiunta, in Italia, la produzione *record* di circa 45 milioni di quintali di pomodoro.

Inoltre, il caldo torrido verificatosi tra la fine di luglio e l'inizio di agosto, senza soluzione di continuità tra il giorno e la notte, ha causato una maturazione precoce e simultanea del pomodoro in parecchie zone del meridione, obbligando i produttori ad anticipare i tempi di raccolta e di offerta del prodotto all'industria di trasformazione.

Grossi quantitativi di pomodoro sono quindi affluiti nel giro di pochi giorni presso gli stabilimenti industriali, in un periodo, e cioè all'inizio della campagna, in cui tale massiccia concentrazione di offerta ha trovato gran parte delle aziende impreparate ad assorbirla, anche per colpe non ad esse attribuibili.

Infatti, a causa di manifestazioni di sciopero nel settore metalmeccanico, si sono verificati ritardi nella consegna delle bande stagnate necessarie ad inscatolare il pomodoro lavorato.

Gli stessi scioperi hanno inoltre causato ritardi notevoli nei tempi previsti per la consegna e la messa a punto dei nuovi impianti che numerose aziende hanno installato per ampliare ed ammodernare quelli esistenti, utilizzando saggiamente buona parte dei contributi erogati dal FEOPA, tramite l'AIMA, nel corso della campagna 1978.

Sta di fatto che, complessivamente, i quantitativi di pomodoro trasformati dalla industria hanno raggiunto i 33 milioni di quintali, contro i 22,5 milioni di quintali lavorati nel 1978.

In ogni caso e con riferimento all'operato della società Cirio, giova rammentare che la tutela del produttore contro eventuali abusi dell'industria era affidata,

come previsto dall'accordo interprofessionale, alla commissione paritetica nominata dalla Regione competente e alla quale spettava, appunto, il compito di vigilare sulla regolarità delle operazioni di ritiro del prodotto.

È appena il caso di aggiungere che, qualora non vi fosse stato, da parte dell'industria, il pieno rispetto degli obblighi contrattuali, il produttore avrebbe avuto possibilità di adire la competente autorità giudiziaria per ottenere il risarcimento del danno sofferto.

Il Ministero, comunque, non aveva mancato di invitare sia gli assessori regionali sia le associazioni dei produttori a vigilare con la massima attenzione affinché, nel caso di accertate irregolarità da parte delle industrie di trasformazione nella osservanza dei contratti di acquisto con i produttori, le industrie medesime venissero escluse dal beneficio dell'aiuto comunitario.

Circa, infine, la richiesta di garantire una programmata e corretta commercializzazione del pomodoro, si fa osservare che per il raggiungimento di tale fine sono incoraggiati dal Ministero gli accordi tra le categorie interessate, con impegno dei produttori di pianificare la produzione e dell'industria trasformatrice di lavorare il prodotto nella quantità stabilita.

Come è noto, l'accordo interprofessionale per il pomodoro da destinare all'industria nella campagna 1980 è stato stipulato presso questo Ministero il 26 febbraio 1980. L'accordo, accogliendo quasi per intero le proposte della parte agricola, ha fissato l'obiettivo nazionale di produzione, cercando di tener conto delle effettive possibilità di collocamento dei prodotti trasformati.

La integrale e corretta osservanza dell'accordo, pur nel sistema di garanzie preordinate dalla pubblica amministrazione, resta affidata principalmente al senso di responsabilità delle parti nonché alla vigilanza e alla iniziativa dei competenti organi regionali, delle associazioni agricole e degli stessi produttori interessati.

Il Ministro: MARCORÀ.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza che in alcuni paesi (Francia, Svizzera), nel Telegiornale appare, in un quadratino, una persona che comunica le notizie nel linguaggio dei sordomuti, e se ritenga che ciò sia anche effettuabile in Italia da parte della televisione di Stato. (4-01599)

RISPOSTA. — Il problema di cui tratta l'interrogazione, sollevato anche da altri parlamentari con analoghi atti, sta formando oggetto di attenzione e di interessamento da parte dei competenti organi di questo Ministero nell'intento di pervenire a soddisfacenti decisioni.

Si tratta di realizzare una innovazione tecnica, per la quale questo Ministero ha già avviato contatti con la concessionaria RAI e con l'associazione italiana per i sordomuti allo scopo di esaminare quali iniziative sia possibile intraprendere per realizzare adeguate soluzioni.

Si assicura, comunque, che sarà posto il massimo impegno affinché il problema in parola possa trovare, al più presto, la sua migliore definizione.

Il Ministro: DARIDA.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — in relazione alla dichiarazione del Ministro delle finanze fatta al TG2 della RAI-TV di sabato sera 15 dicembre 1979 circa l'impossibilità da parte del contribuente italiano di porre in detrazione le spese mediche sostenute nell'anno di competenza fino al 1982 in occasione della dichiarazione dei redditi del 1981 a causa dell'incompletezza dei servizi di meccanizzazione del Ministero delle finanze — se sia il caso, invece, di consentire ugualmente le suddette detrazioni per spese mediche, qualunque sia il loro ammontare, ma debitamente documentate, fin dalla prossima dichiarazione dei redditi del 1979 che verrà presentata a luglio 1980. (4-02015)

RISPOSTA. — L'articolo 21 del decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, attualmente all'esame del Parlamento per la prescritta conversione in legge, dispone la deducibilità per intero delle spese chirurgiche e delle spese per prestazioni specialistiche nonché quelle per protesi dentarie e sanitarie sempre che il contribuente indichi nella dichiarazione dei redditi il domicilio e la residenza del percipiente nel territorio dello Stato, dichiarando che le spese stesse sono rimaste effettivamente a proprio carico.

Con la norma proposta si mira a perseguire due importanti obiettivi: quello, cioè, di accrescere, anche per tale via, la efficienza dei controlli, e quello, inoltre, di assicurare un trattamento fiscale obiettivamente più conforme alla propria capacità contributiva a quei soggetti che sostengono spese per prestazioni chirurgiche, per prestazioni mediche specialistiche e per protesi sanitarie.

Il Ministro: REVIGLIO.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se esista qualche probabilità che ai giornalisti i quali abitano attualmente in appartamenti ricevuti in affitto dall'INPGI diversi anni fa e che non hanno la possibilità di procurarsi altri alloggi e non hanno una seconda casa, sia concessa l'attuale abitazione a riscatto, entro un determinato periodo di tempo. Si tratta di un settore di utenti a reddito medio-alto che non trae grossi vantaggi dai provvedimenti governativi in favore dell'edilizia.

(4-02451)

RISPOSTA. — Il problema sollevato potrà essere oggetto di esame da parte dell'Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani nel quadro del rinnovamento del vecchio patrimonio immobiliare costituite le riserve tecniche, attualmente in fase di studio da parte dell'istituto.

Va, però, soggiunto che in ogni caso si dovrà tener conto degli indirizzi che in ordine al problema casa verranno assunti sul piano generale.

Il Ministro: FOSCHI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere il numero dei militari che risultano usare la droga e le eventuali contromisure che gli organi competenti prenderanno al fine di evitare i pericoli connessi all'uso di stupefacenti da parte di uomini che devono assolvere a compiti assai delicati, operando anche su strumenti elettronici o avendo in consegna bombe atomiche.

(4-02452)

RISPOSTA. — Nel 1977 si sono accertati complessivamente 338 casi di tossicodipendenza di cui 60 iscritti di leva e 278 militari incorporati da poco tempo. 161 soggetti hanno fatto uso di eroina, 2 di morfina, 1 di LSD, 1 di *hashish* e 173 di droghe varie. Di tutti questi soggetti, 8 sono stati inviati in licenza di convalida e 330 riformati.

Nel 1978 si sono accertati complessivamente 733 casi di tossicodipendenza di cui 88 iscritti di leva e 645 militari incorporati da poco tempo. 357 soggetti hanno fatto uso di eroina, 8 di LSD, 3 di *hashish* e 365 di droghe varie. Di tali soggetti due sono stati inviati in licenza di convalida e 731 riformati.

Per quanto riguarda l'anno 1979 a tutt'oggi sono stati riscontrati 1.345 casi dei quali 157 si riferiscono ad iscritti di leva e dei restanti 1.118 incorporati 560 furono scoperti nel primo mese di servizio.

Quanto alle misure da prendere al fine di evitare che individui dediti a droga si trovino ad assolvere a compiti delicati in ambiente militare, la prima precauzione consiste nell'evitare che tali individui entrino nell'organizzazione militare. Allo stato attuale infatti funziona molto bene il filtro costituito dalle visite mediche di leva e d'incorporamento.

Per altro, l'Amministrazione non manca di portare la sua attenzione sulla necessità di migliorare ed affinare i mezzi di indagine, anche se non possono nascondersi le difficoltà connesse con la disponibilità e l'addestramento del personale medico e paramedico nonché con l'acquisizione di apparecchiature costose e di locali presso i consigli di leva e gli ospedali.

Il Ministro: LAGORIO.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali iniziative intende promuovere per assicurare alle aziende agricole l'approvvigionamento di concimi chimici a base di nitrati, dei quali si lamenta la carenza sui mercati locali. (4-02754)

RISPOSTA. — Questo Ministero, particolarmente sensibile al problema dell'approvvigionamento dei concimi chimici sul mercato interno, è intervenuto fin dall'11 marzo 1980, presso le società produttrici Montedison ed ANIC, nonché presso la Federconsorzi, invitandole a normalizzare le forniture dei concimi, essenziali in quel periodo specialmente per le colture cerealicole allora in atto.

Nel contempo, questo Ministero — che, come è noto, ha poteri limitati nel settore dell'industria chimica — ha altresì interessato i Ministeri dell'industria e delle partecipazioni statali, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

In particolare, il Ministero delle partecipazioni statali ha fatto presente che la produzione di nitrati in Italia da parte dell'ANIC viene realizzata da anni su impianti utilizzati al massimo della capacità.

Purtroppo, nonostante l'ANIC abbia annullato ogni esportazione di questi prodotti, le capacità produttive risultano insufficienti rispetto alle richieste, il cui incremento sempre più consistente non è stato opportunamente previsto.

In questa particolare stagione, si sono inoltre verificate negli impianti ANIC alcune esigenze di interventi di manuten-

zione e conservazione degli stessi, che hanno abbassato la produzione e, quindi, aggravato il divario rispetto alle richieste.

L'ANIC ha cercato di sopperire a questa carenza, mettendo a disposizione degli agricoltori quantità crescenti di urea.

In realtà, le ragioni principali delle carenze nella disponibilità di concimi sui mercati nazionali, specialmente in coincidenza con i periodi di maggiore consumo, vanno ricercate:

nel progressivo incremento dell'impiego di tali prodotti da parte della nostra agricoltura;

nelle difficoltà sempre crescenti che l'industria incontra nell'approvvigionamento delle materie prime e dei prodotti petroliferi, nonché nella fluttuazione dei relativi prezzi;

nella mancata adozione di innovazioni tecnologiche da parte delle industrie nazionali del settore e nella conseguente bassa produttività delle industrie stesse;

nei mancati o non tempestivi o insufficienti adeguamenti dei prezzi dei concimi ai costi di produzione, in particolare a quelli delle materie prime.

D'altra parte, è evidente l'assoluta necessità che alla nostra agricoltura venga assicurata la necessaria disponibilità di tali indispensabili mezzi di produzione.

Questo Ministero, pertanto, ritiene di estrema importanza che l'industria nazionale dei fertilizzanti sia posta in grado di far fronte alle esigenze del mercato interno e di mantenere le tradizionali correnti di esportazione.

Conseguentemente, ad avviso di questo Ministero, si rende improcrastinabile porre allo studio per tale specifico settore un serio piano di ristrutturazione e di ammodernamento di taluni comparti ed eventualmente di ulteriore incremento produttivo di altri, e ciò nel contesto più generale del già previsto programma di risanamento dell'industria chimica.

Il Ministro: MARCORÀ.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza che i Vigili del fuoco della provincia di

Novara protestano perché sono troppo pochi e male equipaggiati, con dei macchinari che sono del tutto inadatti per svolgere un proficuo lavoro;

per sapere se il Governo non intenda porre in essere un pronto intervento per migliorare la situazione. (4-03068)

RISPOSTA. — La situazione di carenza del personale, dell'equipaggiamento e dei mezzi in dotazione al comando provinciale dei vigili del fuoco di Novara è all'attenzione dei responsabili del comando e di questa Amministrazione, in considerazione anche delle particolari esigenze di quella provincia nei settori della protezione civile e dei servizi antincendi, connesse con la presenza nella zona di insediamenti industriali e con l'esistenza di corsi d'acqua e bacini naturali che comportano un elevato rischio di calamità naturali.

Per quanto riguarda la lamentata situazione di insufficienza di mezzi e di materiali si prevede che essa potrà trovare soluzione con l'attuazione della legge 8 luglio 1980, n. 336, che prevede provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Per ciò che concerne, invece, il settore dell'equipaggiamento si informa che è stato assegnato, nel mese di marzo 1980 al comando di Novara un adeguato quantitativo di materiale di equipaggiamento, per cui, al momento, la dotazione si può ritenere sufficiente, nell'attesa dell'assegnazione delle uniformi da intervento di nuova foggia che sono in fase di avanzata sperimentazione.

Il problema della carenza di personale, di cui risente anche il comando provinciale di Novara, potrà essere risolto allorquando sarà ultimato l'iter parlamentare del disegno di legge n. 334 attualmente all'esame del Senato, che prevede l'assunzione di 1.500 unità da destinare agli appositi servizi per l'espletamento delle mansioni di supporto tecnico, istituito dallo stesso decreto-legge.

Si soggiunge infine che, in esecuzione dell'accordo firmato il 13 marzo 1980 tra Governo e rappresentanze sindacali, è stata concordata l'immissione in ruolo, con apposito disegno di legge in corso di preparazione, di 3 mila vigili del fuoco ripartiti in mille unità per ciascuno degli anni 1981, 1982 e 1983.

Il Ministro: ROGNONI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere perché i giornali giungono all'ufficio postale di Arona (Novara) il venerdì sera tanto che, oltre i casellisti, alcuni abbonati lo ricevono il sabato mattina, ma a molti viene distribuito il lunedì successivo.

(4-03069)

RISPOSTA. — Le indagini opportunamente esperite presso gli uffici postali di Novara-ferrovia e di Arona hanno consentito di accertare che i quotidiani possono essere distribuiti nella stessa Arona e nelle località viciniori con regolarità, a condizione che siano tempestivamente impostati sia a Milano sia a Torino.

Il Fiorino, ad esempio, giunge a Novara provenendo da Milano con mezzi di trasporto i più disparati e senza osservare un orario uniforme.

La stessa discontinuità nell'arrivo è stata rilevata anche per i periodici settimanali, in particolare per quelli milanesi, che pervengono all'ufficio di Novara-ferrovia per l'impostazione con autotrasporti della ditta Barozzi in giorni che variano da settimana a settimana ed in orari che, generalmente, oscillano dalle ore 9,30 alle ore 12 circa.

In queste condizioni risulta obiettivamente ed estremamente difficile effettuare il recapito di tali oggetti postali nella stessa giornata.

Infatti, nonostante l'uso del primo mezzo di trasporto utile — il treno 3318 da Novara delle ore 12,43 — gli oggetti in parola non possono pervenire ad Arona che nel primo pomeriggio.

L'inconveniente segnalato non può, quindi, essere eliminato senza la opportuna collaborazione dell'utenza interessata che deve aver cura di organizzare il servizio di spedizione degli effetti postali di cui trattasi in modo da consentire che, giungendo per tempo agli uffici postali nella giornata di venerdì, sia possibile il tempestivo recapito ai destinatari con assoluta puntualità.

Si assicura, comunque, che si è provveduto ad invitare gli uffici interessati a porre il massimo impegno affinché, per quanto possibile nelle presenti condizioni, sia migliorato il servizio di recapito nella citata località.

Il Ministro: DARIDA.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere dove sono finite le bollette dell'ENEL indirizzate agli abitanti di Vignale (provincia di Novara), dove molti utenti non le hanno ricevute, mentre l'azienda pretende il pagamento.

(4-03375)

RISPOSTA. — Dopo aver sentito anche l'ENEL, si fa presente che l'ente in parola si avvale, per il recapito delle proprie fatture agli utenti di Vignale (Novara), di una locale agenzia specializzata.

Quest'ultima, a causa di un disagio interno, ha provveduto alla notifica delle fatture relative al primo trimestre del 1980 con circa quaranta giorni di ritardo.

In proposito l'ENEL ha altresì precisato che i propri uffici, accertata l'esistenza di detto ritardo, ancor prima che l'agenzia iniziasse la consegna delle fatture hanno provveduto ad adottare i provvedimenti necessari per evitare ogni possibile conseguenza agli utenti interessati per il ritardo con cui, senza loro colpa, venivano messi in condizione di effettuare i pagamenti dovuti.

Il Ministro: BISAGLIA.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza della protesta avanzata, con raccolta di firme, al Provveditore agli studi di Novara in seguito alla decisione del consiglio di circolo di Gozzano (Novara), che, contro il parere dei genitori e della popolazione locale, ha deciso di abolire la scuola elementare di Prerro, una frazione del comune di Pogno. (4-03904)

RISPOSTA. — Con l'inizio dell'anno scolastico 1980-1981, presso la scuola elementare di Prerro, frazione del comune di Pogno, la pluriclasse continuerà a funzionare regolarmente non essendo stata accolta la proposta avanzata dal competente direttore didattico di abolirla.

Il Ministro: SARTI.

COVATTA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere perché non ha finora autorizzato la presentazione, da parte del consorzio interprovinciale per la bonifica di Burana (Modena), di una perizia suppletiva per i maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, provvedendo allo stanziamento dei fondi mancanti, per completare i lavori del primo stralcio dell'impianto di irrigazione a pioggia « Concordia Sud ».

Il maggior costo di esecuzione dell'impianto, dovuto esclusivamente al forte aumento del costo della mano d'opera, dei noli, dei trasporti e delle materie prime, ha comportato un considerevole aggravio degli oneri revisionali per cui le somme concesse appaiono ampiamente insufficienti per il completamento dell'opera.

Se, quindi, il Ministero non interverrà con i necessari finanziamenti, il consorzio si troverà costretto a ridurre i lavori in misura corrispondente alle minori somme disponibili. La funzionalità dell'intero impianto sarebbe così compromessa con conseguenze estremamente negative sia sotto il profilo tecnico-economico, sia sotto il profilo sociale. (4-03312)

RISPOSTA. — In ordine alla richiesta del consorzio di bonifica di Burana, intesa ad ottenere il finanziamento della maggiore spesa di lire 2.450 milioni per il completamento dell'impianto di irrigazione a pioggia *concordia sud*, primo stralcio, questo Ministero, in data 15 marzo 1980, ha comunicato all'ente che, al momento, non sussiste la possibilità di provvedere al finanziamento stesso, stante l'assoluta mancanza di disponibilità finanziaria.

Tuttavia, è stato espresso nulla-osta all'ente, senza per altro che ciò costituisca impegno di finanziamento, per la presentazione dell'elaborato, affinché sul medesimo possa essere svolta la prescritta istruttoria tecnica.

Si ha notizia che l'ente ha in corso l'inoltro degli atti agli uffici competenti ad esprimere il parere tecnico di competenza, ai fini della loro successiva trasmissione a questo Ministero.

Il Ministro: MARCORÀ.

DE GREGORIO E FORTE SALVATORE.
— *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere per quale motivo non è stato ancora emesso dal Ministro il decreto di nomina in ruolo di molti insegnanti assunti ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 477 del 1973.

Tale grave ritardo comporta intollerabili conseguenze in particolare per il personale collocato a riposo, che vede in tal modo rinviata, oramai da molti anni, la definizione delle pratiche di pensione da parte delle competenti direzioni provinciali del tesoro. (4-04112)

RISPOSTA. — I competenti uffici di questa Amministrazione hanno, già da tempo, completato le operazioni relative all'invio agli organi di controllo dei decreti di nomina, a favore dei beneficiari dell'immissione in ruolo prevista dall'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477; sono tuttora in corso di regolarizzazione solo quei decreti restituiti dalla Corte dei conti a seguito di rilievi.

Questo Ministero attraverso l'emana-zione, previe intese con il Ministero del tesoro, della circolare del 22 settembre 1978, n. 225, ha anche impartito specifiche istruzioni ai provveditori agli studi affinché, a decorrere dal 1° gennaio 1979, i docenti interessati fossero retribuiti mediante partita di spesa fissa, direttamente dalle direzioni provinciali del tesoro.

È da ritenere, pertanto, che i disagi, certamente comprensibili, derivanti dalla non ancora avvenuta registrazione di molti decreti ed, in alcuni casi, dalla mancata applicazione delle disposizioni contenute nella succitata circolare, non possano essere attribuiti all'inerzia dell'amministrazione scolastica.

Circa i ritardi segnalati, per quanto concerne la registrazione dei provvedimenti, è da presumere che le cause siano da ricercare nella mole degli adempimenti, cui devono far fronte gli uffici delle ragionerie provinciali e delle delegazioni regionali della Corte dei conti, i quali hanno fatto, più volte, presente di effettuare il controllo sulle pratiche loro inviate, secondo un ordine strettamente cronologico, con eccezione per i soli casi di necessità e comprovata urgenza; tra tali casi rientrano ovviamente, quelli riguardanti il personale collocato a riposo.

Il Ministro: SARTI.

EBNER, BENEDIKTER, RIZ E FRASNELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

se è a conoscenza della mancata ricezione dei programmi televisivi RAI nei comuni di: Valle Aurina (diverse frazioni), Aldino (parte delle frazioni), Anterivo, Fortezza (una frazione), Laurenio, Luson (parzialmente), Moso in Passiria (parzialmente), Val di Vizze, Martello (parzialmente), Predoi, Proves, San Leonardo in Passiria (parzialmente), Sarentino (diverse frazioni), Tires (parzialmente), Senale, San Felice, Varna (una frazione), Funes (parzialmente), Vandoies (due frazioni) e La Valle (parzialmente);

se è a conoscenza che la RAS (Radio televisione azienda speciale della provincia

autonoma di Bolzano) ha in quasi tutta la provincia impianti in proprietà che potrebbero servire alla RAI per allargare la propria rete in modo tale da consentire ai cittadini abitanti nei suddetti comuni di ricevere i programmi RAI;

infine, quali iniziative intende assumere per rendere finalmente funzionante tale servizio nei comuni sopracitati e non lasciare al caso, ossia a certe iniziative private, l'onere di mettere a disposizione le strutture per la ricezione dei programmi RAI. (4-02583)

RISPOSTA. — La RAI, interpellata al riguardo, ha comunicato che il problema della ricezione dei programmi televisivi in alcuni comuni del Trentino-Alto Adige dovrebbe trovare idonea soluzione nel quadro degli accordi stipulati con la RAS (radiotelevisione azienda speciale provincia Bolzano).

Tali accordi prevedono, infatti, che la estensione delle reti televisive delle due aziende proceda di pari passo e che la RAI utilizzi le infrastrutture realizzate dalla RAS.

Alla pianificazione delle stazioni televisive predisposta dalla RAS per servire i comuni interessati ha fatto riscontro da parte della RAI la previsione, di cui all'unito allegato, per la sistemazione di impianti ripetitori presso le suddette stazioni.

In merito ai tempi per l'attuazione degli impianti in parola la concessionaria ha rappresentato la difficoltà di poter fornire precise indicazioni considerato che, attualmente, risultano approvati soltanto i finanziamenti per la realizzazione degli impianti della prima e seconda rete TV del comune di Tires, mentre quelli relativi agli altri impianti, si trovano tuttora all'approvazione di questo Ministero.

Considerato, inoltre, che successivamente dovranno essere approvati da parte dell'amministrazione postelegrafonica anche i relativi piani tecnici particolari, è da prevedere che l'attivazione degli impianti in questione potrà essere compiuta entro l'estate del 1981 ad eccezione di quelli di Lusen e Vallarga che sono ancora da definire.

La realizzazione delle opere summenzionate rimane, comunque, subordinata — secondo quanto ha precisato la concessionaria — alle strutture messe concretamente a disposizione dalla RAS e delle quali, per altro, solo quelle della stazione di Tires risultano attualmente allestite.

Il Ministro: DARIDA.

EBNER, BENEDIKTER, RIZ E FRASNELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

se è al corrente che al momento attuale nei magazzini dei paesi della CEE sono giacenti circa 600.000 tonnellate di mele che devono essere smerciate entro maggio-giugno per evitare che siano portate all'intervenzione;

se è al corrente che circa la metà delle 600.000 tonnellate giace nei magazzini d'Italia;

se risulta che già in questo mese sono stati importati ingenti quantitativi di mele da paesi terzi;

se il Ministro non è del parere che con l'importazione di mele da paesi terzi lo smercio dei prodotti della CEE è reso quasi impossibile, con conseguente grave danno per i produttori dei paesi CEE e specialmente per i produttori italiani, ossia per l'AIMA, che avrà grosse spese se i produttori non riusciranno a vendere i loro prodotti;

se il Ministro non intenda far valere tutto il suo prestigio quale Presidente della Commissione CEE per l'agricoltura per ridurre quantitativamente l'importazione di mele da paesi terzi e per bloccare subito per un certo periodo l'importazione stessa per consentire lo smercio delle 600.000 tonnellate giacenti nei magazzini CEE. (4-02999)

RISPOSTA. — Effettivamente, il mercato delle mele nella Comunità economica europea ha denunciato, nella prima parte della campagna 1980 di commercializzazione, una certa pesantezza, dovuta all'abbondanza della produzione e alle conseguenti consistenti giacenze di tale poma-

cea nei magazzini frigoriferi dei produttori.

Per altro, le scorte invendute di mele ammontavano, al 1° maggio 1980 a 2.650 mila quintali e, al 1° giugno, a poco più di un milione di quintali, quantitativi, questi, sensibilmente inferiori a quelli rilevati alle corrispondenti date del 1979, pari, rispettivamente, a 3.730 mila quintali e a 1.800 mila quintali.

Per quanto riguarda la situazione del mercato, si deve rilevare che i prezzi delle mele sono progressivamente aumentati, passando a gennaio da 32 a 36 mila, a febbraio a 34-37 mila, a marzo a 35-43 mila, ad aprile a 41-47 mila, fino a raggiungere a maggio le 50-56 mila e a giugno le 60 mila lire al quintale.

Tale aumento si è verificato in relazione all'esaurimento degli agrumi e al ritardato afflusso della frutta primaverile, per lo sfavorevole andamento stagionale. Inoltre, le importazioni non hanno influenzato le quotazioni delle mele nazionali, a causa delle limitate giacenze degli altri paesi.

In particolare, dai primi giorni del mese di aprile 1980 ha avuto inizio l'afflusso in Italia di quantità di mele di provenienza dall'emisfero sud, principalmente dal Cile, dall'Argentina e dal Sud Africa. A tutto lo stesso mese, risultavano sbarcati nei porti italiani circa 30 mila quintali di mele di tali paesi, press'a poco la stessa quantità del 1979 alla stessa data.

Dette importazioni derivano da accordi commerciali bilaterali sottoscritti dalla Comunità con il Cile, il Sud Africa, l'Argentina, la Nuova Zelanda e l'Australia. In base a tali accordi, i citati paesi possono esportare verso la CEE contingenti di mele preventivamente concordati.

Nel 1979, il *plafond* globale delle importazioni da tali provenienze, complessivamente concordato dalla Comunità con i detti paesi, ammontò ad oltre 3 milioni di quintali e, per la campagna 1980, gli accordi prevedono una possibile affluenza di oltre 3.500 mila quintali.

È tuttavia da rilevare che nel 1979 le importazioni in Italia di mele dell'emisfe-

ro sud furono di poco più di 35 mila quintali e quest'anno, come si è già innanzi accennato, non dovrebbero discostarsi molto da tale cifra.

Comunque, il Consiglio dei ministri della CEE, su richiesta italiana, con regolamento del 28 maggio 1980, n. 1316/80, ha disposto l'estensione della campagna di commercializzazione delle mele a tutto il mese di giugno, con la conseguente possibilità, da parte delle organizzazioni di produttori, di intervenire sul mercato, e ciò al fine di porre i produttori comunitari in condizione di poter programmare il collocamento delle proprie disponibilità di prodotto in tutta tranquillità.

Infatti, le eventuali giacenze avrebbero potuto, a fine giugno, essere destinate alla beneficenza, oppure — a mezzo di bandi di gara indetti dall'AIMA — alla distillazione per la produzione di alcole.

Come è noto, le spese relative a tali utilizzazioni sono a carico della Comunità, gravando sui fondi della sezione garanzia del FEOGA.

Il Ministro: MARCORÀ.

FERRARI MARTE E FORTE FRANCESCO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — atteso che:

le segreterie provinciali dei sindacati confederali CGIL-CISL-UIL scuola non solo hanno espresso la piena solidarietà al personale del Provveditorato agli studi di Varese, ma hanno assunto ed indicato le stesse rivendicazioni come proprie, assumendole in proprio per la loro soluzione concreta;

la forte e costante carenza di personale rispetto all'organico previsto è fonte di ritardi nei confronti di quanto è diritto dell'utenza e ciò comporta non solo ritardi, ma anche concreti danni economici al personale della scuola —

quali provvedimenti s'intendono assumere per adeguare le entità numeriche del personale alle effettive esigenze affinché lo stesso possa svolgere il proprio lavoro in locali idonei e ad ogni occupato sia riconosciuta la retribuzione spettante in relazione alle effettive mansioni svolte;

quali interventi s'intendono definire perché il personale non sia mantenuto nell'attuale stato di precarietà fra quello del personale e quello della scuola distaccato che fissa una « condizione di emarginazione »;

quali interventi s'intendono concretizzare per una sistemazione in idonei locali della sede del Provveditorato per una più funzionale attività nello svolgimento dei propri compiti istituzionali. (4-03112)

RISPOSTA. — Le preoccupazioni rappresentate, in ordine alla carenza di personale presso l'ufficio scolastico provinciale di Varese, riflettono una situazione comune a diversi provveditorati agli studi del nord ed è determinata da ragioni obiettive, di non facile rimozione.

Infatti, nonostante ogni migliore predisposizione, l'Amministrazione si trova spesso nell'impossibilità di provvedere alla integrale copertura dei posti attuali di organico.

È da tenere presente, al riguardo, che un'aliquota di tali posti rientra nelle disponibilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere destinata ai ruoli unici ed all'occupazione giovanile, mentre altri posti — riservati dalla normativa vigente ai concorsi interni — finiscono con l'essere occupati da personale proveniente da qualifiche inferiori ed intermedie e, quindi, difficilmente disposte a subire trasferimenti.

L'osservanza delle disposizioni vigenti, in materia di pubblici concorsi, comporta, per altro, che i posti vacanti restino tali per tutta la durata dei tempi tecnici necessari al completo espletamento delle relative procedure.

Nel suindicato contesto non può dirsi, tuttavia, che l'organico del provveditorato agli studi di Varese presenti vuoti particolarmente vistosi. Infatti per i 17 posti vacanti nella carriera di concetto amministrativa risultano in parte utilizzati 7 insegnanti elementari collocati fuori ruolo (a norma della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417)

e 26 unità di personale non docente delle segreterie scolastiche. Al succitato ufficio scolastico sono state, inoltre, assegnate altre 5 unità di personale in attuazione della legge n. 285 del 1977 sull'occupazione giovanile.

In ogni caso la situazione della provincia di Varese sarà tenuta nella migliore considerazione, in sede di assegnazione dei vincitori del concorso a 40 posti di segreteria per gli uffici scolastici della Lombardia, recentemente concluso e la cui graduatoria sarà inviata quanto prima alla Corte dei conti per la registrazione.

Il Ministro: SARTI.

FORTE, ALBERINI E BABBINI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero.* — Per conoscere le intenzioni dei due Ministeri, anche in rapporto alle istituzioni comunitarie, onde ovviare alla grave crisi che sta investendo il mercato dei vitelli a causa della scarsità di foraggi, che sospinge alla macellazione.

Il prezzo di vendita sta precipitando e gli allevatori a minor reddito, come quelli da minore capienza di stalle delle zone montane, si trovano a dover cedere le bestie a prezzi che non solo non recuperano i costi di allevamento ma — tenuto conto del deprezzamento della moneta — a volte non riescono a coprire il prezzo di acquisto per la crescita.

Per conoscere se non si intendano adottare misure immediate per prevenire l'aggravarsi della crisi, sia agendo con lo stoccaggio e sia — eventualmente — agendo con blocchi alle frontiere: per altro da applicare con selettività in quanto vi è, al presente, una tendenza all'ascesa internazionale del prezzo della carne, dovuto al ciclo mondiale. Non si vorrebbe che l'intervento, come è sovente accaduto in passato, fosse tardivo, così da aggiungere al danno per i piccoli operatori, particolarmente delle zone montane, le beffe per il consumatore e il lucro per « allevatori che possono attendere » o titolari

di stalle di transito, che svolgono pura funzione commerciale, per non dire speculativa. (4-00648)

RISPOSTA. — La situazione del mercato dei vitelli nel periodo estivo del 1979 è da considerarsi un fenomeno stagionale, che generalmente si ripete tutti gli anni.

I prezzi del bestiame vivo, dopo aver manifestato una tendenza al rialzo nel periodo primaverile sino ai primi di giugno, denunciano una flessione nel corso dei mesi estivi, per riprendersi poi in autunno.

Anche nel 1979 si è ripetuto questo andamento dei prezzi, il cui aumento è culminato alla fine di novembre, quando i prezzi di mercato hanno raggiunto il 100 per cento del prezzo massimo di acquisto all'intervento, tanto che, per due settimane, l'Italia, con decisione autonoma, ha sospeso i conferimenti all'ammasso pubblico gestito dall'AIMA.

Per quanto attiene alla richiesta di misure preventive dirette eventualmente anche a bloccare le importazioni, si rammenta che queste ultime, gravate dal dazio doganale e dal prelievo comunitario, vengono effettuate sulla base di titoli di importazione rilasciati in tutto il territorio della Comunità ed utilizzabili liberamente, specie nei paesi come l'Italia ove la produzione nazionale copre appena il 50 per cento del fabbisogno. Tale regime è volto a salvaguardare gli interessi comunitari e, al tempo stesso, l'approvvigionamento esterno.

Con l'occasione, si rammenta altresì che il piano agricolo nazionale di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, prevede, fra l'altro, linee programmatiche per lo sviluppo della zootecnia nelle aree interne e svantaggiate.

In particolare, per quel che concerne il settore bovino, attraverso l'applicazione di tale piano, sarà possibile, nel periodo 1979-1980 aumentare la consistenza del relativo patrimonio di oltre 500 mila capi, con conseguente aumento del numero dei vitelli.

Inoltre, l'azione specifica prevista nel piano contro la mortalità neo e post-natale dei bovini permetterà nel tempo una ulteriore disponibilità di vitelli.

Il piano prevede, infine, particolarmente nelle aree interne, linee di incremento della produzione foraggera, indispensabile supporto allo sviluppo degli allevamenti.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MARCORÀ.

FORTE. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere se risponda al vero che, su pressioni del sindaco del comune di Talamona, in provincia di Sondrio, la Direzione generale antichità e belle arti si appresterebbe ad eliminare il vincolo ministeriale di carattere storico-artistico stabilito su proposta della Sovrintendenza ai monumenti della Lombardia relativo al muraglione cinquecentesco con inserito arco a tutto tondo in granito cinquecentesco e relativo portale, avente la funzione di sostenere e delimitare il giardino pensile della casa rinascimentale Mazzoni, anche essa oggetto di vincolo ministeriale, assieme al giardino e al muraglione, intesi come organismo architettonico unitario.

Considerato che la strada fiancheggiante il muraglione sito ad est può essere facilmente ampliata verso ovest ove esiste un fondo piano, di aperta campagna, e considerato che l'unico motivo addotto per non effettuare l'ampliamento in tale direzione, ove avrebbe un costo di gran lunga minore che nell'altra, secondo le informazioni in possesso dell'interrogante, è costituito dalla « salvaguardia » di un noce e di un pero selvatico di non più di trenta anni ciascuno, mentre l'abbattimento del muraglione e il restringimento del giardino pensile costituirebbero uno scempio irreversibile del complesso unitario-storico-architettonico, l'interrogante chiede, posto che sia vero che vi è l'intenzione di abolire il vincolo di cui sopra, quali siano, in tal caso, le giustificazioni in termini culturali e se non si sia considerato che la possibile ragione per il non costruire la strada nel sito a minimo costo, con rispetto dei valori ambientali e monumentali, possa essere di lasciare, a privati proprietari, un terreno utile ai loro scopi edificabili, per edilizia residenziale privata.

L'interrogante, mentre chiede che si prenda in esame la situazione, per evitare che vi siano manovre speculative in tale senso, chiede se il Governo intenda dare sulla questione i più ampi ragguagli, per tranquillizzare la pubblica opinione ed i movimenti ed ambienti interessati alla tutela del patrimonio storico-artistico-ambientale della Valtellina. (4-02097)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 20 febbraio 1978 questo Ministero sottopose a vincolo ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, l'immobile denominato casa Mazzoni e relativo giardino con mura di cinta.

A seguito di richiesta dell'amministrazione comunale di Talamona per l'allargamento della strada Caurga di Riva, sulla base dell'esito di un sopralluogo effettuato da un ispettore centrale ed uniformandosi anche al parere espresso sulla questione dal competente comitato di settore, questo Ministero ha ritenuto di dover recepire le istanze comunali volte all'ampliamento e sistemazione della preesistente strada e procedere, di conseguenza, ad una parziale modifica del vincolo gravante sul complesso monumentale in questione, al fine di contemperare le esigenze di tutela monumentale e di salvaguardia dei valori paesistici con le esigenze sociali del territorio in esame.

Il Ministro: BIASINI.

GRIPPO E LEONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga necessario, alla luce dell'esperienza e delle richieste delle associazioni dell'emigrazione, un aggiornamento delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, per quanto riguarda le disposizioni relative all'assegnazione ai lavoratori emigrati di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

In particolare si richiama l'attenzione sulle seguenti constatazioni:

a) le norme di cui all'articolo 2, lettera e) praticamente escludono gli emigrati

da ogni possibilità di assegnazione soprattutto se gli stessi risiedono in paese a « moneta forte » e con tassi di cambio, rispetto all'Italia, elevati. Si chiede di conoscere pertanto se non si ritenga necessario che il reddito dei lavoratori emigrati sia commisurato a quello risultante, a norma dei vigenti contratti collettivi, per i lavoratori sul territorio nazionale di pari mansioni e categoria;

b) i lavoratori emigrati possono difficilmente rispettare il termine di 60 giorni per l'occupazione dell'alloggio, fissato dall'articolo 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica, anche in relazione ai ritardi nel recepimento della comunicazione dell'assegnazione, e per questo motivo riesce loro difficoltoso utilizzare la possibilità di proroga prevista dallo stesso articolo. Si chiede pertanto di conoscere se non si ritenga necessario aumentare congruamente i termini stessi;

c) proprio per la loro assenza dal paese di origine e per la carenza e la lacunosità dell'informazione, gli emigrati si trovano in condizioni nettamente svantaggiate rispetto ai locali per quanto attiene alla conoscenza dei bandi, per cui risultano molto spesso di fatto esclusi dalle assegnazioni. Si chiede pertanto di sapere se non si ritenga necessario ovviare a tale prospettiva riservando una aliquota delle assegnazioni ai lavoratori emigrati.

Gli interroganti chiedono infine di conoscere se non si ritenga che delle commissioni di assegnazioni degli alloggi debba far parte anche un rappresentante degli emigrati, così come avviene per altre categorie di lavoratori, tra l'altro più favorite per la loro residenza sul posto.

(4-03325)

RISPOSTA. — Il limite di reddito per il conseguimento dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica stabilito dall'articolo 2, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, è stato modificato dapprima dall'articolo 10 della legge 16 ottobre 1975, n. 492, poi dall'articolo 22 della

legge 5 agosto 1978, n. 457, consentendosi che dal reddito complessivo del nucleo familiare siano detratte lire 500 mila per ogni figlio a carico con l'ulteriore riduzione del 25 per cento qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi di lavoro dipendente.

Infine il limite stabilito dal suddetto articolo 22/457 è stato ultimamente elevato, fissandolo in lire 5 milioni, dall'articolo 13-bis della legge 15 febbraio 1980, n. 25, di conversione del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629.

Quanto sopra premesso, pur tenendo presenti le difficoltà dei lavoratori emigrati, si ritiene che la proposta formulata alla lettera a) del testo dell'interrogazione introdurrebbe disparità di trattamento, talvolta di considerevole entità, con i lavoratori del territorio nazionale con conseguenze di difficile previsione.

Deve pure dissentirsi da quanto espresso al punto b) dell'interrogazione sia per ragioni di osservanza del principio generale della certezza del reddito che verrebbe disattesa concedendo un termine eccessivamente differito nel tempo rispetto alla consegna dell'alloggio, sia per la necessità di evitare il costante pericolo di occupazione abusiva da parte di non aventi diritto con conseguente turbativa dell'ordine pubblico e deterioramento del patrimonio edilizio.

Tale punto di vista è già stato espresso da questo Ministero in riscontro ad analoga segnalazione del Ministero degli affari esteri.

Riguardo al punto c) si fa presente che il comitato per l'edilizia residenziale ha prospettato, nei criteri in materia di assegnazione di alloggi da proporre al CIPE ai sensi dell'articolo 3, lettera q) della suddetta legge n. 457, la possibilità di uno specifico punteggio per i nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza (emigrati-profughi).

Per quanto concerne infine i rappresentanti degli emigrati da chiamare a far parte delle commissioni di assegnazione alloggi si ritiene che la proposta potrà essere presa in esame dalle Regioni dopo

l'emanazione dei suddetti criteri per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale da parte del CIPE.

Il Ministro: COMPAGNA.

GRIPPO, SCOZIA E LEONE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se risponde al vero la notizia che l'INPS avrebbe in programma la soppressione degli uffici regionali, già centri compartimentali, accentrandone i compiti in uffici interregionali o presso la sede centrale.

Per sapere se non ritenga che tale decisione, se attuata, porrebbe in gravissime difficoltà i lavoratori emigrati allungando i già lunghissimi tempi ai quali debbono sottostare per ottenere l'erogazione delle prestazioni pensionistiche o la loro revisione.

Per sapere se, pertanto, non ritenga, nel caso la notizia risponda a verità, di dover intervenire al fine di evitare un peggioramento della situazione dei lavoratori emigrati rispetto ai loro diritti pensionistici. (4-03394)

RISPOSTA. — La complessa problematica connessa alla trattazione delle pratiche di pensione in regime internazionale è da tempo all'attenzione dell'INPS, al fine di ricercare soluzioni organizzative che consentano di ridurre quanto più possibile l'attesa dei lavoratori interessati.

Le cause del ritardo in cui versa tale settore di attività sono in parte esterne — riguardano la complessità delle norme e procedure internazionali, nonché la difficoltà di acquisire prontamente la documentazione necessaria dai lavoratori e dagli enti pubblici competenti in materia — e in parte interne, e concernono, dette cause, i metodi e le tecniche di lavoro in atto — spesso manuali e ripetitive — oltre che le note carenze di personale.

Premesso che già da tempo sono in funzione uffici interregionali dell'INPS per la trattazione delle pratiche di pensione in regime internazionale, si fa presente che nessuna decisione è stata assunta dall'isti-

tuto circa la soppressione degli uffici regionali e l'accentramento dei compiti relativi presso uffici interregionali o presso la sede centrale.

Allo stato, esiste soltanto una semplice ipotesi di ristrutturazione organizzativa, tra le diverse allo studio degli uffici della direzione generale, ipotesi che riguardano tutte le strutture centrali e periferiche dell'istituto e che contemplano, tra l'altro, la possibilità di estendere a dette pratiche di pensione le procedure automatizzate di liquidazione e di gestione adottate per le pensioni ordinarie, vivamente auspicata, per altro, dalle stesse sedi periferiche e dai rispettivi comitati provinciali.

Il Ministro: FOSCHI.

GUALANDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

se è a conoscenza che l'accentuato malessere e malcontento dei segretari comunali e provinciali è dovuto, in primo luogo, alla mancata riforma del loro stato giuridico ed economico;

perché le ipotesi di accordo, già definite in sede sindacale, non trovano ancora collocazione in un disegno di legge-delega che il Governo ritarda — senza giustificati motivi — a presentare al Parlamento. (4-02878)

RISPOSTA. — La commissione, appositamente istituita per lo studio del nuovo assetto giuridico ed economico dei segretari comunali, nella riunione del 12 maggio 1980, ha approvato il testo definitivo del disegno di legge delega per la riforma dell'ordinamento dei segretari comunali e provinciali.

Tale disegno di legge è stato approvato nella seduta del Consiglio dei ministri del 18 luglio 1980.

Il Ministro: ROGNONI.

GUARRA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se e quali provvedimenti intenda adottare

in ordine allo strano comportamento dell'INPS sede di Benevento nei confronti dell'assicuratore Landone Isidoro nato a S. Giorgio La Molara il 22 agosto 1926 al quale il suddetto Istituto ingiustificatamente nega il dovuto trattamento pensionistico. Infatti il Landone presenta domanda di pensione in data 30 novembre 1974. L'INPS in data 1° luglio 1975 respinge la domanda con la motivazione: « non può far valere negli ultimi cinque anni n. 52 contributi settimanali » e per quanto riguarda la domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione a proseguire l'assicurazione mediante versamenti volontari la domanda viene respinta perché alla data della domanda stessa di pensione risultava iscritto a forma di previdenza sostitutiva.

In data 29 settembre 1975 il Landone presenta ricorso al Comitato provinciale e scaduti i termini senza che sia intervenuta la decisione del Comitato provinciale in data 6 febbraio 1976 presenta ricorso al Comitato regionale. Il 12 gennaio 1978 non avendo ottenuto risposta dal Comitato regionale il Landone presenta ricorso al pretore di Benevento. Nel corso del procedimento ed esattamente in data 25 febbraio 1978 viene comunicato al Landone che il suo ricorso è stato accolto dal Comitato provinciale con la seguente motivazione: « A seguito dell'acquisizione dei nuovi elementi da lei forniti con il ricorso presentato in data 1° luglio 1975 è stato possibile accertare nei suoi confronti la esistenza del requisito contributivo precedentemente denegato per la pensione di invalidità richiesta. Pertanto il Comitato provinciale ha accolto il ricorso. Quanto prima sarà disposta la visita medica per l'accertamento dell'invalidità denunciata. L'INPS non produce gravame avverso questa decisione del Comitato provinciale e chiama il Landone a visita medica. In data 3 maggio 1979 il pretore di Benevento preso atto che l'INPS ha soddisfatto la pretesa avanzata dal Landone dichiara con sentenza cessata fra le parti la materia del contendere e condanna l'INPS al pagamento della metà delle spese processuali. Detta sentenza viene nei termini

imputata dall'INPS ed il giudizio di appello è attualmente in corso. Inopinatamente in data 11 luglio 1979 pendente il giudizio l'INPS invia una lettera all'assicuratore con la quale comunica la revoca dell'autorizzazione ai versamenti volontari poiché: « la concessione in parola è stata determinata da errore di questa Sede ».

L'interrogante chiede come ha potuto il funzionario preposto al servizio interessato, alla pratica oggetto della interrogazione revocare un atto, che ben sapeva non essere stato frutto di un errore, bensì adempimento di una decisione del Comitato provinciale non impugnata dall'Istituto e quindi divenuta definitiva e quando per giunta su di essa vi era stata una decisione dell'autorità giudiziaria ben conosciuta dall'Istituto dato che ha proceduto alla impugnativa. Sembra quindi all'interrogante meritevole di censura chi in dispregio della legge ha compiuto un atto di prevaricazione, dato che non è concesso mutare le posizioni amministrative quando esse sono sottoposte all'esame dell'autorità giudiziaria. (4-00948)

RISPOSTA. — In esecuzione della sentenza emessa in favore del signor Isidoro Landone, nel dicembre 1979 dal tribunale di Benevento, a conclusione della lunga vertenza tra l'INPS e l'anzidetto assicurato, la pratica oggetto della controversia è attualmente in corso di espletamento presso la sede provinciale dell'INPS di Benevento.

Il Ministro: FOSCHI.

MENNITTI. — *Ai Ministri dell'interno e del turismo e spettacolo.* — Per conoscere se non ritengono di dover urgentemente intervenire presso i competenti organi periferici per assicurare il regolare funzionamento del *camping* sito in località Materdomini di Brindisi, sino al 1° luglio ancora chiuso ed in quella data occupato da un consistente numero di campeggiatori italiani e stranieri con temibili conseguenze anche sul piano igienico-sanitario.

L'interrogante fa presente che già lo scorso anno la gestione del *camping* — struttura importantissima per una città che ospita durante i mesi estivi centinaia di migliaia di turisti — è stata portata avanti in maniera abnorme, quasi abusivamente, per via di una controversia intervenuta tra l'EPT di Brindisi e la ditta che aveva ottenuto la sub-concessione, alla quale l'ente per il turismo contestava gravi inadempienze.

La controversia, rimasta purtroppo irrisolta nonostante il lungo tempo trascorso, ha comportato anche una sostanziale inattività da parte del prefetto, del Comune e dello stesso EPT di Brindisi, i quali — tutti interessati, sia pure a diversi livelli di responsabilità — a luglio continuano a discutere senza aver assunto alcuna decisione risolutiva. Da tale situazione l'iniziativa dell'occupazione che crea apprensioni anche di ordine igienico, oltre quelle relative alla regolarità amministrativa delle presenze. (4-00125)

RISPOSTA. — La gestione del *camping* sito in località Materdomini di Brindisi, che insiste su suolo di proprietà demaniale e che è oggetto di annuale concessione in favore dell'ente provinciale per il turismo, ha comportato una controversia tra quell'ente, titolare dell'autorizzazione prefettizia all'apertura del complesso turistico, ed il signor Fausto Urso che ne ha curato negli ultimi anni la gestione.

Quest'ultimo ha, infatti, impugnato davanti al tribunale amministrativo regionale della Puglia il provvedimento prefettizio di revoca di altro atto autorizzativo nel quale lo stesso veniva erroneamente indicato quale titolare e non semplice gestore del complesso extra-alberghiero; da parte sua l'ente provinciale per il turismo ha iniziato azione civile per conseguire il rilascio del campeggio da parte del signor Urso, il cui contratto di gestione è scaduto il 31 dicembre 1977.

Attualmente, ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la competenza al rilascio delle autorizzazioni per l'aper-

tura e la gestione dei campeggi e degli altri complessi extra-alberghieri appartiene ai comuni. Inoltre ai sensi dell'articolo 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, ove l'autorizzazione predetta importi anche licenza per la vendita di alcoolici, la stessa può essere adottata dal comune solo previa comunicazione al prefetto.

In conseguenza di ciò, e proprio per la vendita di bevande alcoliche che veniva effettuata nel *camping* Materdomini, il prefetto di Brindisi, nel compimento della funzione ad esso affidata, ha vistato la autorizzazione rilasciata al signor Urso dal sindaco di Brindisi in data 15 giugno 1979.

Per quanto riguarda, poi, le condizioni igienico-sanitarie del *camping*, si soggiunge che, da un'indagine ispettiva condotta nell'ottobre 1979 dal medico provinciale di Brindisi è risultato che i servizi igienici sono efficienti e distribuiti in modo razionale, che l'approvvigionamento dell'acqua potabile è assicurato in maniera continua mediante collegamento alla rete idrica pugliese e che, pertanto, esse sono da considerarsi normali.

Si soggiunge, infine, che, per la stagione turistica 1980, il *camping*, fornito della necessaria autorizzazione comunale, ha cominciato a funzionare regolarmente.

Il Ministro dell'interno: ROGNONI.

PANI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quale difficoltà incontra la emanazione del prescritto decreto ministeriale per la concessione dell'assegno rinnovabile di cui è titolare l'ex marinaio Ascedu Mario, nato a Gairo (Nuoro) il 7 dicembre 1953 ed ivi residente in via Corsia A, n. 4, certificato di iscrizione n. 3977052, in godimento dal 25 maggio 1974 sino al 24 maggio 1980, non ancora emesso pur essendo da diversi mesi completate le formalità richieste. (4-03738)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha invitato la direzione provinciale del tesoro di Nuoro a prorogare di un anno (sino

al 24 maggio 1981), ai sensi di legge, lo assegno temporaneo di quinta categoria a favore dell'ex marinaio Mario Ascedu di Gairo (Nuoro), nelle more della definizione della pratica di pensione privilegiata, per la quale si è in attesa di conoscere le risultanze dei relativi prescritti accertamenti sanitari.

Il Ministro: LAGORIO.

PARLATO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se - avuta presente la totale, mancata attuazione dell'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, recante norme in favore dei mutilati ed invalidi civili, relativamente alla eliminazione delle « barriere architettoniche » che impediscono di fatto a molti di loro una effettiva vita di relazione - non ritenga di dover disporre che dalle prossime tornate elettorali debbano essere allestiti tutti i seggi in modo da consentire effettivamente l'esercizio del diritto di voto, fino ad ora sostanzialmente loro impedito per la mancata eliminazione, negli edifici pubblici adibiti comunemente a seggi, degli ostacoli fisici che rendono difficilissimo, se non impossibile, l'accesso ai seggi stessi, avuto riguardo alla mancata realizzazione di quanto previsto dagli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, non essendo lecito considerare i mutilati ed invalidi civili quali minorati anche dell'esercizio del loro diritto di voto, come sinora è avvenuto. (4-02021)

RISPOSTA. — La sistemazione dei seggi elettorali in locali strutturati in armonia con la normativa dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, che prevede l'eliminazione delle barriere architettoniche degli invalidi civili, non è stata attuata in occasione delle recenti consultazioni elettorali e regionali ed amministrative non esistendo al momento sedi dotate dei requisiti richiesti dalla predetta disposizione legislativa.

Infatti, atteso che le sedi dei seggi elettorali vengono pressoché totalmente

ubicata in edifici scolastici, il problema della collocazione dei seggi stessi in locali più idonei potrà trovare concreta soluzione solo allorquando la normativa del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 384 sarà stata praticamente attuata in materia di edilizia scolastica.

La possibilità di istituire sezioni elettorali in sedi accessibili agli invalidi sarà, comunque, opportunamente vagliata da questo Ministero in sede di riforma della disciplina dell'elettorato attivo.

Si assicura, infine, che l'Amministrazione dell'interno, come del resto ha già fatto in occasione di precedenti consultazioni popolari, ha diramato, per le predette elezioni amministrative, opportune disposizioni affinché la categoria degli elettori in questione fosse facilitata con ogni mezzo nell'accesso ai seggi elettorali.

Il Ministro: ROGNONI.

PARLATO E GUARRA. — *Ai Ministri degli affari esteri, dei beni culturali e ambientali e dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

se risponda al vero la notizia secondo la quale lo speciale ufficio istituito dall'UNESCO a Venezia, per la salvaguardia e la difesa di questa città dal degrado in cui è stata precipitata, per errori colossali nell'utilizzazione del territorio e per l'assoluta insensibilità della classe politica di governo, centrale e locale, verrebbe chiuso;

se ritengano positivo tale proposito ai fini della salvaguardia di quel museo vivente costituito dall'ineguagliabile patrimonio storico artistico ed ambientale rappresentato dalla città lagunare veneta;

se risponda al vero che l'UNESCO si sarebbe decisa a tanto vista la assoluta inattività di ogni suo sforzo che si è infranto costantemente contro la ottusità delle autorità competenti, solo a parole interessate al salvataggio di Venezia, sempre più difficile per la mancanza di interventi risolutivi sul territorio;

quali passi in concreto siano stati eventualmente compiuti per far recedere

l'UNESCO dal suo proposito che — se attuato — allenterebbe le già esili difese di Venezia dall'attacco continuato dell'industrializzazione selvaggia che ha ingenerato, in uno all'abbandono sostanziale dei suoi valori paesistici ed artistici, l'attuale sfascio della stupenda città lagunare.

(4-02560)

RISPOSTA. — Il direttore generale dell'ufficio UNESCO di Venezia, parlando il 23 aprile 1980 al Consiglio d'Europa ha dichiarato, rispondendo ad un preciso quesito postogli in proposito: « ... nella misura in cui questo ufficio è uno strumento, deve essere mantenuto ove la necessità sia reale, nel quadro dell'azione da condurre a Venezia ».

Inoltre, il presidente del Magistrato alle acque di Venezia ha avuto recentemente un colloquio con la dottoressa Rubin, responsabile per l'UNESCO a Venezia: la suddetta non solo ha ribadito che le notizie di una presunta chiusura dell'ufficio UNESCO a Venezia sono infondate, bensì ha confermato la necessità di potenziarlo anche con l'acquisto di nuovi locali.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: DELLA BRIOTTA.

PARLATO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere:

se abbiano fondamento le pesanti perplessità sollevate dalla Agenzia giornalistica OP in ordine alla legittimità della attività svolta dal « Centro Parlamentare del turismo e dello spettacolo » e se ritenga di dover fugare, ricorrendone la possibilità, ogni dubbio, chiarendo:

a) se detto Centro abbia fini di lucro ed in tal caso chi ne benefici o se, essendo passivo, i suoi bilanci siano mai stati esaminati e come si sia provveduto al loro ripiano;

b) se detto Centro sia munito di regolare licenza di P.S. come previsto dal regio decreto legge n. 2523 del 23 novembre 1936;

c) chi ne sia il « direttore tecnico » previsto dalla normativa vigente;

d) se il detto Centro tenga una ordinaria contabilità fiscale sottoponendosi a tutte le normative previste dalla legge per le « Agenzie di viaggio » e, in mancanza, quale sia la norma in base alla quale abbia potuto derogarvi;

se, avuto riguardo a quanto sopra, l'attività del Centro, per quanto riflette l'organizzazione di viaggi, ma anche l'intermediazione di vendita per i biglietti di pubblici spettacoli, riservi tali prestazioni esclusivamente e tassativamente ai parlamentari o le estenda anche a loro familiari — ed in tal caso fino a quale grado — ed a terzi;

se non ritenga che non possa escludersi che, a tutto avuto riguardo, il Centro svolga attività in danno delle Agenzie di viaggio operanti sotto l'imperio della vigente normativa cui il Centro è invece sottratto, così perpetrando una attività di sleale concorrenza nei confronti degli operatori del settore. (4-02891)

RISPOSTA. — La disciplina delle agenzie di viaggio rientra nella piena competenza delle regioni secondo quanto disposto dall'articolo 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, che ha riservato allo Stato soltanto il nulla osta al rilascio delle licenze a persone fisiche e giuridiche straniere.

Il Ministero tuttavia è in grado di accertare l'esigenza, nel territorio nazionale, di agenzie di viaggi regolarmente autorizzate dal momento che provvede alla periodica pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* dell'elenco per provincia degli uffici viaggi e turismo, uffici turistici e uffici di navigazione e viene, quindi, interpellato circa la denominazione delle nuove agenzie di viaggio dei locali enti provinciali per il turismo che istruiscono le pratiche relative alla apertura di tali agenzie.

Tanto premesso si comunica che, dagli atti in possesso di questa Amministrazione, è da escludere che il centro parlamentare del turismo e dello spettacolo possa essere considerato agenzia di viaggi in quanto non risulta iscritto nel predetto elenco.

Il competente assessorato della regione Lazio, interpellato da questo Ministero, ha poi reso noto, con lettera del 22 maggio 1980, n. 4921/141, che il predetto centro non ha neppure ottenuto il nulla osta, previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 530, per l'organizzazione di viaggi occasionali, senza scopi speculativi, riservati agli associati, in deroga alla norma generale di cui al primo comma dell'articolo 20 del regio decreto-legge n. 2523, il quale fa divieto agli enti e sodalizi di svolgere tali attività se non per il tramite di agenzie autorizzate.

Si fa presente, infine, che la regione Lazio, sollecitata a riferire sui singoli punti oggetto dell'interrogazione con telegramma del 23 giugno 1980 non ha finora fornito alcun altro elemento circa l'attività del centro parlamentare. Ove detti elementi dovessero pervenire saranno tempestivamente comunicati.

Il Sottosegretario di Stato: GARGANO.

PARLATO. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per conoscere:

se risponda al vero che per realizzare il ristorante in esercizio all'interno degli scavi di Pompei si sono cementificati, mercè la realizzazione di una piattaforma di fondazione che costituisce il piano di calpestio di tale ristorante, importanti reperti archeologici, divenuti del tutto inaccessibili per essere stati addirittura così « murati »;

quali iniziative si intendano assumere, ove risponda a verità quanto denunciato, sia in ordine alle responsabilità indiscutibili di chi ha autorizzato a suo tempo tale scempio, sia per la delocalizzazione del ristorante, sempre nell'ambito degli scavi, sia per il recupero del patrimonio archeologico coperto dalla sconcerante iniziativa di costruzione della menzionata piattaforma. (4-02950)

RISPOSTA. — Il luogo su cui insiste il posto di ristoro nell'interno degli scavi di Pompei è stato trasformato, da data

piuttosto remota, con adattamenti moderni per funzioni logistiche di supporto alla vista degli scavi.

In epoca anteriore alla seconda guerra mondiale nell'area in questione erano installati una sala vendita di cartoline e di opuscoli didascalici ed il museo De Prisco, ove si conservavano reperti archeologici dello scavo di una villa di Boscoreale. Detti locali vennero gravemente danneggiati da un bombardamento nel settembre 1943 e furono restaurati nel 1946 secondo l'impianto precedente.

La trasformazione in posto di ristoro venne attuata nel 1954 con contratto di concessione amministrativa dell'intendenza di finanza tra la sovrintendenza archeologica ed il gestore signor Italiano Mario.

Il progetto di trasformazione e restauro venne esaminato ed approvato dall'Amministrazione e, poiché interessava aree già da tempo occupate da strutture moderne, non presentava particolari problemi di natura archeologica se non per quanto riguardava l'ambientazione con il circostante paesaggio monumentale.

I lavori furono eseguiti sotto la direzione scientifica ed il controllo della sovrintendenza archeologica per cui è da escludere ogni distruzione di elementi archeologici in quella fase e nei successivi lavori di trasformazione che furono sempre autorizzati e controllati dall'Amministrazione.

Si deve quindi far risalire il primo impianto a periodo pre-bellico, ma non è stato possibile reperire per detta epoca la documentazione relativa al modo ed ai risultati delle esplorazioni che, sicuramente, sono state preliminarmente eseguite.

Il Ministro: BIASINI.

PARLATO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere:

quali siano i motivi della gravissima crisi derivante dalla mancanza di fertilizzanti (si prevede infatti un *deficit* di ben 700.000 tonnellate, pari al 15 per cento dell'intero consumo nazionale) e quali le conseguenze per l'agricoltura nazionale, già

trascurata largamente dalla miopia ed ambiguità di chi solo a parole esalta la necessità di un suo ruolo centrale nella economia del paese;

quali iniziative si intendono sollecitamente assumere al riguardo e se il *deficit* non sia procurato dalle case produttrici in funzione strumentale di un ulteriore, artificioso rialzo dei già altissimi prezzi;

quale parte del fabbisogno nazionale di fertilizzanti sia coperto dal concime naturale ed in che misura si ritenga che l'eventuale massimo, diffuso sviluppo della zootecnia (che tra l'altro ci allevierebbe dalla sudditanza economica nei confronti di paesi esteri produttori di carne, ai quali siamo paurosamente subalterni) possa contribuire a sostituire i fertilizzanti chimici, dannosissimi — come è noto — per l'ambiente in quanto alterano in misura rilevante l'equilibrio naturale. (4-03291)

RISPOSTA. — Questo Ministero, particolarmente sensibile al problema dell'approvvigionamento dei concimi chimici sul mercato interno, è intervenuto fin dall'11 marzo 1980 presso le società produttrici Montedison e ANIC, nonché presso la Federconsorzi, per invitarle a normalizzare le forniture dei concimi, essenziali in quel periodo specialmente per le colture cerealicole allora in atto.

Nel contempo, questo Ministero — che, come è noto, ha poteri limitati nel settore dell'industria chimica — ha altresì interessato i Ministeri dell'industria e delle partecipazioni statali, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

In particolare, il Ministero delle partecipazioni statali ha fatto presente che la produzione di nitrati in Italia da parte dell'ANIC viene realizzata da anni su impianti utilizzati al massimo della capacità.

Purtroppo, nonostante l'ANIC abbia annullato ogni esportazione di questi prodotti, le capacità produttive risultano insufficienti rispetto alle richieste, il cui incremento sempre più consistente non è stato opportunamente previsto.

In questa particolare stagione, si sono inoltre verificate negli impianti dell'ANIC alcune esigenze di interventi di ma-

nutrizione e conservazione degli stessi, che hanno abbassato la produzione e, quindi, aggravato il divario rispetto alle richieste.

L'ANIC ha cercato di sopperire a questa carenza, mettendo a disposizione degli agricoltori quantità crescenti di urea.

A ciò occorre aggiungere il fermo, cui è da tempo sottoposto un settore dello stabilimento di Priolo, la cui produzione annua raggiunge mediamente l'8-10 per cento della intera produzione nazionale di azotati e composti.

Comunque, anche se questo Ministero non dispone, al momento, di elementi che possano smentire o confermare le previsioni fatte dalla stampa nazionale già nel mese di aprile 1980, di carenze nella disponibilità di concimi, per il 1980, di oltre 700 mila tonnellate, non v'è dubbio che carenze sul mercato nazionale in tale disponibilità possono certamente determinarsi, principalmente in coincidenza con i periodi di più intensi impieghi in agricoltura dei prodotti stessi.

In realtà, le ragioni principali delle dette carenze, a giudizio di questo Ministero vanno ricercate:

nel progressivo incremento dell'impiego di tali prodotti da parte della nostra agricoltura;

nelle difficoltà sempre crescenti che l'industria incontra nell'approvvigionamento delle materie prime e dei prodotti petroliferi, nonché della fluttuazione dei relativi prezzi;

nella mancata adozione di innovazioni tecnologiche da parte delle industrie nazionali del settore e nella conseguente bassa produttività delle industrie stesse;

nei mancati o non tempestivi o insufficienti adeguamenti dei prezzi dei concimi ai costi di produzione, in particolare a quelli delle materie prime, lamentati dalle industrie interessate.

Poiché, d'altra parte, è evidente l'assoluta esigenza che alla nostra agricoltura venga assicurata la necessaria disponibilità di tali indispensabili mezzi di produzione, questo Ministero ritiene di estrema importanza che l'industria nazionale dei fertilizzanti sia posta in grado di far

fronte alla domanda del mercato interno e di mantenere le tradizionali correnti di esportazione.

Conseguentemente, ad avviso di questo Ministero, si rende improcrastinabile porre allo studio per tale specifico settore un serio piano di ristrutturazione e di ammodernamento di taluni comparti ed eventualmente di ulteriore incremento produttivo di altri, e ciò nel contesto più generale del già previsto programma di risanamento dell'industria chimica.

Per quanto riguarda l'effetto dei fertilizzanti nei confronti dell'ambiente, si ritiene che al momento debbano essere esclusi, in linea di massima, azioni negative almeno di un certo rilievo. Preoccupazioni potrebbero derivare da errati impieghi dei concimi azotati fonti di possibili dilavamenti di azoto nitrico. Deve invece sottolinearsi che spetta proprio alla concimazione azotata il merito di sottrarre le produzioni agricole all'alea che le stesse correrebbero di rimanere depresse a seguito di squilibri determinati dalla concorrenza tra attività microbiche ed esigenze alimentari delle piante coltivate.

Si aggiunga che, della gestione della azienda agraria, le tendenze verso una sempre più evidente specializzazione colturale e la intensificazione produttiva portano a concentrare la somministrazione dei fertilizzanti in una unica dose. Vasto interesse al riguardo hanno, infatti, suscitato i fertilizzanti azotati a lento effetto, per i quali mancano ancora, almeno in Italia attendibili, concreti risultati delle sperimentazioni che ne possano consigliare l'uso specie in rapporto al prezzo piuttosto elevato dei predetti formulati.

Circa l'impiego dei fertilizzanti organici, sempre che gli stessi siano reperibili, occorre sottolineare che la funzione insostituibile di questi composti riguarda essenzialmente, da un lato, il mantenimento della struttura del terreno e, dall'altro, l'incremento delle attività microbiologiche.

Per quel che concerne, poi, la possibilità di sopperire con prodotti di origine organica alle necessità delle colture in azoto, fosforo e potassio, si fa osservare che la concimazione organica esalta indubbia-

mente l'attività degli elementi minerali, ma non può sostituirla, soprattutto se si considera che la intensificazione colturale determina nelle produzioni unitarie, spinte a livelli relativamente elevati, conseguenti richieste da parte dei vegetali di maggiori disponibilità degli elementi nutritivi.

Il Ministro: MARCORA.

PARLATO. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per conoscere:

a quale titolo lo Stato percepisca una tassa per l'ingresso alla « Grotta Azzurra » di Capri, essendo questo un bene ambientale per il quale lo Stato stesso, oltretutto, non sostiene alcun onere e che dovrebbe essere aperto alla gratuita fruizione turistica, allo stesso modo in cui — almeno fino ad oggi — i panorami non sono tassabili;

se, comunque, considerato che la « Grotta Azzurra » viene visitata con l'ausilio di battellieri che guadagnano appena da vivere, e che sopportano anzi in proprio molte spese, condivide l'opportunità di escludere da qualsiasi futuro aumento la tassa d'ingresso al detto bene ambientale, onde non far cadere verticalmente il numero dei visitatori. (4-03400)

RISPOSTA. — La tassa d'ingresso alla Grotta azzurra di Capri, venne istituita con regio decreto-legge del 21 ottobre 1926, n. 1931.

Con la creazione dell'alto commissariato per la città e provincia di Napoli, i proventi della tassa in questione vennero devoluti al bilancio del commissariato in misura della metà, mentre l'altra metà veniva devoluta a vantaggio del comune di Capri per opere di carattere estetico nell'isola medesima. Ciò in base all'articolo 4 del regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 344.

Con regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1529, l'amministrazione della Grotta azzurra venne nuovamente affidata al Ministero dell'educazione nazionale, restando però la clausola che la metà della tassa d'ingresso venisse sempre devoluta in favore del comune di Capri.

Con la ricostruzione del comune di Anacapri, venne stabilito che della citata tassa il 40 per cento fosse introitato dallo Stato e la rimanente somma del 60 per cento venisse divisa in parti uguali tra il comune di Capri e quello di Anacapri, con l'impegno da parte degli stessi d'investirla in opere di carattere estetico, atte a tutelare le bellezze naturali dell'isola ed incrementare il turismo.

Da quanto sopra esposto si deduce chiaramente che la Grotta azzurra di Capri è, ed è sempre stata considerata, zona archeologica, sia pure sottomarina e non un bene ambientale; pertanto come zona archeologica, al pari di altre zone archeologiche, è sottoposta alla tassa d'ingresso.

Si fa presente inoltre che nell'anno 1979, la somma riscossa è stata di lire 55.055.400 della quale lire 22.022.160 a favore dello Stato e lire 33.033.240 a favore dei due comuni di Capri e Anacapri.

Per la riscossione della tassa suddetta, la sovrintendenza archeologica di Napoli impiega tre ricevitori ed una motobarca che funge da ricevitoria.

Per quanto riguarda il futuro, si fa presente che è stata recentemente approvata la legge concernente l'istituzione del comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi archeologici dello Stato.

Pertanto il problema relativo all'esclusione della Grotta azzurra dagli aumenti della tassa d'ingresso, dovrà eventualmente essere proposto davanti al comitato predetto.

Il Ministro: BIASINI.

PARLATO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere:

quali siano state le cause dell'incidente verificatosi presso lo stabilimento della SNIA VISCOSA di Malisana di Torviscosa, in provincia di Udine dove, a seguito dello scoppio di un serbatoio, una nube tossica composta da derivati di anidride solforosa trasformati al contatto con l'aria, ha investito l'area dello insediamento industriale e larghissime zone

circostanti, ivi compresi numerosi abitati e ampie estensioni agricole;

se risponda al vero che l'incidente sia dovuto alle cattive condizioni dei materiali e delle apparecchiature la cui manutenzione in questi tempi è scesa sotto i limiti di sicurezza per la politica di risparmio adottata dall'azienda;

se ritengono, per salvaguardare da potenziali incombenti pericoli la salute e la sicurezza e dei lavoratori in fabbrica e dei cittadini, di disporre accurati controlli su tutti gli impianti della SNIA VISCOSA ovunque siti;

quale sia l'esatta dimensione dei danni e chi e quando si provvederà al risarcimento degli stessi ed alla necessaria bonifica territoriale. (4-03424)

RISPOSTA. — È stato interessato in merito a quanto segnalato il commissariato del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia, il quale, sentita la prefettura di Udine, ha riferito che il 30 aprile 1980, alle ore 2,30, all'interno dello stabilimento SNIA di Torviscosa, da un serbatoio contenente *oleum* e parzialmente scoperchiato a causa di uno scoppio, è fuoriuscita dell'anidride solforica. La causa dello scoppio, del tutto accidentale, sarebbe da attribuire alla presenza residua di idrogeno che, per una scarica elettrostatica, avrebbe preso fuoco nell'interno del serbatoio.

La situazione è stata seguita e tenuta sotto controllo sin dal primo momento e, anche per una favorevole condizione meteorologica, non vi è mai stato grave pericolo. L'inquinamento della zona solo per pochi minuti ha raggiunto concentrazioni elevate.

Alle ore 13 l'episodio poteva considerarsi concluso, mentre proseguivano i controlli e le misure cautelari disposte.

D'intesa tra la direzione aziendale e le organizzazioni sindacali, per motivi di sicurezza, l'impianto per la produzione dell'*oleum* è stato chiuso a seguito di un sopralluogo. Non si sono registrate scene di panico e solo pochi abitanti della frazione interessata hanno lasciato le abitazioni ed il posto di lavoro.

L'inquinamento atmosferico ha interessato circa 200 ettari dell'azienda agricola Torvis, di complessivi 4200 ettari, coltivati a mais, frutteti, pioppeti e barbabietole da zucchero.

I danni si aggirerebbero sui 300 milioni.

La prefettura di Udine ha interessato il competente ispettorato provinciale del lavoro per una verifica degli impianti e delle condizioni di sicurezza del lavoro.

Quanto al risarcimento dei danni e alla bonifica territoriale, si rammenta che questo Ministero, su motivata richiesta delle Regioni di volta in volta interessate, può attivare la concessione delle provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, a favore delle aziende agricole danneggiate, soltanto nei casi in cui i danni siano stati causati da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale.

Il Ministro: MARCORÀ.

PAZZAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le ragioni della mancata utilizzazione della nuova sede dell'INPS di Iglesias e le iniziative che verranno assunte per la sollecita apertura dei detti nuovi locali. (4-03267)

RISPOSTA. — Solo recentemente è stata completata la fornitura di attrezzature e mobili e sono stati ultimati gli allacciamenti dell'energia elettrica e delle linee telefoniche, l'avvio dell'attività della sede zonale di Iglesias è fissato a breve scadenza.

L'INPS ha, tuttavia, comunicato che, considerato il perdurare delle difficoltà connesse al reperimento di tutto il personale occorrente, l'attività della sede sarà inizialmente limitata ad alcuni settori di lavoro, con riserva di pervenire gradualmente al completamento dei servizi istituzionali man mano che potrà disporre delle risorse necessarie alla copertura dell'intera dotazione organica.

Il Ministro: FOSCHI.

PAZZAGLIA, FRANCHI E RALLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se sia informato che nella scuola media di Romans (provincia di Gorizia) una docente di musica ha insegnato e fatto cantare dagli studenti la canzone disfattista e offensiva delle forze armate « O Gorizia tu sei maledetta »;

per conoscere altresì quali iniziative intenda assumere per l'adozione delle giuste misure disciplinari a carico di chi insegna ad offendere sentimenti nobilissimi delle popolazioni del confine orientale e valori patriottici. (4-03728)

RISPOSTA. — La canzone cui ha fatto riferimento l'interrogante era stata inserita, insieme ad altri canti, in una ricerca storica, a carattere interdisciplinare sulla grande guerra, assegnata agli allievi della scuola media di Romans d'Isonzo, nel contesto delle attività integrative da programmare nel corso dell'anno — fino ad un massimo di 160 ore — a norma dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517, e della circolare ministeriale del 31 luglio 1978, n. 178.

Il programma delle predette attività era stato, per altro, discusso ed approvato nel corso delle sedute dei consigli di classe, tenutesi nei giorni 11 e 14 gennaio 1980 con la presenza dei genitori, oltre che nella riunione del collegio dei docenti svoltasi il successivo 19 febbraio.

L'insegnante di educazione musicale ha presentato ai ragazzi i canti di due momenti storici particolarmente significativi del clima e dei diversi atteggiamenti dell'epoca: *Va pensiero* e *Inno di Mameli*; *Gorizia* e *Addio del volontario*.

Si precisa che la canzone *Gorizia* è stata ricavata dal testo scolastico *Ora di musica* edizioni La nuova Italia.

Il Ministro: SARTI.

PELLEGATTA E SANTAGATI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che con il documento di accompagnamento del campionario degli agenti e rappresentanti di commercio (decreto

del Presidente della Repubblica n. 627 del 6 ottobre 1978), gli indirizzi e gli atteggiamenti dei diversi uffici IVA in Italia, non sono per niente univoci ed uniformi —:

1) se è sufficiente il documento di accompagnamento del campionario rilasciato dalla ditta mandante, con l'indicazione dei requisiti richiesti dalla norma e cioè: descrizione dei beni (natura, qualità e quantità, aspetto esteriore dei beni e numero dei colli), dati identificativi e codice fiscale dell'agente di commercio, targa dell'automezzo usato, dizione « beni in conto campionario non destinati alla vendita »;

2) se l'agente di commercio può o deve emettere un proprio documento di accompagnamento del campionario in base al modello, e se è previsto per la tentata vendita che riporti tutti i requisiti indicati nel punto precedente;

3) come ci si deve comportare nell'ipotesi di trasporto di solo una parte del campionario;

4) come ci si deve comportare nel caso di affidamento di parte del campionario ai propri sub-agenti;

5) se nell'ipotesi di uso di più automezzi, è sufficiente un unico documento o devono esserne emessi più di uno;

6) come ci si deve comportare qualora sia necessario lasciare a clienti alcuni capi o pezzi del campionario in visione;

7) analogamente come ci si deve comportare nell'ipotesi di eliminazione di parte del campionario, o perché fuori ormai dalla normale produzione o perché fuori uso;

8) quali sono le modalità di comportamento per il campionario che si riceve da una ditta estera;

9) come previsto dalla legge, il documento di accompagnamento del campionario ha la validità di un anno dalla data della sua emissione: si chiede di sapere se i documenti emessi nel 1979, dalla cui data di emissione non è ancora trascorso un anno, sono tuttora validi oppure devono essere rinnovati in base alla nuova normativa in atto dal 1° gennaio 1980, che prevede solo bolle di accompagnamento fornite da rivenditori autoriz-

zati, annotate nel registro di carico bollato dall'Ufficio IVA;

10) come ci si deve comportare per la restituzione del campionario al termine dell'uso;

11) che cosa è previsto per l'agente di commercio che effettua anche la tentata vendita per conto della propria casa mandante.

Data l'importanza dei quesiti rivolti e, onde evitare agli agenti e rappresentanti di commercio di essere soggetti a verbali, contravvenzioni e sanzioni varie, gli interroganti attendono una precisa e puntuale risposta in merito. (4-02797)

RISPOSTA. — In materia di applicazione della normativa sulla bolletta di accompagnamento relativamente ai trasporti di beni in conto campionario, l'Amministrazione finanziaria ha emanato la circolare del 19 marzo 1980, n. 15, della quale è stata curata la massima diffusione.

Ad ogni buon fine si precisa, con riferimento ai punti n. 1) e n. 2) che per il trasporto dei beni inviati dalla ditta mandante ai propri agenti o rappresentanti di commercio, la ditta mandante stessa deve emettere la normale bolla di accompagnamento avente per destinatario l'intermediario e con l'indicazione, come causale del trasporto, dell'invio dei beni non a titolo traslativo ma come campionario. Tale documento, naturalmente, deve essere emesso anche nell'ipotesi di ritiro dei suddetti beni da parte dell'intermediario presso la sede della ditta mandante.

L'agente o il rappresentante di commercio, prima dell'inizio del trasporto dei beni in conto campionario ai fini dell'espletamento della propria attività di intermediazione, deve procedere all'emissione di un proprio documento di accompagnamento con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627.

In particolare, il documento in questione deve essere emesso in duplice esemplare e deve contenere tutti gli elementi indicati nell'articolo 1 del decreto n. 627,

la targa dell'automezzo col quale si effettua il trasporto, e, in luogo del destinatario, la causale: beni in conto campionario non destinati alla vendita.

Tale documento, in assenza di variazioni dei dati in esso indicati, relativi ai beni trasportati, ha validità di un anno dalla data della sua emissione.

Per quanto concerne gli altri quesiti si fa presente quanto segue con riferimento al numero d'ordine indicato dall'interrogante.

3) Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi motivo, il trasporto riguardi parte dei beni costituenti il campionario, il documento deve essere emesso con la indicazione dei beni effettivamente trasportati.

5) Nell'ipotesi di disponibilità e quindi di utilizzazione di più automezzi ovvero di sostituzione dell'automezzo, allo scopo di evitare l'emissione di nuovi documenti accompagnatori, possono essere apposti sul documento originario gli estremi di targa degli automezzi utilizzati o del nuovo automezzo.

6) Nell'ipotesi in cui sia necessario lasciare ai clienti alcuni capi o pezzi del campionario in visione, occorrerà che l'agente o rappresentante di commercio emetta un nuovo documento avente per oggetto la residua parte del campionario.

7) Un nuovo documento sarà pure necessario nella ipotesi di eliminazione di parte del campionario.

8) Per le merci provenienti da una ditta estera l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 627 equipara alla bolla di accompagnamento le bollette doganali di importazione definitiva nonché gli altri documenti doganali sulla base dei quali si consente la estrazione delle merci stesse da parte dell'operatore. Tali documenti esplicano la loro efficacia sostitutiva della bolla solo per il trasporto fino al luogo di destinazione: nella specie fino al domicilio del rappresentante; nulla cambia per quanto concerne gli adempimenti di competenza di quest'ultimo.

9) A partire dal 1° gennaio 1980 il documento di accompagnamento dei beni in conto campionario deve essere emesso utilizzando gli stampati predisposti dalle ti-

pografie autorizzate, ovvero rinnovato, se trattasi di documento emesso nell'anno 1979, ancorché non siano intervenute variazioni di contenuto nel periodo di validità annuale.

10) Nell'ipotesi di restituzione del campionario alla ditta mandante, l'intermediario deve emettere la normale bolla di accompagnamento (mod. A, B o AB) analogamente a quanto previsto per il trasporto del campionario dalla ditta mandante all'intermediario.

Con riferimento poi al punto n. 4 si soggiunge che le modalità avanti esposte tornano applicabili anche nei rapporti tra agente e propri sub-agenti sia per quanto riguarda l'invio o la consegna del campionario e l'eventuale restituzione, sia per quanto riguarda il trasporto del campionario da parte dei suddetti intermediari.

Per quanto concerne infine il quesito di cui al n. 11 si precisa che il trasporto dei beni per tentata vendita trova la sua disciplina nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 627, nell'articolo 9 del decreto ministeriale 29 novembre 1978, nonché nella circolare del 23 dicembre 1978, n. 72.

In particolare, l'articolo 3, primo comma, prevede, innanzitutto, l'obbligo della emissione di un documento accompagnatorio cosiddetto di automezzo, attraverso il quale sarà possibile, in qualunque momento del trasporto, effettuare il controllo della movimentazione dei beni. Tale documento deve essere emesso, prima dell'inizio del trasporto, in duplice esemplare, di cui uno è destinato a rimanere presso la sede o dipendenza dell'impresa che procede alla vendita e l'altro a scortare i beni viaggianti. Esso, datato, numerato e debitamente firmato dal conducente, sempre prima dell'inizio del trasporto, deve contenere i dati di identificazione del cedente, la natura, qualità e quantità dei beni trasportati, gli estremi della targa dell'automezzo c, in luogo dei dati di identificazione del destinatario, la causale: tentata vendita.

Al termine delle operazioni, cioè all'atto del rientro in sede dell'automezzo in quanto concluso il normale giro della

clientela, sull'esemplare del documento destinato a scortare i beni debbono essere annotate le quantità dei beni rimaste invendute, nonché distintamente le quantità dei beni eventualmente ritirati in restituzione o sostituzione.

In tal modo risulta possibile giustificare nel corso del trasporto il carico dei beni ritirati e determinare per differenza le quantità dei beni venduti che debbono trovare riscontro nei documenti emessi all'atto della vendita.

A norma del quinto comma dell'articolo 3, l'annotazione relativa alle quantità dei beni invenduti e di quelli ritirati in restituzione o sostituzione può essere sostituita dalla conservazione del documento di automezzo corredato dai documenti di consegna ordinati cronologicamente per automezzo.

Ed invero il secondo comma del citato articolo 3, stabilisce che il conducente dell'automezzo deve emettere all'atto di ogni consegna il documento previsto dall'articolo 1 del decreto, individuato con gli estremi della targa dell'automezzo; nel caso di mancata annotazione di tali estremi il documento si ha per non emesso con la conseguenza che si rende applicabile la sanzione prevista dall'articolo 7 per l'omessa compilazione.

Anche tale documento deve essere emesso in duplice esemplare, di cui uno di spettanza dell'acquirente, debitamente datato e numerato, e contenente gli elementi di identificazione della ditta cedente, qualità e quantità dei beni ceduti, gli elementi di identificazione dell'acquirente, nonché la qualità e quantità dei beni eventualmente ritirati in restituzione o sostituzione.

In entrambi gli esemplari del documento deve essere apposta la sottoscrizione del conducente, a convalida dei beni eventualmente ritirati in restituzione o sostituzione e del cessionario a convalida dei beni acquistati.

È consentito, ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale l'uso di schede mensili in luogo dei documenti previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 3 del decreto n. 627, a condizione che le

stesse siano sostanzialmente conformi agli allegati G e H del decreto ministeriale.

Si precisa da ultimo che, qualora si renda necessario procedere, durante il giro di distribuzione, alla integrazione del carico, in luogo di un nuovo documento di automezzo è possibile l'emissione di una bolla di accompagnamento integrativa che contenga l'indicazione della ditta e del numero del documento a cui si riferisce.

Il Ministro: REVIGLIO.

PERNICE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali misure intenda adottare per ovviare alla situazione lamentata nella nota n. 545 del distretto scolastico di Trapani, i cui consiglieri residenti nelle isole di Favignana e di Pantelleria non possono partecipare alle sedute, con gravi conseguenze per la efficienza e la funzionalità dello stesso organismo, perché non usufruiscono di alcun rimborso delle spese sostenute, e per quale motivo la direzione generale del personale - V divisione - del Ministero, più volte sollecitata, non ha ritenuto opportuno rispondere a tale nota.

(4-04190)

RISPOSTA. — Questo Ministero non è, in via di massima, contrario alla richiesta contenuta nell'interrogazione, ma occorre tener presente la disposizione contenuta nell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, secondo cui ai componenti degli organi collegiali, a livello distrettuale e provinciale, compete solo il rimborso delle spese di viaggio, mentre il trattamento di missione è previsto, a norma dello stesso articolo, per i soli componenti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Approfondendo, tuttavia, la questione alla luce della normativa specifica contenuta nell'articolo 28 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 - che prevede il trattamento di missione, per servizi compiuti per conto dello Stato, anche a favore di

estranei alle amministrazioni statali - non è da escludere l'estensione di quest'ultima normativa anche ai consiglieri distrettuali, sempreché ricorrano ovviamente le altre condizioni prescritte.

A tale riguardo, il Ministero del tesoro, pur non ravvisando la possibilità di impartire direttive generalizzate ed univoche, ha espresso l'avviso che l'ufficio, da cui è stata disposta la missione, possa valutare, caso per caso, se sussistano o meno i motivi per un eventuale pernottamento fuori sede, che dovrebbe essere in ogni caso autorizzato con provvedimento motivato, e disporre, quindi, il conseguente trattamento di missione.

Delucidazioni in tal senso sono già state fornite dal presidente del consiglio distrettuale n. 60 di Trapani, con nota del 23 maggio 1980, n. 007640.

Il Ministro: SARTI.

PIERINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le ragioni del grave ritardo che l'INPS va accumulando nel ricalcolo della scala mobile e del mancato avvio del lavoro per la ridefinizione delle posizioni contributive degli assistiti con oltre 15 anni di assicurazione;

per conoscere quali misure urgenti il Governo intende assumere per evitare che carenze e ritardi impediscano la puntuale erogazione dei trattamenti pensionistici in scadenza nei prossimi giorni e relativamente alle pensioni di reversibilità, e possano determinare una situazione di confusione e di paralisi a partire dal prossimo mese di luglio quando dovranno essere corrisposti i benefici recentemente approvati dal Parlamento;

per sapere, infine, cosa intenda fare il Governo per ovviare al disagio che comporta per gli assistiti INPS, residenti nei piccoli centri urbani e nella campagna e titolari di pensione in liquidazione provvisoria o, contemporaneamente, di pensioni dirette e indirette, la corresponsione delle pensioni attraverso assegni bancari non trasferibili.

(4-03094)

RISPOSTA. — Per quanto concerne l'erogazione ai titolari di pensione sociale, nonché di pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti, integrate al trattamento minimo, degli aumenti previsti dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, è stato predisposto il pagamento delle relative spettanze con le rate in scadenza nel mese di maggio e nel mese di giugno del 1980, secondo modalità rese note dall'INPS attraverso la stampa e i servizi radio-televisivi. L'ulteriore maggiorazione di lire 10 mila mensili, che la legge citata ha stabilito, con decorrenza 1° luglio 1980, per le pensioni invalidità, vecchiaia e superstiti integrate al trattamento minimo con oltre 15 anni di contribuzione obbligatoria effettiva, potrà essere tempestivamente corrisposta, attraverso una apposita procedura automatizzata, soltanto per una parte delle pensioni stesse; per le rimanenti, le sedi periferiche dell'Istituto stanno già affrontando il complesso lavoro di individuazione ed esame delle pratiche, che purtroppo, considerate le note carenze di personale, non potrà non richiedere tempi più lunghi. L'Istituto ha assicurato che porrà in atto ogni accorgimento al fine di accelerare gli adempimenti necessari.

Per quanto riguarda la perequazione automatica semestrale e le altre provvidenze disposte dalla legge n. 33 del 1980, si rende noto che le relative nuove procedure automatizzate sono in fase di avanzata attuazione.

In ordine a quanto prospettato circa i problemi relativi ai pagamenti effettuati dall'Istituto a mezzo di assegni bancari, si fa presente che detta forma di pagamento viene usata dall'Istituto per i pagamenti *una tantum*, fra cui quelli relativi agli arretrati maturati sulle pensioni di nuova liquidazione fino all'emissione dei documenti definitivi.

Detto titolo, garantito da copertura assicurativa, ammette una possibilità di trasferimento mediante girata, dopo di che l'assegno diviene intrasferibile.

Soltanto nelle province di Roma e di Torino l'INPS ha dovuto adottare temporaneamente la piena intrasferibilità, per

conferire maggiore sicurezza alla circolazione del titolo.

Gli assegni bancari emessi dall'INPS sono generalmente onorati da tutti gli sportelli bancari in campo nazionale e facilmente cambiabili, anche nelle zone non servite da banche, utilizzando la possibilità di girata.

Il Ministro: FOSCHI.

POLITANO, AMBROGIO E MARTORELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se è a conoscenza che il dottor Nicolino Panedigrano di Lamezia Terme (Catanzaro), che aveva presentato domanda al Consiglio superiore della magistratura in data 3 ottobre 1978, protocollo 2284, per essere nominato vicepretore onorario, non ha ottenuto questa nomina per essere stato definito « condizionabile » in quanto iscritto al PCI nelle informazioni dei carabinieri di Lamezia Terme.

Per sapere quali provvedimenti ed iniziative intenda assumere per impedire così assurde ed odiose discriminazioni ed eventualmente una revisione del provvedimento da parte del Consiglio superiore della magistratura. (4-02023)

RISPOSTA. — Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 18 giugno 1980, ha deliberato di non nominare, per il triennio 1980-1982, il dottor procuratore Nicolino Panedigrano vice pretore onorario del mandamento di Maida, avendo lo stesso rinunciato alla nomina con istanza 28 novembre 1979.

Il Ministro: MORLINO.

POLITANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che, a distanza di pochi mesi, una nuova mareggiata si è abbattuta in questi giorni su Catanzaro Lido, aggravando una situazione già pesante, e senza che finora ci sia stato un intervento concreto da parte del Governo, nonostante l'impegno assunto a che la difesa delle coste del mare resti di competenza dello Stato —

1) se intenda ancora mantenere lo impegno verso Catanzaro Lido e le zone

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 AGOSTO 1980

colpite decidendo, senza altra perdita di tempo, lo stanziamento dei fondi necessari sia per il pronto intervento, sia per avviare la realizzazione di una serie di opere di difesa dell'abitato dal mare, impedendo che ogni mareggiata possa procurare danni rilevanti;

2) quali sono i programmi circa il futuro del porto di Catanzaro Lido, mai completato, e per il quale necessitano decisioni definitive, tenuto conto che il mantenimento dell'attuale stato di cose non giova al quartiere, né ai pescatori interessati ad una soluzione adeguata e positiva del problema. (4-02944)

RISPOSTA. — Per quanto concerne la difesa dell'abitato di Catanzaro Lido, si fa presente che a carico dei fondi stanziati dalla legge 29 dicembre 1978, n. 844, è stato disposto il finanziamento di un primo lotto dei lavori di maggiore urgenza per un importo di lire 500 milioni.

Il relativo progetto redatto dall'ufficio del genio civile per le opere marittime di Reggio Calabria è stato restituito all'ufficio stesso, affinché provveda a rielaborarlo sulla base delle indicazioni e dei suggerimenti forniti dal competente dirigente superiore di zona.

In merito poi al futuro del cennato porto, classificato col decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1951, n. 1741, nella prima categoria dei porti nazionali ai fini del rifugio, si informa che la necessità segnalata è ben nota a questa Amministrazione ed essa è tenuta presente nella eventualità che future disponibilità di fondi di bilancio ne consentano la realizzazione.

Il Ministro dei lavori pubblici:

COMPAGNA.

POTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere — considerata la grave crisi in cui si è venuta a trovare la coltura del pomodoro nel Salento, dovuta prevalentemente alla precoce maturazione ed alla carenza di industrie di trasformazione, che attualmente sono in

grado di lavorare solo un decimo del prodotto dell'intera regione, preso atto dello stato di agitazione dei produttori che, particolarmente a Leverano, potrebbe anche degenerare con tutte le conseguenze del caso, —

quali provvedimenti intende adottare per affrontare e risolvere tale situazione di crisi, con interventi su spese di gestione ed attraverso anche l'immediata apertura dei centri di ritiro AIMA, allo scopo di vivificare il mercato, dare respiro alle strutture cooperative di trasformazione e stroncare eventuali speculazioni. (4-00659)

RISPOSTA. — La nostra delegazione a Bruxelles, che da tempo si era battuta in sede comunitaria per ottenere che i ritiri dal mercato dei nove prodotti ortofrutticoli regolamentati fossero ridotti al minimo, ha ottenuto, nel 1978, la emanazione del regolamento n. 1152/78, con il quale la Comunità economica europea ha instaurato un nuovo regime di aiuti alla trasformazione del pomodoro, nonché delle pesche e delle prugne e, dal 1979, anche delle pere *williams* e delle ciliege.

In tal modo, si è evitata la distruzione di ingenti quantità di prodotto fresco, è aumentata l'occupazione delle industrie trasformatrici del settore, si è avuta una calmierazione dei prezzi tale da permettere, in particolare, alla esportazione dei nostri derivati del pomodoro di riconquistare taluni mercati esteri.

Nel 1979, sia per la maggiore garanzia dei prezzi alla produzione e alla trasformazione consentita dalla normativa comunitaria, sia per l'andamento climatico particolarmente favorevole, la produzione del pomodoro ha raggiunto, in Italia, la quantità-*record* di circa 45 milioni di quintali.

In particolare, il caldo torrido verificatosi tra la fine di luglio e l'inizio di agosto, senza soluzione di continuità tra il giorno e la notte, ha causato una maturazione precoce e simultanea del pomodoro in parecchie zone del sud, ivi compreso il Salento, obbligando i produttori ad anticipare i tempi di raccolta e di of-

ferta del prodotto alla industria di trasformazione.

Grossi quantitativi di pomodoro sono quindi affluiti nel giro di pochi giorni presso gli stabilimenti industriali, in un periodo, e cioè all'inizio della campagna, in cui tale massiccia concentrazione di offerta ha trovato gran parte delle aziende impreparate ad assorbirla, anche per colpe non ad esse attribuibili.

Infatti, a causa degli scioperi nel settore metalmeccanico, si sono verificati ritardi nella consegna delle bande stagnate necessarie ad inscatolare il pomodoro lavorato.

Inoltre, gli stessi scioperi hanno causato ritardi notevoli nei tempi previsti per la consegna e la messa a punto dei nuovi impianti, che numerose aziende hanno installato per ampliare ed ammodernare quelli esistenti, utilizzando saggiamente buona parte dei contributi erogati dal FEOGA, tramite l'AIMA, nel corso della campagna precedente.

In presenza di tale situazione di fatto, con le industrie cioè impossibilitate ad assorbire l'enorme quantitativo di pomodoro disponibile che veniva loro offerto a campagna di lavorazione appena iniziata, non rimaneva altra soluzione alle associazioni dei produttori (le quali, occorre ricordare, hanno facoltà autonoma di intervento) che quella di aprire i centri di intervento per il ritiro delle eccedenze, superando, in tal modo, momenti di tensione difficilmente controllabili e assicurando, nel contempo, ai produttori un minimo di reddito per quella parte di prodotto che non avrebbe trovato diversa collocazione.

Le operazioni di ritiro hanno interessato anche la Puglia e in particolare la zona del Salento, per circa 600 mila quintali di prodotto, per i quali l'AIMA ha pagato il prezzo stabilito in sede comunitaria.

I ritiri medesimi, durati il tempo strettamente necessario ad eliminare dal mercato il *surplus* momentaneo di produzione in rapporto alla capacità obbiettiva di lavorazione delle industrie di trasforma-

ne, non solo hanno permesso un allentamento delle gravi tensioni sociali, ma hanno dato respiro alle aziende, permettendo loro di superare le difficoltà iniziali e di organizzarsi al meglio, in modo da pervenire ad una normalizzazione dei rapporti tra industria e agricoltura, tanto è vero che, dopo una fase iniziale di sbandamento, il prosieguo della campagna di trasformazione si è svolto regolarmente.

Complessivamente, i quantitativi di pomodori trasformati hanno raggiunto i 33 milioni di quintali, contro i 22,5 milioni di quintali lavorati nel 1978.

Circa le manovre speculative di alcuni industriali conservieri, intese in particolare a imporre prezzi di cessione inferiori ai minimi stabiliti dall'accordo interprofessionale, si fa presente che il Ministero non aveva mancato di invitare gli assessori regionali e le associazioni dei produttori a vigilare con la massima attenzione affinché, nel caso di accertate irregolarità da parte delle industrie di trasformazione nella osservanza dei contratti di acquisto con i produttori, le industrie medesime venissero escluse dal beneficio dell'aiuto comunitario.

Si aggiunge che, qualora le industrie non avessero pienamente rispettato gli obblighi contrattuali, i produttori avrebbero avuto la possibilità di adire la competente autorità giudiziaria per ottenere il risarcimento del danno sofferto.

Il Ministero, da parte sua, avendo talune associazioni dei produttori della Puglia manifestato dubbi sul corretto operato di alcune industrie di trasformazione, venute in possesso della relativa documentazione, ha immediatamente provveduto a trasmetterla alle procure della Repubblica competenti per territorio, denunciando le ditte in questione per sospetto di tentata truffa aggravata in danno dello Stato ai sensi dell'articolo 640 del codice penale e sospendendo cautelativamente la erogazione dell'aiuto comunitario per quella parte della produzione ottenuta con i contratti di trasformazione oggetto della conseguente indagine giudiziaria.

Il Ministro: MARCORA.

POTÌ. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere —

in relazione alle nuove norme in materia di servizi dell'impiego, di mobilità territoriale dei lavoratori ed integrazione salariale;

premesso che una riforma del collocamento tendente ad agevolare al massimo, snellendo e sburocratizzando le procedure, è una esigenza sentita da più parti;

considerando che per quanto attiene ai capoluoghi pugliesi, si ignora lo stato delle sezioni di collocamento con grosse carenze di personale e di strumenti operativi e non si tiene nel debito conto lo stato precario e deficitario dei mezzi di comunicazione che crea difficoltà di spostamento ai lavoratori per recarsi nelle circoscrizioni per l'iscrizione e le vidimazioni dei libretti di lavoro —

quali provvedimenti si intendano prendere per ovviare a seri e gravi pericoli derivanti dall'eventuale costituzione di sovrastrutture circoscrizionali. (4-02960)

RISPOSTA. — L'istituzione di sezioni circoscrizionali prevista nel disegno di legge sulla riforma del collocamento, attualmente all'esame del Parlamento, tende a dare maggiore efficienza e funzionalità ai servizi del collocamento adeguandone le strutture alle attuali esigenze del mercato del lavoro che richiedono, anche ai fini di una migliore compensazione delle domande e delle offerte di lavoro, campi di operatività più ampi di quelli delle circoscrizioni comunali.

Tra l'altro, tali strutture consentiranno, attraverso la concentrazione in un numero più ristretto di sezioni, una migliore utilizzazione del personale disponibile con conseguente miglioramento della funzione collettiva e con la possibilità di più efficaci interventi in materia di politica attiva dell'impiego.

Per quanto riguarda poi le prospettate difficoltà di spostamento dei lavoratori per recarsi nelle sedi circoscrizionali per gli adempimenti connessi alla loro iscrizione nelle liste di collocamento, si fa presente che il provvedimento citato prevede che

le sezioni circoscrizionali possano operare anche per il tramite di sezioni decentrate, la cui istituzione sarà disposta tenendo conto della necessità di conciliare le esigenze dei lavoratori con le disponibilità di adeguati mezzi di comunicazioni.

Il Ministro: FOSCHI.

RAUTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza del vivissimo, crescente stato di agitazione che si sta determinando tra il personale dell'INAM, soprattutto di quello in provincia, a seguito dei criteri di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, e in particolare degli articoli 13 e 41 relativi al coordinamento ed ai livelli differenziati di professionalità.

Il malcontento deriva dal fatto che, anzitutto, le organizzazioni sindacali si sono arrogate il « diritto » di disporre di « punti » in materia di valutazione che stanno usando in modo « discrezionale » a favore dei loro iscritti; punti che stanno risultando determinanti nella relativa graduatoria, a scapito di quanti — pur essendo nell'identica situazione giuridica e avendo prestato lo stesso servizio — non sono nel « giro » dell'organizzazione sindacale stessa.

Inoltre, la compilazione delle cosiddette « schede informative », per i criteri adottati, si presta a valutazioni contrastanti ponendo in sottordine l'anzianità di servizio e la stessa iscrizione dei nominativi « promossi » avviene, in talune zone, in elenchi di province non di appartenenza e con favoritismi che, spesso, coincidono con l'appartenenza del « favorito » per meriti partitici (come all'interrogante risulta sia avvenuto a Viterbo, dove è stato inoltrato ricorso al TAR).

Che si siano effettuate e si stiano effettuando irregolarità, si desume anche dal fatto che tutta la « operazione », contrariamente alla prassi consolidata, si va svolgendo nella massima « discrezione », per evidente accordo tra l'amministrazione dell'INAM e le organizzazioni sindaca-

li della « triplice », tanto che gli interessati — le migliaia e migliaia di interessati — non sono venuti a conoscenza né della graduatoria né dei punteggi che la dovrebbero giustificare e sono quindi, nella stragrande maggioranza, impossibilitati a difendere — a meno di non adire la via della giustizia amministrativa — i loro interessi legittimi anche da eventuali errori materiali.

Per conoscere altresì, tutto quanto sopra premesso, se non intenda svolgere — con l'urgenza che la gravità del caso impone — una approfondita inchiesta per accertare se gli intendimenti del citato decreto del Presidente della Repubblica non vengano vanificati dall'« accordo » del 18 dicembre 1979 tra l'amministrazione dell'INAM e le organizzazioni sindacali.

(4-02622)

RISPOSTA. — Per l'attuazione di quanto stabilito dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1979 è stato concluso l'accordo fra l'istituto e le organizzazioni sindacali cui si fa cenno nell'interrogazione, con il quale è stato determinato il contingente complessivo delle posizioni di lavoro relative alle qualifiche ed incarichi di coordinamento ed ai livelli differenziati di professionalità per l'INAM e la sua ripartizione fra le diverse qualifiche.

L'accordo stesso è stato firmato, per parte sindacale, da tutte le federazioni che avevano a suo tempo sottoscritto l'ipotesi di accordo relativa al rinnovo del contratto del personale dipendente da enti pubblici (poi emanata con il decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1979), e cioè da quelle aderenti a CISL, CGIL, UIL, CIDA, CISAL, CISAS, CISNAL, CONFIL, nonché dal CUSPP e dalla FLEPAR.

L'articolo 41 prevede, invece, in prima attuazione dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1979, un incremento, una volta tanto, del contingente di cui all'articolo 13 in misura pari al 20 per cento delle qualifiche di collaboratore, assistente, archivista dattilografo e commesso — e corrispondenti

qualifiche del ruolo tecnico — nonché della seconda qualifica professionale. Prevede altresì il conferimento delle posizioni stesse secondo una graduatoria formata dalla commissione del personale e approvata dal consiglio di amministrazione sulla base di criteri stabiliti da un'apposita tabella (allegato n. 5 al decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1979) nei confronti dei dipendenti che alla data del 30 dicembre 1978 avevano svolto, con carattere di continuità e prevalenza da almeno due anni, le relative funzioni senza subire sanzioni disciplinari.

Questi ultimi criteri prevedono l'attribuzione di punteggi secondo coefficienti predeterminati, e con esclusione quindi di ogni discrezionalità, in rapporto alle seguenti tre categorie di titoli:

durata dell'espletamento delle mansioni proprie delle qualifiche di coordinamento e dei livelli differenziali di professionalità;

anzianità nella qualifica rivestita alla data del 30 dicembre 1978;

anzianità di servizio comunque prestato.

Il conferimento delle posizioni di cui trattasi è stato quindi operato sulla base di apposite graduatorie.

Per quanto concerne l'articolo 41 le graduatorie stesse sono state formate applicando i ricordati criteri per la valutazione dei titoli prestabiliti dall'allegato n. 5 al decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1979, i quali — com'è già stato rilevato — non prevedevano l'attribuzione di alcun punteggio discrezionale.

Per la formazione delle graduatorie in applicazione dell'articolo 13 i criteri di valutazione dei titoli sono stati fissati con un provvedimento che ha previsto l'attribuzione di punteggi secondo coefficienti predeterminati, applicabili automaticamente, in rapporto all'anzianità nella qualifica ed allo svolgimento di mansioni proprie delle posizioni di lavoro in questione, nonché di un punteggio relativo all'idoneità ad assolvere le funzioni proprie delle anzidette posizioni di lavoro. L'attribuzione di quest'ultimo punteggio è stata prevista non attraverso valutazioni meramente di-

screzionali, bensì a seguito di una valutazione comportante soltanto una discrezionalità tecnica, da effettuare sulla base di ogni fatto, titolo od atto, certo o documentato, risultante dal fascicolo personale.

Le graduatorie così formate sono uniche, per tutto il territorio nazionale, senza alcuna ripartizione in funzione delle sedi provinciali.

Si fa, comunque, presente che la delibera assunta dall'istituto per disciplinare il conferimento delle predette posizioni di lavoro è stata sottoposta all'approvazione di questo Ministero, quale organo vigilante, che ha già provveduto ad interessare, in termini favorevoli, l'altro organo vigilante che è il Ministero del tesoro.

Il Ministro: FOSCHI.

SANDOMENICO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se al personale dipendente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nei casi di inizio e termine nel corso del mese di una posizione che comporti l'attribuzione di stipendio e indennità ridotti, lo stipendio e l'indennità corrisposti sono calcolati secondo quanto previsto dall'articolo 115 del regolamento organico del personale, entrato in vigore il 15 settembre 1978 a seguito della deliberazione consiliare n. 126 di pari data. (4-03222)

RISPOSTA. — In base alle disposizioni regolamentari dell'INPS in essere prima del 15 settembre 1978, nei casi di inizio o termine nel corso del mese di una posizione che comportava l'attribuzione dello stipendio in misura ridotta, lo stipendio del mese stesso doveva determinarsi riducendo quello tabellare della percentuale non spettante per i giorni, commisurati in ogni caso a trentesimi di mese, di assenza con diritto a retribuzione ridotta.

In base al nuovo regolamento organico del personale, nei casi sopradescritti, lo stipendio del mese va commisurato, per i giorni con diritto alla retribuzione piena, alla somma delle corrispondenti retribuzioni giornaliere calcolate a norma del-

l'articolo 115 del regolamento e, per quelli con retribuzione ridotta, alla somma delle quote percentuali di stipendio spettanti, applicate alla retribuzione giornaliera come sopra determinata, assicurando che, in ogni caso, non si superi l'intero stipendio tabellare.

Per motivi attinenti alla realizzazione delle procedure automatizzate di calcolo delle retribuzioni, viene ancora seguito dall'INPS, in via provvisoria, il criterio di calcolo previsto dalle preesistenti disposizioni.

In sede di realizzazione delle richiamate procedure automatizzate, verrà provveduto alla sistemazione, sulla base delle nuove disposizioni, di tutte le situazioni determinatesi successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni medesime.

Il Ministro: FOSCHI.

SANTAGATI, BAGHINO E PARLATO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se non ritenga di dare sollecito riscontro alla richiesta avanzata con lettera protocollo n. 291175 del 23 luglio 1979 dalla Divisione X della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari del Ministero delle finanze alla Direzione generale, Direzione centrale servizi bancoposta del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di emanare una circolare di rettifica, sostitutiva della circolare n. 8 del 4 giugno 1979, con la quale veniva fornita una erronea interpretazione dell'articolo 2-bis della legge 24 luglio 1978, n. 388, di conversione del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, che disponeva che le speciali marche per cambiali possono essere annullate con il bollo a calendario, oltre che dagli uffici del registro, anche dagli uffici postali.

Invero non si comprende perché la citata circolare abbia precisato che gli uffici postali sono tenuti ad annullare le speciali marche per cambiali, solo quando questi uffici abbiano sede in località, ove non esistano gli uffici del registro, mentre dalla lettura della norma è di pa-

cifica accezione, che oltre gli uffici del registro sono facultati anche gli uffici postali, sicché si impone senza ulteriori indugi la nuova circolare, che da un lato provvede alla corretta interpretazione della norma e dall'altro elimini gli inconvenienti e gli equivoci provocati dall'erronea applicazione della legge. (4-00559)

RISPOSTA. — Le disposizioni contenute nell'articolo 2-bis della legge 24 luglio 1978, n. 388, hanno dato luogo a dubbi interpretativi, cosicché è stato necessario tenere contatti con i competenti organi del Ministero delle finanze allo scopo di definire la corretta applicazione delle norme in materia di annullamento delle marche sulle cambiali.

Si precisa che il predetto dicastero delle finanze aveva espresso il parere, in un primo momento, che gli uffici postali dovessero svolgere l'attività di annullamento delle marche in alternativa a quella degli uffici del registro, ove esistenti.

In seguito, la medesima Amministrazione finanziaria ha invece ritenuto che l'alternativa, cui si è fatto cenno, non riguardi gli uffici ma debba essere interpretata come facoltà del contribuente di presentare le cambiali indifferentemente a qualunque ufficio del registro o a qualsiasi ufficio postale.

Alla luce di tale orientamento e dopo l'opportuno approfondimento della questione, sono state impartite definitive disposizioni agli organi dell'Amministrazione postale nel senso che l'annullamento delle marche sulle cambiali, a richiesta degli interessati, deve essere effettuato dagli uffici postali anche nelle località sedi di uffici del registro.

Il Ministro: DARIDA.

SANTAGATI, GUARRA E TATARELLA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali iniziative abbia assunto o intenda assumere in conseguenza della recente sentenza della Corte costituzionale (n. 5 del 30 gennaio 1980)

che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei valori delle indennità di esproprio fissati dalla cosiddetta legge Bucalossi (n. 10 del 29 gennaio 1977), perché sia ancora possibile la stipula degli atti compromissori di vendita degli immobili costruiti ai sensi della legge 5 agosto 1957, n. 457; e per conoscere se non ritenga comunque di procedere con la massima sollecitudine con autonomo provvedimento governativo, a prescindere dal preannunciato disegno di legge contenente norme provvisorie sulle indennità di espropriazione delle aree edificabili da imputare solo a titolo di acconto, perché possa essere colmato subito il vuoto legislativo verificatosi in ordine alla stima dei prezzi da praticare agli espropri in corso, specie se si tiene conto che vengono a mancare, per effetto della citata sentenza della Corte costituzionale, criteri di certezza valutativa agli operatori economici, ormai impossibilitati a fissare il congruaggio con i valori reali dei prezzi di vendita delle costruzioni operanti nel mercato edilizio.

(4-02540)

RISPOSTA. — In conseguenza della sentenza n. 5 del 31 gennaio 1980 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni della legge 28 gennaio 1977, n. 10, concernente le determinazioni delle indennità di esproprio, questo Ministero ha predisposto un disegno di legge contenente norme provvisorie in merito alle indennità di espropriazione delle aree edificabili da imputare solo a titolo di acconto. Il disegno di legge in questione è stato approvato dal Parlamento.

Inoltre è stata nominata presso questo Ministero una commissione di esperti, esterni all'Amministrazione, presieduta dall'ex presidente della Corte costituzionale Aldo Sandulli, con il compito di studiare i provvedimenti necessari a colmare il vuoto legislativo verificatosi in ordine alla stima dei prezzi da praticare per gli espropri delle aree edificabili.

Il Ministro: COMPAGNA.

SANTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere —

in relazione alla situazione di disagio che va sempre più aumentando ed alle preoccupanti notizie apparse sulla stampa, nonché ai reclami pressanti ed angosciosi di oltre 300 mila lavoratori che attendono la liquidazione della loro pensione sociale da anni e che sono costretti ad una umile ed affannosa sopravvivenza, di fronte alle sperequazioni, alle speculazioni che appaiono di giorno in giorno sui quotidiani;

considerato, inoltre, che il modo di concepire il rapporto Stato-cittadini colpisce come sempre i più poveri ed i più bisognosi, dopo una vita dedicata al lavoro —

quali reali misure il Ministro ed il Governo intendano adottare affinché si ponga effettivo rimedio alle esigenze di questi diseredati;

quali iniziative, inoltre, il Ministro intende adottare affinché gli uffici interessati preposti per queste liquidazioni abbiano gli strumenti idonei ed efficaci, quali sanzioni intenda adottare nei confronti dei settori che risultassero volutamente inadempienti e quali controlli intenda sviluppare nei confronti delle banche a cui in parte vengono date in pagamento le liquidazioni dell'INPS e che all'opposto ritardano nei confronti degli interessati i pagamenti, percependo, ancora una volta, interessi alle spalle delle categorie più bisognose. (4-02873)

RISPOSTA. — Alla data del 31 dicembre 1979, le domande di pensione sociale — inoltrate dai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito superiore ai limiti fissati dalla legge — in trattazione presso tutti gli uffici dell'INPS, erano esattamente 30.149 con un tempo medio di lavorazione pari a circa 4 mesi.

Il maggior numero di reclami contro i ritardi nella liquidazione riguardano, invece, le pensioni di importo medio-basso che, come noto, costituiscono la maggioranza dei trattamenti corrisposti dall'isti-

tuto (dei 12 milioni e mezzo di pensioni erogate, quelle di importo non superiore ai minimi di legge rappresentano l'80 per cento del totale).

I ritardi stessi vanno rapportati sia al numero delle nuove domande di pensione inoltrate ogni anno (oltre un milione), sia al già citato numero complessivo di pensioni in pagamento. La situazione globale dell'istituto dovrebbe però migliorare per effetto delle disposizioni contenute in un disegno di legge recante norme per lo snellimento delle procedure di liquidazione delle pensioni, in corso di presentazione alla Camera.

Per quanto riguarda i rapporti con le banche si rendono noti i criteri generali che sovrintendono al pagamento delle pensioni tramite istituti di credito:

1) il pensionato ha la facoltà di ottenere il pagamento della pensione tramite banca, scelta fra tutte quelle che, sulla piazza, svolgono il relativo servizio per conto dell'INPS;

2) la banca provvede alla esecuzione degli ordini di pagamento con la modalità scelta dal pensionato nell'ambito delle seguenti forme:

a) pagamento allo sportello;

b) emissione e spedizione di assegno circolare al domicilio del pensionato;

c) accreditalimento in conto corrente, se il pensionato è correntista;

3) le date sotto le quali devono essere effettuati i pagamenti sono fissate dal comitato esecutivo dell'INPS in apposito calendario, che viene portato a conoscenza degli interessati a mezzo comunicati stampa o manifesti da affiggere nei locali degli uffici pagatori;

4) i pagamenti delle rate correnti devono essere eseguiti dalle banche tenendo presenti i seguenti criteri:

per l'operazione allo sportello, la rata deve essere corrisposta alla scadenza prevista dal calendario;

per l'operazione di accreditalimento in conto corrente del pensionato, la rata

deve essere disponibile alla scadenza prevista dal calendario;

per l'operazione di emissione e spedizione di assegno circolare, la data di invio del titolo all'indirizzo del pensionato deve coincidere con quella di scadenza della rata;

5) il pagamento delle rate arretrate deve essere effettuato nel giorno in cui l'ordinativo perviene allo sportello bancario, e cioè provvedendo immediatamente, a seconda dei casi:

all'accredito sul conto corrente del pensionato;

all'emissione dell'assegno circolare da inviare al domicilio del pensionato;

a rendere disponibile la somma da pagare allo sportello a presentazione dell'interessato; è conseguenziale che, nel caso di ordinativi inviati in ritardo sulla scadenza, la valuta con cui accreditare le somme sui conti correnti e la data di emissione e di invio dell'assegno circolare devono essere uguali alla data sotto la quale sono disponibili allo sportello le rate per i pensionati che riscuotono in contanti.

In tal modo i pensionati usufruiscono di un uguale trattamento, indipendentemente dalla modalità di pagamento;

6) i pagamenti effettuati vengono addebitati sui conti correnti dell'INPS con valuta giorno di esecuzione o valuta media mensile;

7) l'INPS controlla che gli importi addebitati sui propri conti correnti siano esatti e che la valuta di addebitamento sia conforme ai criteri suesposti.

Il Ministro: FOSCHI.

SERVELLO, RUBINACCI E FRANCHI.
— *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso:

che nella tormentata vicenda degli sfratti, il privilegio che viene riservato,

quasi in modo esclusivo, ai cittadini che debbono rilasciare le abitazioni rispetto a tutte le altre categorie di richiedenti, fa sì che il fenomeno dello sfratto cresca surrettiziamente per effetto delle procedure concordate tra locatori e conduttori in fitto degli appartamenti;

che il dilagante fenomeno degli sfratti non può certo essere risolto, imponendo con interventi legislativi agli enti pubblici previdenziali e assicurativi di concedere le loro disponibilità immobiliari alloggiative esclusivamente ai cittadini sfrattati, in quanto il rimedio è peggiore del male perché, fra l'altro, si determina, da parte degli enti pubblici previdenziali e assicurativi, l'arresto degli investimenti nel settore dell'edilizia abitativa, con ciò aggravando il divario tra la richiesta di abitazioni da parte delle nuove famiglie, degli anziani, dei senza tetto, di coloro che vivono in condizioni di superaffollamento, dei trasferiti per ragioni di lavoro, dei militari in SPE, e l'offerta di nuove abitazioni —

se intendano, una buona volta per tutte, affrontare il dramma degli sfratti con il consentire l'acquisizione in proprietà dell'abitazione mediante concessione diretta di mutui a tassi agevolati secondo le condizioni reddituali degli interessati. (4-02991)

RISPOSTA. — L'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito con modificazioni nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, prevede l'erogazione di mutui assistiti dal contributo statale sugli interessi per l'acquisto di abitazioni al fine di favorire l'accesso alla proprietà della casa tra le categorie meno abbienti.

Inoltre l'articolo 10 della suddetta legge contempla la possibilità della concessione di mutui integrativi qualora i mutui agevolati assistiti da contributo dello Stato non coprano il cento per cento della spesa sostenuta, per l'acquisto dell'area e per la costruzione, ovvero del prezzo d'acquisto dell'alloggio.

Il Ministro dei lavori pubblici:
COMPAGNA.

SILVESTRI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se risponde a verità la notizia secondo cui nella base della aeronautica militare di Ferrara il comandante avrebbe impedito ad un candidato di esporre le proprie idee e di effettuare liberamente la propria propaganda per la elezione dei rappresentanti in seno al COBAR.

L'interrogante chiede in particolare di sapere se gli argomenti censurati (a) proposte sul sistema di documentazione delle note caratteristiche; b) proposte di riforma del codice penale militare; c) proposte di riforma del sistema di avanzamento) siano stati discussi in qualche altra base (Padova, ad esempio) senza l'intervento censorio del comandante.

(4-03241)

RISPOSTA. — Presso la base dell'aeronautica militare di Ferrara la diffusione degli scritti di propaganda si è svolta regolarmente, in ottemperanza alle direttive interforze che hanno stabilito, fra l'altro, il contenimento, al livello di COBAR, di tali dichiarazioni in due fogli di carta da ciclostile. Nella fattispecie rappresentata dall'interrogante un candidato al COBAR è stato invitato a condensare le sue dichiarazioni, sviluppate in tre fogli e mezzo di carta da ciclostile, in due fogli: a riduzione avvenuta il documento di propaganda è stato regolarmente stampato e diffuso.

Quanto alle dedotte censure in merito ai contenuti delle dichiarazioni è da rilevare che esse hanno avuto come oggetto la facoltà di trattare nelle esposizioni, scritte e orali, per la propaganda elettorale, alcuni argomenti quali la documentazione caratteristica, la riforma del codice penale militare e la riforma del sistema di avanzamento del personale, ritenuti, dal comandante stesso, non di competenza del COBAR.

Nella esposizione scritta è stato anche formulato, dal comandante, l'invito a ridurre l'estensione della trattazione per ricondurla nei limiti di due fogli di carta

ciclostile fissati da apposita direttiva dello stato maggiore.

Un nuovo volantino di dimensioni ridotte, ma non modificato negli argomenti succitati, riproposto dall'interessato, è stato pubblicato a cura del comando nella sua veste integrale.

Il Ministro: LAGORIO.

SOSPURI E FRANCHI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere i motivi per i quali il comune di San Miniato (Pisa), nel quadro del piano regolatore, abbia scelto come zona industriale i terreni di Romaiano, terreni paludosi, destinati ad essere «una fogna a cielo aperto», soprattutto per il tipo di industria che vi è installata, quella conciaria, una delle più inquinanti;

per conoscere, altresì, i motivi per i quali detti terreni, dinanzi ad una stima dell'Ufficio del registro di 2.000 lire a metro quadro, vengano pagati in effetti 10.000 lire al metro quadro, consentendo, al già ricchissimo proprietario, profitti enormi.

(4-01914)

RISPOSTA. — Nell'elaborazione del piano regolatore generale, il comune di San Miniato — tenuti presenti i bisogni derivanti dallo sviluppo industriale nel settore della concia di pellame — avvertì la necessità di prevedere nel piano stesso una zona da destinare agli insediamenti produttivi.

La scelta dell'ubicazione di detta zona doveva essere operata tenendo presenti le esigenze di viabilità e soprattutto quelle di trattamento e scarico delle acque reflue, da contemperarsi con quelle ecologiche della popolazione locale, di notevole densità in relazione all'estensione del territorio del comune.

In tale quadro, sentita la categoria imprenditoriale, veniva in un primo tempo prescelta la zona della località Rezzaia, posta fra la statale toscano-romagnola e il fiume Arno. Poiché per la cessione del terreno il proprietario pretendeva una somma ritenuta eccessiva, su richiesta del

Consorzio conciatori di Ponte a Egola, fu stabilito che la zona industriale sorgesse nella località Romaiano, ritenuta altrettanto valida per la vicinanza della strada suddetta, della costruenda superstrada Firenze-Livorno e del fiume Arno, destinato a raccogliere le acque, per la cui depurazione veniva successivamente prevista la costruzione di apposito impianto.

Circa la compravendita del terreno, fra il rispettivo proprietario ed il Consorzio conciatori, nel 1967 venne stipulato un compromesso in base al quale il terreno stesso veniva ceduto al prezzo di lire mille al metro quadrato, con un aumento di lire cento per ogni anno successivo, fino al 1980, dopodiché ogni impegno assunto sarebbe decaduto.

Il terreno della zona interessata fu lottizzato ed ebbe inizio la costruzione dei complessi da parte dei vari acquirenti.

Per quanto riguarda, infine, presunte speculazioni avvenute nella cessione dei terreni, mediante vendite a prezzi superiori a quelli concordati, si comunica che l'autorità giudiziaria di Pisa aveva disposto un'indagine giudiziaria al fine di accertare le sussistenze di eventuali reati.

Gli atti relativi alle dette indagini sono stati, comunque, archiviati con decreto del giudice istruttore del 29 marzo 1980, su conforme richiesta del pubblico ministero.

Il Ministro dell'interno: ROGNONI.

**SOSPURI, ABBATANGELO E VALEN-
SISE.** — *Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza della grave situazione venutasi a creare all'interno della fabbrica Borsini SpA di Sulmona, costruttrice di organi elettronici.

In particolare, per sapere:

a) se è vero che gli accordi raggiunti in data 5 settembre 1977 (comune di Sulmona) in relazione alle operazioni di mobilità, precedentemente concordate presso il Ministero del lavoro, non sono stati rispettati;

b) se non ritiene di dover irrimediabilmente intervenire al fine di garantire in

ogni caso prospettive per il futuro, sia per i livelli, sia per le condizioni occupazionali dei lavoratori dipendenti dalla citata Borsini SpA. (4-03136)

RISPOSTA. — La ditta Borsini di Sulmona, esercente la costruzione di organi elettronici, in base agli accordi stipulati in data 26 luglio 1977 fra la società per azioni Siemens Elettra e società per azioni ACE e la FLM e in data 5 settembre 1977 fra la stessa Borsini e le associazioni sindacali dei lavoratori, avrebbe dovuto assumere le seguenti unità provenienti dalla società ACE:

a) n. 100 unità non oltre il 31 dicembre 1977;

b) n. 50 unità entro il 31 marzo 1978;

c) n. 50 unità entro il 30 settembre 1978.

Come stabilito nell'accordo del 26 luglio 1977, le scadenze relative ai trasferimenti indicati alle precedenti lettere *b)* e *c)* avrebbero potuto subire slittamenti, in quanto condizionate all'ultimazione del nuovo stabilimento sito in strada statale n. 17 di Sulmona.

Premesso che il nuovo stabilimento, la cui ultimazione era prevista verso l'autunno del 1978, è stato ultimato nell'aprile 1979, si riportano, qui di seguito, il numero delle unità occupate dalla ditta Borsini società per azioni:

in data 10 ottobre 1977, n. 62 unità, di cui n. 4 impiegati;

in data 23 ottobre 1977, n. 103 unità di cui n. 4 impiegati;

in data 31 dicembre 1977, n. 105 unità, di cui n. 5 impiegati;

in data 31 marzo 1978, n. 107 unità di cui n. 7 impiegati;

in data 1° aprile 1978 n. 133 unità di cui n. 7 impiegati;

in data 17 aprile 1978 n. 151 unità di cui n. 7 impiegati;

in data 30 settembre 1978 n. 152 unità di cui n. 7 impiegati;

in data 26 aprile 1979 n. 186 unità di cui n. 9 impiegati;

in data 17 settembre 1979 n. 202 unità di cui n. 10 impiegati;

dal 16 febbraio 1980 occupa n. 193 unità, di cui n. 10 impiegati.

Tutto il predetto personale occupato, ad eccezione di n. 4 unità, proviene dalla società ACE di Sulmona.

L'attuale crisi della società è dovuta al fatto che essa ha dovuto abbandonare la produzione di organi elettronici di classe media per iniziare la produzione di organi di classe economica, per i quali è previsto un più favorevole mercato. Quest'ultima produzione potrà essere iniziata non appena la ditta avrà ottenuto il rifornimento di speciali circuiti integrati, già commissionati alla SGS-ATES, unica produttrice. Per tale motivo in relazione all'attuale mancanza di commesse la società ha richiesto l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria dal 17 marzo al 14 giugno 1980 e ha ripresentato domanda per il periodo dal 7 luglio al 27 luglio 1980.

Il Ministro: FOSCHI.

SPINI. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per conoscere:

se sia vero che alcuni mesi addietro sia stato predisposto, nell'ambito degli organi competenti del Ministero della difesa, un progetto di regolamento della Commissione italiana per la storia militare. Tale progetto, che risulta avere riscosso l'approvazione degli studiosi del ramo, mira a trasformare radicalmente questa Commissione, mediante la immissione anche di studiosi « laici », provenienti cioè dal mondo universitario. L'Italia si adeguerebbe così agli altri paesi del mondo, che già vedono un assetto del genere (negli USA gli studiosi non militari sono addirittura in maggioranza);

se sia altresì vero che tale progetto di regolamento si trovi oggi presso il Ministero del tesoro che deve approvarne la parte relativa all'assegnazione di fondi;

se non si ritenga opportuno procedere ad una sollecita definizione della vicenda, tenendo presente che nell'agosto 1980, nel quadro del Congresso internazionale di scienze storiche, si svolgerà a Bucarest la riunione plenaria delle commissioni della storia militare di tutti i paesi del mondo.

In mancanza di approvazione di tale regolamento, l'Italia si troverebbe ad essere rappresentata da una commissione monca, e, di fatto, non adeguata a partecipare, al medesimo livello, alle decisioni relative ai piani di ricerca scientifica e agli organi di coordinamento internazionali. (4-03278)

RISPOSTA. — Lo studio dello statuto della commissione italiana di storia militare, che permetterà l'adeguamento di tale organismo ai corrispondenti omologhi in campo internazionale, è in corso di avanzata elaborazione presso i competenti uffici del Ministero della difesa.

Si assicura che la pratica viene seguita con la massima attenzione, per una sollecita definizione.

Il Ministro della difesa: LAGORIO.

STEGAGNINI, FALCONIO, CARAVITA, CERIONI E VIETTI ANNA MARIA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — premesso che sotto la data del 15 giugno 1974 sono stati transitati in servizio permanente effettivo numerosi brigadieri dell'Arma dei carabinieri provenienti dalla categoria di complemento e già in servizio sin dall'ottobre 1971, in seguito a richiamo; che il periodo di circa 3 anni di servizio prestato in tale posizione non è valido ai fini dell'avanzamento —; quali iniziative intende prendere per evitare che tali sottufficiali abbiano a subire un ingiustificato danno nello sviluppo di carriera e nel trattamento economico.

(4-03047)

RISPOSTA. — Con la legge 18 dicembre 1973, n. 855, il comando generale dell'Arma dei carabinieri venne autorizzato a

disporre per una sola volta, nel termine massimo di un anno dall'entrata in vigore della legge stessa (cioè entro il 17 gennaio 1975), la riammissione in servizio, a domanda dei brigadieri, vicebrigadieri e militari di truppa di età non superiore a 35 anni, ovvero, senza alcun limite di età, di coloro che si fossero trovati in servizio alla data di entrata in vigore della legge, anche se coniugati, purché riconosciuti in possesso dei requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia di riammissione (decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, quale risulta modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1115).

I vicebrigadieri e brigadieri di cui sopra, riammessi in servizio nell'anno 1974, ferma restando la loro anzianità assoluta, sono stati collocati in ruolo dopo l'ultimo pari grado che vi si trovava iscritto all'atto della loro riammissione e ciò al fine di garantire i diritti acquisiti da coloro che non avevano interrotto il servizio.

Si fa presente, inoltre, che il predetto criterio di iscrizione nei ruoli non ha mai dato adito ad alcun rilievo da parte della Corte dei conti, che ha costantemente ammesso a registrazione i relativi decreti.

Il Ministro: LAGORIO.

STERPA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali iniziative il Governo intenda assumere in sede comunitaria e all'interno affinché venga tutelata la produzione di vini italiani.

Premesso infatti che la produzione interna per la campagna 1979-1980 è stimata in 80-85 milioni di ettolitri, con un aumento del 20-25 per cento rispetto alla precedente campagna e che tale situazione si è verificata anche negli altri paesi produttori della Comunità europea, tuttavia all'interrogante risultano i seguenti fatti:

a) che la Francia, con decreto ministeriale del 4 e 8 ottobre, malgrado parere negativo espresso dalla CEE, abbia concesso lo zuccheraggio al 90 per cento della produzione e che la CEE stessa abbia

prorogato l'autorizzazione alla Germania dello zuccheraggio dei vini anche in soluzione acquosa;

b) che le autorità francesi, contro lo spirito comunitario, abbiano disposto limitazioni a metà alle importazioni di vino italiano ed abbiano altresì frapposto ulteriori ostacoli burocratici che rendono ancora più difficoltose le importazioni, il tutto a danno, in particolare, della produzione del Mezzogiorno italiano;

c) che a causa della mancanza di controlli, anche nel corrente anno si stima che circa sei milioni di quintali di uva da tavola che dovrebbe essere stata destinata alla distillazione sia stata invece indirizzata alla produzione del vino;

d) che, sempre a causa della mancanza di controlli, sia continuata, nell'anno 1978-1979, la produzione di vino sofisticato per una quantità stimata di 7-8 milioni di ettolitri come comprova direttamente la quantità di scorte esistenti nel paese alla data del 31 agosto 1979.

Si chiede in particolare se il Governo non intenda assumere iniziative affinché:

1) il Consiglio dei ministri della CEE, in virtù dell'articolo 15 del reg. CEE n. 337/79, assuma urgentemente un provvedimento affinché vengano avviati alla distillazione almeno 10 milioni di ettolitri di vino. Tale provvedimento è particolarmente urgente visto che quello derivante dall'articolo 11 del su richiamato regolamento non ha sortito alcun effetto positivo;

2) venga emanato un decreto da parte del Ministero dell'agricoltura e del Ministero della sanità affinché sia consentita la produzione di zucchero integrale ottenuto da mosto concentrato di uva, liberando così il mercato da un consistente quantitativo di prodotto eccedente;

3) venga disposto il trasferimento da amministrazioni eccedenti di personale o l'utilizzo del personale degli enti disciolti a favore degli enti preposti al controllo delle sofisticazioni e contro la produzione abusiva di vino mediante utilizzo di uve da tavola. (4-01682)

RISPOSTA. — La situazione di crisi del mercato del vino e i problemi in genere del settore vitivinicolo hanno formato oggetto di ampia e approfondita trattazione, in sede di discussione di analoghe interpellanze e interrogazioni, nella seduta del 10 giugno 1980 della Camera dei deputati. Si fa, pertanto, rinvio alle dichiarazioni rese dal Governo in quella occasione.

In questa sede, si precisa che i decreti emanati nel mese di ottobre 1979 dalle autorità francesi in merito all'arricchimento con saccarosio in talune zone viticole della Francia e per determinati vini rientrano nella normativa nazionale e sono conformi alle disposizioni comunitarie di cui all'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 337/79.

La proroga fino al marzo 1984 per l'arricchimento con soluzione idro-zuccherina dei mosti ottenuti dalle vendemmie nella Germania federale è stata concessa nell'ambito del compromesso raggiunto dal Consiglio dei ministri dell'agricoltura della CEE nel corso della riunione dell'11-12 dicembre 1979, in merito al cosiddetto pacchetto vitivinicolo, proposto dalla commissione per la realizzazione del suo programma di azione 1979-1985, volto alla instaurazione progressiva dell'equilibrio del mercato vinicolo comunitario.

Questa pratica enologica è stata prorogata, ponendo però, delle limitazioni rispetto al passato in ordine sia alla zona geografica nella quale la pratica stessa è ammissibile, sia alle varietà di uva (*Riesling* ed *Elbing*) che possono beneficiarne, per una quantità complessiva di poche decine di migliaia di ettolitri di vino. E da aggiungere che il consiglio ha impegnato la commissione ad adoperarsi con ogni mezzo per rendere possibile, durante il periodo di validità di tale proroga, il passaggio dal metodo dello zuccheraggio acquoso ad altri procedimenti, compreso l'impiego di mosto concentrato rettificato.

Nell'ambito del compromesso raggiunto nel corso della citata riunione del Consiglio dei ministri dell'agricoltura, è stato anche previsto l'inserimento del mosto concentrato rettificato (zucchero d'uva) tra i prodotti compresi nell'allegato II del re-

golamento CEE n. 337/79, nonché l'inclusione dello stesso fra le pratiche enologiche ammesse per l'arricchimento delle vendemmie, dei mosti e dei vini ancora in fermentazione.

L'avvio pratico della produzione e dell'impiego dei mosti concentrati rettificati resta, ora, condizionato alla emanazione delle modalità di applicazione che saranno adottate dall'esecutivo comunitario.

Si tratta, quindi, di passare dalla fase sperimentale — per altro già esaurita e con esito soddisfacente anche per gli altri paesi della CEE — a quella della produzione su larga scala, fino a soddisfare tutte le richieste degli operatori del settore.

Per quanto concerne il deprecato fenomeno delle frodi e delle sofisticazioni, si ribadisce, anche in questa sede, che il fenomeno indubbiamente esiste, anche se non assume le dimensioni indicate, e ciò grazie alla assidua ed intensa azione degli organi di vigilanza di questo Ministero, nonché di quelli che operano alle dipendenze dell'amministrazione della sanità e della Guardia di finanza.

Circa, infine, la prospettata carenza di personale nel servizio per la repressione delle frodi, si fa presente che questo Ministero non ha mancato di intervenire nelle sedi competenti, al fine di poter disporre di personale appartenente agli enti disciolti, proprio al fine di destinarlo agli specifici compiti del predetto servizio. Tali interventi, purtroppo, non hanno avuto finora esito positivo.

Si conferma, comunque, l'intendimento del Ministero di prendere le opportune iniziative per il riordinamento e il potenziamento in uomini e mezzi del servizio stesso, al fine di porlo in grado di assolvere più adeguatamente i sempre più difficili e delicati compiti ad esso affidati.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MARCORÀ.

SULLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quale sia il criterio con cui si formano le commissioni per gli esami di maturità.

Sono apparse su grandi quotidiani di informazione numerose lettere al direttore, le quali hanno messo in luce che quest'anno insegnanti ordinari, anche con oltre venti anni di servizio di ruolo, non hanno ricevuto la nomina, mentre sono stati nominati docenti incaricati.

Si è ricordato anche che il quotidiano *La Gazzetta del Mezzogiorno*, in un articolo di prima pagina dello scorso anno, narrò persino il caso di un docente nominato contemporaneamente in duecento sedi per via, a quanto afferma il giornalista, delle molte segnalazioni inserite nel calcolatore elettronico.

L'interrogante è dell'avviso che il Ministero farebbe bene a rendere noti, molti mesi prima dell'esame di maturità, i criteri di formazione delle commissioni, anche quando si fa uso del calcolatore elettronico. Qualunque sistema può essere accettabile (di anzianità, di rotazione, di specifica competenza in determinati settori) purché tale criterio sia adottato con chiarezza e senz'altro che ci siano, non tanto favoritismi, ai quali l'interrogante non vorrebbe assolutamente credere, ma le apparenze di condizioni di comodo a favore di questo o di quell'aspirante alla funzione di commissario. (4-04160)

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito e modificato con la legge 5 aprile 1969, n. 119, i membri delle commissioni giudicatrici degli esami di maturità sono scelti tra i professori di ruolo delle scuole secondarie superiori e tra i docenti che siano in possesso del titolo statale di abilitazione nelle stesse scuole ed abbiano insegnato, per almeno un anno, una delle materie oggetto di esame.

I criteri seguiti, nella scelta dei singoli componenti le suddette commissioni, sono intesi a privilegiare i docenti in possesso di titoli di merito maggiori.

Le istruzioni, necessarie a disciplinare la materia, vengono impartite annualmente con apposite circolari, dirette ai provveditori agli studi con adeguato anticipo rispetto all'inizio delle operazioni di esame.

Per quanto riguarda l'anno scolastico testé conclusosi la circolare ministeriale del 24 gennaio 1980, n. 25, ha disposto che le proposte da parte dei provveditori agli studi, per la costituzione delle commissioni, pervenissero a questo Ministero entro e non oltre il 29 febbraio 1980.

Dal proprio canto il Ministero, ultimata la raccolta delle schede, contenenti i dati relativi ai docenti risultati in possesso dei requisiti previsti dalla succitata legge n. 119 del 1969, trasmette tutto il materiale al centro elaborazione dati, presso l'Istituto tecnico Leonardo da Vinci di Potenza.

I dati stessi vengono perforati su scheda e memorizzati su nastro magnetico, per essere poi elaborati ai fini della formazione delle commissioni di cui trattasi.

Ad operazione compiuta, il centro di elaborazione suindicato fornisce a questo Ministero anche l'elenco di risulta dei docenti non nominati, che viene inviato a tutti i provveditori agli studi, i quali se ne avvalgono per nominare questi ultimi docenti, con precedenza, in sostituzione di quelli rinunciatari.

Si ritiene, pertanto, che le suddette modalità costituiscano sostanzialmente una valida garanzia per la scelta degli insegnanti disponibili ed in possesso dei titoli richiesti, anche se non possono essere del tutto evitati errori e disguidi determinati soprattutto dall'esigenza di tener conto anche delle molteplici sedi di preferenza indicate dagli interessati.

Il rispetto di tale esigenza può comportare, a volte, la mancata nomina di docenti con una certa anzianità che, però, hanno limitato la designazione a poche sedi, richieste anche da colleghi aventi maggiori e diversi titoli preferenziali; viceversa, sedi scarsamente richieste, possono essere assegnate anche a docenti incaricati abilitati, con il minimo di anzianità richiesta.

Si auspica, ad ogni modo, che soluzioni idonee ad evitare possibili inconvenienti possano essere trovate nel contesto dei provvedimenti da adottare per la riforma dell'attuale sistema di esame.

Il Ministro: SARTI.

TAGLIABUE E LODOLINI FRANCE-SCA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

se è a conoscenza dello stato di particolare gravità e disagio in cui si trova la dogana di Pontechiasso-Como, esattamente al valico di Brogeda, con interminabili colonne di automezzi pesanti;

se non ritiene di autorizzare la direzione generale della dogana alla anticipazione dell'apertura della dogana di Brogeda-Como alle ore 6 del mattino per i soli transiti di T.1-T.2-TIR non soggetti alle operazioni di sdoganamento a Pontechiasso perché interessati alle operazioni necessarie in altre dogane. Detta misura, infatti, alleggerirebbe la sosta di questi automezzi pesanti, oggi frammisti a quelli che sono soggetti allo sdoganamento a Pontechiasso per i quali rimane inalterata l'apertura della dogana alle ore 8 del mattino. (4-01020)

RISPOSTA. — D'accordo con le autorità elvetiche, l'orario di apertura della dogana di cui trattasi è stato anticipato alle ore 7 del mattino (ore 6 nella Confederazione elvetica).

Nella attuale situazione non è possibile anticipare ulteriormente l'ora di apertura dell'ufficio italiano.

Il Ministro: REVIGLIO.

TASSONE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che con decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1968, n. 6, venivano unificati i tre comuni di Nicastro, Sambiasi e S. Eufemia Lametia, in Lametia Terme e che nonostante tale unificazione, per quanto concerne il collocamento — sezione lavoro — le tre sezioni continuano ad essere divise ed operano autonomamente, essendo ancora ancorate al principio della territorialità dei tre ex comuni;

considerato che si renderebbe necessario istituire in Lametia Terme una sezione lavoro di « coordinamento » per le altre due sezioni, essendo improponibile

la unificazione dei tre uffici in parola per i disagi che da ciò scaturirebbero alle popolazioni interessate;

ritenute che tale situazione di operatività autonoma dei tre uffici danneggi i lavoratori residenti in Lametia Terme per una serie di motivi economici e sociali —

se è allo studio la possibilità di considerare una delle tre sezioni quale coordinatrice delle altre, al fine di ovviare a gravissimi inconvenienti quali, ad esempio, la non applicabilità della legge 10 febbraio 1961, n. 5, ai lavoratori residenti in Lametia Terme. (4-02703)

RISPOSTA. — La richiesta di costituire come sezione di coordinamento una delle tre sezioni di collocamento di Lametia Terme, dipendenti dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Catanzaro, non può allo stato essere presa in considerazione alla luce della normativa vigente.

Comunque il disegno di legge n. 760, attualmente all'esame del Parlamento, prevede una diversa strutturazione dei servizi di collocamento allo scopo di conseguire maggiore efficienza e funzionalità.

Il Ministro: FOSCHI.

TATARELLA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

a) con decreto ministeriale 20 giugno 1978 furono indetti concorsi distrettuali per la nomina di coadiutori dattilografici giudiziari riservati agli assunti in via provvisoria per 90 giorni;

b) presso la corte d'appello di Bari fu indetto concorso per la copertura di n. 43 posti. Gli idonei risultarono superiori ai posti messi a concorso;

c) l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, prevede la facoltà di aumentare i posti messi a concorso fino a copertura di tutti gli idonei —

per quali motivi, nonostante la nota carenza di personale nel settore della giustizia, non si è avvalso e se intende av-

valersi della facoltà di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, piuttosto che indire nuovi concorsi. (4-01312)

RISPOSTA. — Con il decreto ministeriale 20 giugno 1978 il Ministero di grazia e giustizia ha indetto concorsi distrettuali per esami a posti di coadiutore dattilografo giudiziario riservati al personale non di ruolo assunto a tempo determinato, in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, in legge 10 giugno 1978, n. 271.

Il citato articolo 8 ha fissato, non solo i modi di attribuzione di tutti i 2 mila posti, portati in aumento nel ruolo organico della carriera esecutiva del Ministero dall'articolo 1 dello stesso decreto-legge, ma anche l'ammontare dei posti da attribuire a ciascuno dei singoli concorsi previsti.

Orbene, se si considera che il numero di posti è determinato da una norma imperativa, ne discende che non è possibile avvalersi della facoltà di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il Ministro: MORLINO.

TATARELLA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se, in accoglimento delle richieste dei produttori e lavoratori agricoli pugliesi, specie dopo i casi di violenza e di richiesta ed esazione di tangenti per i lavoratori agricoli di Barletta assunti in zone agricole limitrofe, il Governo ha allo studio misure tendenti alla liberalizzazione della manodopera agricola. (4-01405)

RISPOSTA. — L'articolo 10 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, sul collocamento dei lavoratori agricoli, convertito con modificazioni in legge 11 marzo 1970, n. 83, dispone che chiunque intenda assumere alle proprie dipendenze lavoratori agricoli deve farne richiesta alla sezione

dell'ufficio del lavoro nella cui circoscrizione deve essere eseguita la prestazione di lavoro.

La norma, dettata dalla necessità di non ledere gli interessi dei lavoratori agricoli disponibili *in loco*, non consente agli imprenditori di assumere braccianti che non siano iscritti nelle liste di collocamento del luogo in cui deve essere eseguita la prestazione e vieta, altresì, il passaggio di lavoratori da una azienda ad un'altra ubicate in comuni diversi anche se appartenenti allo stesso titolare.

Nonostante quanto sopra, un gruppo di imprenditori agricoli del comune di Barletta, per la coltivazione di terreni di loro proprietà situati in altra provincia, continua ad avvalersi, in violazione alle disposizioni di legge, di manodopera agricola reperita direttamente in Barletta e che non viene assunta, il più delle volte, nemmeno per il tramite del locale ufficio di collocamento.

Ciò determina il malcontento ed il legittimo risentimento dei braccianti agricoli dei comuni nelle cui circoscrizioni vengono svolti i lavori e nei quali la disponibilità di lavoratori agricoli sarebbe di gran lunga superiore a quella dello stesso comune di Barletta.

Da parte dei datori di lavoro si sostiene che il reperimento diretto di manodopera agricola, in particolare nel corso delle campagne di raccolta, è giustificato dalla urgente necessità di evitare gravi danni ai beni prodotti e dalla impossibilità di rivolgersi tempestivamente ai competenti uffici di collocamento. Tale facoltà di reperimento diretto ai sensi dell'articolo 13 della citata legge n. 83 è prevista solo quando ricorrano motivate ed eccezionali necessità, mentre ormai viene invocata per consuetudine e senza che ne ricorrano i presupposti dai datori di lavoro trasgressori delle norme.

Si ritiene comunque che la istituzione di sezioni circoscrizionali, prevista nel disegno di legge sulla riforma del collocamento, attualmente all'esame del Parlamento tenda a dare maggiore efficienza e funzionalità ai servizi del collocamento adeguandone le strutture alle attuali esigenze

del mercato del lavoro che richiedono, anche ai fini di una migliore compensazione delle domande e delle offerte di lavoro, campi di operatività più ampi di quelli delle circoscrizioni comunali.

Tra l'altro, tali strutture consentiranno, attraverso la concentrazione in un numero più ristretto di sezioni, una migliore utilizzazione del personale disponibile con conseguente miglioramento della funzione collocativa e con la possibilità di più efficaci interventi in materia di politica attiva dell'impiego.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: FOSCHI.

TATARELLA E MENNITTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere - in riferimento alle continue proteste delle categorie agricole interessate - se è a conoscenza dei continui, tradizionali ed esasperanti ritardi per la liquidazione dei danni derivanti dalle calamità dell'ultimo biennio in Puglia da parte della giunta regionale dell'integrazione grano e olio e dei contributi CEE per lo sveltimento dei vigneti in Puglia. (4-03288)

RISPOSTA. — L'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ha trasferito alle Regioni le funzioni amministrative già esercitate da questo Ministero in materia di interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche, di cui alle lettere a), b) e c) della legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura.

Per quanto riguarda i ritardi che si verificerebbero in Puglia nella liquidazione delle provvidenze contributive e creditizie previste dalla citata legge, si assicura che si è provveduto ad interessare in merito la Regione, per il tramite del competente commissariato del Governo.

Circa le integrazioni comunitarie di prezzo, si precisa che, per l'olio di oliva della campagna 1978-79, sono state presentate, da parte degli olivicoltori pugliesi as-

sociati alle quattro associazioni riconosciute UNAPROL, AIPO, CNO e UNASCO, 187.212 domande, delle quali, a tutta la metà del mese di giugno 1980, ne risultavano pagate 186.690 per un importo di lire 40.664.918.655, pari all'anticipo del 70 per cento ammesso dalla regolamentazione comunitaria.

Gli uffici liquidatori hanno in corso gli adempimenti istruttori per il pagamento del saldo del 30 per cento, che potrà essere effettuato dall'AIMA non appena saranno stati compilati i relativi elenchi di liquidazione da parte dell'ente di sviluppo incaricato del relativo servizio.

Per il grano duro prodotto nel 1979, sono pervenute 65.928 domande relative a 422.537 ettari di coltivazione, per un importo di lire 34.261.835.185. Di tali domande, alla data del 30 giugno 1980, ne risultavano pagate 58.856, pari all'89 per cento, relative a 372.167 ettari e per un importo di lire 30.098.253.885.

Anche per il grano duro, si assicura che l'AIMA provvederà subito al pagamento del residuo 10 per cento delle domande, non appena saranno pervenuti i relativi elenchi di liquidazione.

Per quanto riguarda il pagamento dei premi per l'estirpazione dei vigneti, premesso che la concessione di tale aiuto è prevista dal regolamento CEE n. 1163/76 per le campagne 1976-77, 1977-78 e 1978-79 nella misura del 50 per cento a carico del FEOGA e del 50 per cento a carico degli Stati membri, si rammenta che la somma totale necessaria viene anticipata dagli Stati medesimi, i quali, a pagamenti avvenuti, chiederanno alla CEE il rimborso del 50 per cento.

Per quel che concerne l'Italia, questo Ministero ha potuto ottenere dal Tesoro un primo finanziamento di 30 miliardi di lire con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1978, ai sensi della legge 3 ottobre 1977, n. 863, sul finanziamento dei regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno, in relazione all'articolo 189 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957.

Detta somma è stata ripartita tra le Regioni interessate ed è stata destinata al pagamento dei premi relativi alla campagna 1976-77 e al 70 per cento di quelli relativi alla campagna 1977-78.

Risulta che le Regioni hanno complessivamente pagato premi per 16 miliardi di lire, pari al 52 per cento della predetta somma e che, in particolare, la regione Puglia ha utilizzato soltanto il 42 per cento della somma a sua disposizione, dovendo pagare ancora premi per 9 miliardi di lire.

Nell'assicurare che non si è mancato di interessare la Regione per il tramite del competente Commissariato del Governo anche in merito a tale problema, si aggiunge che questo Ministero ha rinnovato la richiesta, avanzata già nell'autunno 1979, al Tesoro, della somma di lire 31 miliardi 350 milioni da ripartire tra le Regioni per il pagamento dei premi relativi al residuo della campagna 1977-78 e alla campagna 1978-79.

Il Ministro: MARCORA.

TATARELLA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — in riferimento all'incidente avvenuto tra Ruvo e Poggiorsini il 20 febbraio 1980 in cui persero la vita 5 giovani militari di leva —:

1) se è vero che lo Stato intende liquidare le famiglie dei deceduti con lire 2.000.000 per « spese funerarie »;

2) se è vero che, qualora il loro reddito non superi lire 1.800.000, alle famiglie spetterebbero, come rimborso per la perdita di figli ventenni, solo lire 35.000 mensili;

3) se, ciò premesso, intende prendere altre doverose azioni risarcitorie. (4-03491)

RISPOSTA. — L'assegno di lire 2 milioni, che il Ministero della difesa corrisponde alla famiglia del soldato deceduto in attività di servizio, non costituisce liquidazione, né è da considerarsi un assegno funerario in senso proprio, ma soltanto un concorso alle spese fornito a titolo di umana solidarietà.

Il trattamento privilegiato ordinario di reversibilità compete al genitore, se ricorrono le seguenti condizioni:

a) aver raggiunto il cinquantottesimo anno di età o essere inabile a proficuo lavoro;

b) non godere di reddito imponibile superiore a lire 2 milioni 400 mila annue.

Solo in caso di perdita dell'unico figlio, tale trattamento — che ammonta a lire 630 mila annue lorde — compete indipendentemente dai requisiti dell'età e delle condizioni economiche.

Si fa, infine, presente che è in avanzata fase di esame presso la VII Commissione permanente della Camera dei deputati, in sede legislativa, un disegno di legge, con il quale si prevede la corresponsione dell'equo indennizzo ai militari di leva, nonché una speciale elargizione ai superstiti dei militari deceduti per effetto di eventi di natura violenta, come è quello cui fa riferimento l'interrogante.

Il Ministro: LAGORIO.

TRANTINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere le ragioni in forza delle quali il Ministro non voglia applicare al concorso a 33 posti di coadiutore dattilografo in prova indetto con decreto ministeriale 20 giugno 1978 la norma più favorevole al potenziamento dell'organico con il rituale aumento del 20 per cento, al fine di contribuire ad attivare il cronico intasamento negli uffici giudiziari in contrasto con i solenni e consueti propositi di efficienza burocratica, sviliti, purtroppo, dalla prassi del disimpegno. (4-01595)

RISPOSTA. — Con il decreto ministeriale 20 giugno 1978 il Ministero di grazia e giustizia ha indetto concorsi distrettuali per esami a posti di coadiutore dattilografo giudiziario riservati al personale non di ruolo assunto a tempo determinato, in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, in legge 10 giugno 1978, n. 271.

Il citato articolo 8 ha fissato, non solo i modi di attribuzione di tutti i 2 mila posti, portati in aumento nel ruolo organico della carriera esecutiva del Ministero dall'articolo 1 dello stesso decreto-legge, ma anche l'ammontare dei posti da attribuire a ciascuno dei singoli concorsi previsti.

Orbene, se si considera che il numero di posti è determinato da una norma imperativa, ne discende che non è possibile avvalersi della facoltà di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il Ministro: MORLINO.

TRANTINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere —

premesso che il decreto-legge 14 aprile 1978 n. 3, convertito in legge 10 giugno 1978, n. 271, prevede la chiusura delle graduatorie degli idonei al concorso per segretari giudiziari, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1973, al 14 aprile 1980;

constatato che dati ufficiali ed oggettivamente incontestabili denunciano la grave carenza di personale negli uffici giudiziari, tale da causare un notevole rallentamento della già lenta macchina giudiziaria ed un progressivo ed inarrestabile peggioramento che fa prevedere, in tempi non lontani, una paralisi completa;

considerato che sono occorsi ben quattro anni per portare a termine il concorso di cui sopra —

se il Ministro non ritenga opportuno, stante i tempi lunghi occorrenti per l'espletamento di un nuovo concorso, intervenire con gli strumenti necessari e con la responsabile urgenza che il caso richiede, per prorogare al 14 aprile 1981 la chiusura delle graduatorie previste invece dalla legge 10 giugno 1978 n. 271 al 14 aprile 1980;

se non ritenga doveroso intervenire nel senso richiesto per sanare una situazione di palese ingiustizia che vuole esclusi candidati risultati idonei con 58/60 e non ancora assunti (a differenza di altri

idonei con lo stesso punteggio) solo perché più giovani;

se ha già previsto interventi, e quali, volti a risolvere in modo organico e si spera definitivo il grave problema dell'amministrazione della giustizia, costretta a vivere alla giornata da una serie di leggine goliardiche e frammentarie, parto di una volontà politica rinunciataria e imputabile, quanto meno, di prolungata latitanza.

(4-02657)

RISPOSTA. — La legge 3 giugno 1980, n. 239, ha stabilito che si provvederà alla copertura delle vacanze della carriera di concetto che si verificheranno fino al 31 dicembre 1980 mediante assunzione degli idonei dei concorsi distrettuali indetti con decreto ministeriale 16 novembre 1973.

Le assunzioni avranno luogo seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale degli idonei che ne abbiano fatto domanda entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Tale soluzione consentirà di dotare entro breve tempo gli uffici giudiziari di personale che, per la natura delle proprie attribuzioni, assista il magistrato nelle istruttorie e nelle udienze civili e penali.

Il Ministro: MORLINO.

TRANTINO, PARLATO E PIROLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se non ritenga equo e urgente assumere in organico come segretari giudiziari i candidati idonei del lontano concorso del 1973, al fine di alleviare il disagio di tante famiglie in frustrante attesa e lo sfascio del settore giudiziario afflitto da carenze paralizzanti (ben 5.800 unità in meno, nel settore dell'impiego di concetto !);

se non consideri opportuno, al fine di rimediare all'emergenza purtroppo perpetuizzata negli uffici giudiziari, abilitare agli orali dell'ultimo concorso per 560 posti nelle cancellerie i candidati che abbiano riportato la sufficienza sugli scritti con punteggio di sei, fiscalmente bandito dalla legittimazione agli orali in tempo che ne reclama l'utilizzazione.

(4-03381)

RISPOSTA. — La legge 3 giugno 1980, n. 239, ha stabilito che si provvederà alla copertura delle vacanze della carriera di concetto che si verificheranno fino al 31 dicembre 1980 mediante assunzione degli idonei dei concorsi distrettuali indetti con decreto ministeriale 16 novembre 1973.

Le assunzioni avranno luogo seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale degli idonei che ne abbiano fatto domanda entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Tale soluzione consentirà di dotare entro breve tempo gli uffici giudiziari di personale che, per la natura delle proprie attribuzioni, assista il magistrato nelle istruttorie e nelle udienze civili e penali.

Per quanto riguarda l'abilitazione agli orali del concorso per cancelliere di coloro che abbiano riportato la sufficienza alle prove scritte con il punteggio di sei si fa presente che, come disposto dall'articolo 8 del bando di concorso in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sono stati ammessi alla prova orale i candidati che hanno riportato una votazione media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Nella valutazione degli elaborati la commissione esaminatrice ha tenuto conto che il limite della sufficienza era fissato in 7/10 ed ha, pertanto, attribuito una votazione inferiore soltanto a quei lavori il cui contenuto e forma erano obiettivamente insufficienti.

E, quindi, da ritenersi fuorviante l'affermazione che abbiano raggiunto la sufficienza i candidati che hanno riportato negli scritti il punteggio di 6/10, in quanto la graduazione dei voti nelle prove di concorso è, come si è detto, formalmente diversa da quella scolastica.

Il Ministro: MORLINO.

TREMAGLIA. — *Ai Ministri del tesoro e degli affari esteri.* — Per conoscere quali sono i motivi che provocano rilevanti ritardi nel pagamento delle pensioni INPS

ai connazionali emigrati all'estero, particolarmente a quelli residenti in Belgio ed Uruguay, e quando si pensa di liquidare a questi gli arretrati per aumenti disposti dal 1° gennaio 1979 e a tutt'oggi ancora non pervenuti.

L'interrogante chiede inoltre di sapere se si è a conoscenza del danno ulteriore che, oltre a quello imputabile agli abituali ritardi dell'INPS, viene procurato ai tanti lavoratori emigrati i quali in maggioranza hanno stretto bisogno della pensione italiana, dagli istituti bancari e specificatamente dalla Krediet Bank belga che, anche quando le pensioni sono pronte per la riscossione trattiene il denaro nelle proprie casse prima di distribuirlo, in attesa del cambio a sé più favorevole, così come hanno denunciato molti lavoratori alla nostra Ambasciata di Bruxelles e come è riportato dalla stampa in lingua italiana che si pubblica in Belgio, e se si pensa di intervenire per evitare nel futuro il ripetersi di sciacallesche speculazioni ai danni dei nostri pensionati che vivono all'estero.

(4-03029)

RISPOSTA. — Le cause che sono alla base dei ritardi lamentati nel pagamento dei ratei di pensione INPS ai connazionali residenti in Uruguay e, in genere, in tutti i paesi extraeuropei con più forte presenza emigratoria italiana, vanno ricercate, oltre che nella macchinosità delle attuali procedure operative, anche in una recente serie di agitazioni del personale dipendente dell'INPS nonché del sovraccarico di lavoro esistente presso il centro elaborazione dati dell'istituto predetto.

Il problema dei ritardi in parola si è fatto particolarmente acuto nel corso del 1979 con gravissimi disagi per i beneficiari residenti all'estero. Per questo motivo, il Ministero degli affari esteri, pur non avendone specifica competenza, ha al riguardo svolto il proprio interessamento, promuovendo presso gli organismi responsabili ogni possibile azione intesa ad eliminare o, quanto meno, a ridurre notevolmente gli inconvenienti, oggetto di giuste lamentele da parte dei nostri emigrati.

Il 27 febbraio 1980 si è tenuta una riunione, presieduta dal mio predecessore con la partecipazione dei responsabili dell'INPS, delle banche incaricate dei pagamenti all'estero e dell'ufficio italiano dei cambi. In tale occasione è stata concordata l'adozione di un nuovo sistema operativo da parte dell'istituto previdenziale italiano e delle banche succitate, che — a quanto assicurato dall'INPS — dovrebbe comportare un miglioramento sostanziale del servizio garantendo la puntualità nel pagamento dei ratei di pensione.

Un primo risultato dell'azione svolta si è ottenuto già a partire dal primo quadrimestre del 1980, i cui ratei di pensione sono stati pagati con ritardi sensibilmente minori di quelli verificatisi nel 1979. Per i pagamenti relativi al secondo quadrimestre, che vengono a cadere nella fase transitoria per il passaggio alla nuova procedura, l'INPS ha assicurato che essi potranno avvenire puntualmente.

Per quanto riguarda, infine, gli arretrati degli aumenti pensionistici relativi al 1979 l'INPS ha comunicato di aver disposto il pagamento delle predette spettanze in data 31 gennaio 1980.

In particolare in Belgio tali spettanze sono state corrisposte alla fine del mese di febbraio 1980.

Sempre in Belgio, dove le pensioni, al pari di quanto avviene negli altri paesi europei, sono pagate a ratei bimestrali, non si sono recentemente verificati rilevanti ritardi; infatti, le pensioni relative al secondo bimestre (marzo-aprile 1980) sono state regolarmente corrisposte (i ratei sono stati inviati il 14 aprile e posti in pagamento il 18 aprile dai corrispondenti belgi, *Kredit bank* e *Société générale*, del Credito italiano). Circa il primo bimestre (gennaio-febbraio 1980) i ratei sono stati regolarmente corrisposti, con un ritardo di pochi giorni solo da parte di uno dei due istituti belgi (*Kredit bank*). A tal proposito, comunque, il nostro consolato in Bruxelles era prontamente intervenuto presso detto istituto bancario per cui, come sopra osservato, le pensioni relative al secondo bimestre sono state corrisposte senza ritardi.

Infine, va ricordato che nell'ambito del sistema monetario europeo (SME), speculazioni sul cambio a breve termine non sono neanche ipotizzabili.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: DELLA BRIOTTA.

TREMAGLIA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se sono vere le voci che corrono negli ambienti giornalistici d'emigrazione, secondo le quali con fondi riservati, sotto forma di abbonamenti, sono stati elargiti finanziamenti occulti ad alcune testate che si pubblicano all'estero, vicino agli ambienti di regime.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere l'entità dei finanziamenti elargiti e con quale criterio sono stati dati tenendo conto che importanti organi da anni presenti nelle nostre comunità emigrate non hanno ricevuto niente. (4-03962)

RISPOSTA. — Sono destituite di fondamento le voci, richiamate nel testo della interrogazione, secondo cui con fondi riservati sarebbero stati elargiti finanziamenti occulti ad alcune testate che si pubblicano all'estero.

Il Sottosegretario di Stato: DELLA BRIOTTA.

URSO SALVATORE, ZAMBON, ANDREONI, ZANIBONI, ZARRO, MARABINI, ASTONE, MORA, PICCOLI MARIA SANTA, SILVESTRI, PELLIZZARI, CAMPAGNOLI, ZUECH, LATTANZIO, BRUNI, MENEGHETTI, RUBINO, MICHELI, SINESIO, FOTI, RUSSO GIUSEPPE, ZURLO, BAMBI, TANTALO, PUCCI, CRISTOFORI, LOMBARDO, FERRARI SILVESTRO, CARLOTTO, CONTU E CASTELLUCCI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali sarebbero gli impedimenti che si frappongono alla conclusione dell'accordo interprofessionale relativo alla campagna del pomodoro 1980.

È a conoscenza degli interroganti che la parte agricola fin dal novembre scorso ha rappresentato al Ministero dell'agricol-

tura la propria disponibilità per realizzare una idonea disciplina del settore che valga a tutelare gli interessi dei produttori agricoli e degli industriali trasformatori e ridurre notevolmente la probabilità di ricorrere ai ritiri dal mercato.

La disciplina proposta verrebbe articolata nei seguenti punti:

fissazione dell'obiettivo nazionale di produzione tenendo conto della effettiva possibilità di collocamento del trasformato anche in relazione alle giacenze derivanti dalla campagna 1979 che come è noto è risultata eccezionale;

affidamento alle associazioni dei produttori dell'esclusiva possibilità di gestire l'intera contrattazione in modo da poter attribuire ai produttori di pomodoro l'entità dell'investimento colturale e ciò per garantire il rispetto dell'obiettivo nazionale fissato;

emanazione da parte del Governo di un apposito decreto-legge che recepisca i termini dell'accordo interprofessionale e riconosca la esclusiva di contrattazione alle associazioni di produttori.

Gli interroganti manifestano inoltre le loro preoccupazioni per la natura di altre proposte emerse in sede di Commissione per la trattativa del pomodoro ed in particolare quella relativa all'impegno di non ritirare prodotto dal mercato da parte delle associazioni dei produttori, eventualità questa che rappresenta invece una tutela del reddito agricolo sancita dalla regolamentazione della CEE. (4-02553)

RISPOSTA. — L'accordo interprofessionale per il pomodoro da destinare all'industria nella campagna 1980 è stato stipulato presso questo Ministero il 26 febbraio 1980.

L'accordo, accogliendo quasi per intero le proposte della parte agricola, ha fissato l'obiettivo nazionale di produzione, cercando di tener conto delle effettive possibilità di collocamento dei prodotti trasformati.

In particolare, il prezzo minimo fissato nell'accordo stesso sarebbe stato riconosciuto soltanto ai produttori che avessero stipulato i contratti di trasformazione en-

tro il 25 marzo 1980 con gli industriali attraverso le associazioni. Qualora vi fosse stata una ulteriore capienza nei programmi delle industrie, dal 28 marzo al 10 aprile le industrie avrebbero potuto contrattare la cessione del pomodoro anche con i produttori non iscritti alle associazioni.

Per altro, poiché alla data del 25 marzo le associazioni dei produttori non avevano ancora contrattato l'intera quantità di produzione a loro disposizione, è stata loro accordata la possibilità di gestire esclusivamente e per intero la contrattazione fino alla data del 10 aprile 1980.

Senonché, anche a tale data le associazioni dei produttori dichiaravano di avere ancora un'eccedenza di produzione da collocare presso le industrie.

Il Ministero, in tale situazione e nella osservanza dell'accordo, che prevede la possibilità di assegnare ulteriori quantità di prodotto ad aziende industriali di nuova costituzione e a quelle industrie che nella campagna precedente avessero avuto produzioni anomale per cause ad esse non imputabili, ha ritenuto, per andare incontro sia alle esigenze del mondo agricolo e in particolare delle associazioni dei produttori e sia alle industrie che si fossero trovate nelle situazioni accennate, di riaprire i termini fino all'8 luglio 1980 esclusivamente per la contrattazione con le associazioni e dal 9 al 10 luglio per quella con i singoli produttori.

In proposito, è da precisare che le limitazioni poste nell'accordo per le singole aziende industriali (livello del 1979, ridotto del 14 per cento per il pomodoro destinato alla pelatura e del 22 per cento per quello destinato al concentrato) restano valide, per cui la contrattazione fino al 10 luglio 1980 può essere effettuata solo dalle industrie di nuova costituzione, da quelle che ne riceveranno espressa autorizzazione dal Ministero e per le quantità aggiuntive che verranno ad esse concesse in relazione a denunce di lavorazione anomale verificatesi nell'anno precedente e da quelle industrie che, alla data del 10 aprile, non avessero raggiunto il *plafond* loro assegnato nell'accordo.

L'impegno, liberamente assunto dalle associazioni, a non aprire centri di ritiro se non per eventi imponderabili è da riguardarsi in connessione con l'impegno delle industrie di assorbire tutta la produzione delle associazioni stesse, nei limiti, beninteso, dell'obiettivo di produzione fissato nell'accordo.

Il Ministro: MARCORÀ.

VALENSISE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le ragioni per le quali l'invalide civile Manzulli Elio, nato a Cosenza il 30 agosto 1920, titolare di pensione INPS I.O. 7021046, codice individuale INPS R.B.C. 21H39, posizione assicurativa 270962, non fruisca ancora dell'integrazione con la pensione di invalidità derivatagli dalle infermità per le quali fin dal 1976 ha dovuto lasciare il lavoro. (4-03490)

RISPOSTA. — La pensione di invalidità n. 7021746 del signor Elio Manzulli, nato il 30 agosto 1920, attualmente in carico alla sede zonale dell'INPS di Crotona (Catanzaro), è stata già integrata secondo quanto richiesto dal titolare ed è in pagamento, nella nuova misura, presso l'ufficio postale di Crotona centrale, sin dal febbraio 1980.

Per quel che concerne la corresponsione degli arretrati maturati fino al dicembre 1979, la pratica relativa è in corso di espletamento.

Il Ministro: FOSCHI.

VISCARDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se:

è vero che in occasione dello svolgimento della prova scritta del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente, bandito dall'INPS e che si doveva tenere il 29 febbraio 1980, i massimi responsabili dell'istituto hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per far sgomberare una delle aule nella quale si erano riuniti in assemblea alcune centinaia di concorrenti;

è vero che la commissione d'esame si apprestava a dettare il tema con circa quattro ore di ritardo e che a questo punto la protesta è divenuta generalizzata;

non giudichi fondate le rimostranze dei dipendenti dell'INPS che si sentono due volte discriminati sia per l'assurdo declassamento operato dalla legge n. 70 del 1975 e dall'ordinamento dei servizi dell'INPS sia dal recente provvedimento legislativo relativo allo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali che prevede, per lo stesso personale parastatale che transiterà nelle USL, il diretto accesso alla qualifica di dirigente per i collaboratori da almeno dieci anni in possesso della laurea o della qualifica di coordinatori al 31 dicembre 1979;

non ritenga più equo e più opportuno, anche per la funzionalità degli enti parastatali, il superamento della legge n. 70 del 1975 per questo aspetto specifico con l'estensione ai dipendenti dell'INPS e degli altri enti del trattamento previsto dal recente provvedimento legislativo per il personale delle USL integrato, ove necessario, dall'obbligo di frequenza di appositi corsi di formazione. (4-02788)

RISPOSTA. — Le operazioni preliminari del concorso (cui erano stati ammessi 1.252 candidati) si sono svolte con regolarità fino a quando — dopo che la maggioranza dei partecipanti aveva preso posto nelle aule — un gruppo di candidati si è riversato sull'ingresso principale ed ha fatto irruzione nell'aula centrale superando, nonostante il tentativo di contenimento messo in atto dai funzionari presenti, i posti di riconoscimento predisposti.

All'interno dell'aula, il gruppo dava inizio a manifestazioni, contestando vivacemente sia i componenti la commissione d'esame, sia i funzionari presenti che tentavano di riportare l'ordine, e asportando dai tavoli le targhette con i nomi dei candidati.

Da tale comportamento i contestatori non desistevano nonostante gli appelli della commissione d'esame, talché quest'ultima, esperiti tutti i possibili tentativi di persua-

sione, chiedeva l'intervento delle forze dell'ordine per lo sgombero dell'aula al fine di potere dare inizio alle prove.

Il ripetersi degli incidenti e la permanenza di un grave e diffuso clima di intimidazione ha indotto la commissione a sospendere la prova.

Le autorità di pubblica sicurezza hanno provveduto a riportare i fatti alla procura della Repubblica per l'accertamento di eventuali responsabilità penali.

Allo stato, per l'INPS e gli altri enti destinatari della legge 70 del 1975, l'indizione del concorso costituisce un atto dovuto, non essendo prevista altra modalità di accesso alla dirigenza.

Giova, per altro, ricordare che presso gli enti in questione la dotazione delle qualifiche dirigenziali è strettamente correlata al numero delle unità organiche in cui gli enti stessi sono ordinati.

Risulta, comunque, che contro tale assetto giuridico sono pendenti alcuni ricorsi e che la stessa Corte costituzionale è stata investita in proposito.

Ovviamente sarà cura di questo Ministero assicurarsi che eventuali decisioni che modifichino detto assetto vengano recepite dall'INPS e dagli altri enti soggetti alla propria vigilanza.

Il Ministro: FOSCHI.

ZANFORLIN. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere —

premessi che nel mese di marzo 1980 nubifragi di straordinaria violenza si sono abbattuti sulla provincia di Rovigo provocando numerosi ed estesi allagamenti di vasti territori della provincia, causando notevolissimi danni alle colture in atto presso molte aziende agricole;

considerato che detto evento calamitoso è seguito ad un lungo periodo di siccità;

rilevato ancora che l'entità dei danni che allo stato attuale si può rilevare è tale da dover ricercare altrove le vere cause di questa ennesima calamità che colpisce l'agricoltura polesana in quanto sono anni che si denuncia il gravissimo stato

di disagio della bonifica polesana, la quale, privata di adeguati e tempestivi finanziamenti pubblici, è generalmente regredita come pressantemente denunciato anche nel XXVII Congresso nazionale sulla bonifica idraulica tenutosi l'8 marzo 1980 a Rovigo da parte dell'Associazione nazionale delle bonifiche;

tenuto conto infine che i consorzi di bonifica devono poter svolgere una assidua azione di vigilanza e di manutenzione perché la esistente rete di canalizzazione consorziale e privata sia sempre nelle migliori condizioni di invaso e di deflusso delle acque allo scopo di ridurre, per quanto possibile, i dannosi ristagni, e che tutto questo lavoro non può essere finanziato dai sia pur cospicui introiti provenienti dai contributi consortili ma deve poter contare su tempestivi e consistenti finanziamenti pubblici —

quando, finalmente, si provvederà a finanziare tutte quelle opere necessarie per dare sicurezza e tranquillità alle popolazioni polesane. (4-03043)

RISPOSTA. — La prefettura di Rovigo, interessata in merito per il tramite del commissariato del Governo nella regione Veneto, ha riferito che, nel marzo 1980, si sono avute in quella provincia precipitazioni atmosferiche particolarmente intense, pari a 150,2 millimetri di gran lunga superiori alla media di 53,1 millimetri, registrata nel mese di marzo degli ultimi quattro anni.

A causa di tale eccezionale fenomeno e della particolare configurazione del territorio, tutto classificato di bonifica, gli impianti di pertinenza dei singoli consorzi di bonifica per lo smaltimento delle acque piovane non sono stati in grado di prosciugare i terreni, specie nel territorio dei comuni di Lendinara e di Canda, con conseguenti danni, dovuti al ristagno delle acque, alle colture in atto e in particolare a quelle del frumento, della bietola e della patata.

Pur tenendo conto della eccezionalità del fenomeno e della circostanza che l'aggravamento del ristagno delle acque è sta-

to anche determinato dalla scarsa efficienza della rete scolante delle singole aziende. La prefettura ha prospettato l'esigenza che il problema venga esaminato nelle sedi competenti, al fine di apprestare i mezzi finanziari necessari per provvedere al potenziamento delle stazioni di pompaggio e della rete di raccolta di pertinenza di numerosi consorzi di bonifica, che avrebbero già programmato l'esecuzione delle opere relative.

Al riguardo, si premette che, almeno a tutt'oggi, nessuna motivata proposta è pervenuta dalla regione Veneto in ordine agli interventi ritenuti attuabili a norma della legge 25 maggio 1970, n. 364, a favore delle aziende agricole danneggiate dalle predette avversità atmosferiche. Conseguentemente, questo Ministero non ha potuto emettere il decreto di dichiarazione del carattere di eccezionalità delle avversità medesime, necessario per rendere operanti, a favore delle aziende agricole danneggiate, le provvidenze previste dalla citata legge.

Per quanto riguarda poi lo stato di disagio della bonifica polesana, prospettato dall'interrogante e confermato dalla prefettura, va riconosciuto che, effettivamente, gli interventi di manutenzione delle opere idrauliche non si sono susseguiti con la dovuta puntualità, attraverso una azione sistematica che ne garantisse l'efficienza piena e continuativa, e ciò per la insufficienza dei fondi disponibili.

Infatti, per quanto attiene agli interventi di competenza di questo Ministero, gli stanziamenti globali per la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica non hanno superato, negli ultimi anni, l'importo di 1.500 milioni di lire per esercizio finanziario, a fronte di esigenze, richieste e documentate da parte di questo stesso Ministero, dell'ordine di 4-5 mila milioni di lire all'anno.

Su tale ridottissimo stanziamento, riferito all'intero territorio nazionale, è stato possibile assegnare a consorzi di bonifica del Veneto, fino al 1979, lire 500 milioni annui, che sono stati destinati a coprire spese di manutenzione per interventi già

effettuati negli anni precedenti e non coperti dai relativi finanziamenti statali.

Anche per il 1980 questo Ministero ha disponibilità globali di bilancio, per il titolo anzidetto, di 1.500 milioni per tutto il territorio nazionale, e non si può escludere che, in sede di riparto, pure nella oggettiva difficoltà di considerare adeguatamente le imperiose e urgenti necessità di altri territori, ai consorzi del Veneto possa essere assegnata una somma non inferiore a quella degli esercizi decorsi.

A siffatte esigenze non è stato possibile provvedere neppure con i fondi della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (*Quadrifoglio*), anche se questa ha previsto l'esecuzione di opere idrauliche connesse con la realizzazione, la manutenzione e l'esercizio di opere pubbliche di irrigazione, in quanto l'insufficienza dei mezzi finanziari, specie nel centro-nord, non ha consentito alcun intervento specifico in materia.

Certamente, in tale quadro assume un ruolo prioritario e fondamentale il problema della bonifica idraulica e della sua efficienza; proprio per evitare il rischio, specie in talune zone, di realizzare nuove opere, soprattutto di irrigazione, i cui effetti possono essere annullati dalla inefficienza idraulica.

Il problema non è di poco conto, ma esso, data l'imponenza dei mezzi finanziari occorrenti, non potrà non trovare definitiva risoluzione in forma sistematica ed organica nel quadro della stessa legge sulla difesa del suolo, attualmente all'esame del Senato (*Atto Senato* n. 811).

Il Ministro: MARCORA.

ZARRO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere —

premesso che momento essenziale per la qualificazione e lo sviluppo del settore zootecnico nel nostro paese è anche rappresentato dal controllo e dalla gestione dei libri genealogici delle razze bovine;

tenuto conto che l'articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 126 riconosce

alle Associazioni nazionali allevatori l'istituzione e la tenuta dei libri genealogici;

sottolineato che il decreto ministeriale 18 ottobre 1969 approvava il regolamento per il libro genealogico ed indicava nella predetta Associazione l'ente che, nella sua struttura centrale e provinciale, soprintende all'aggiornamento ed al rilascio dei certificati di cui al libro genealogico;

affermato che in questo delicato settore gli esperti dell'APA rappresentano personale qualificato, capace di garantire correttamente lo sviluppo del settore;

sottolineato, però, che grave ostacolo alle attività dell'APA è costituito dalla precarietà dello *status* giuridico e normativo del personale, in contrasto, peraltro, con le più recenti conquiste dello Statuto dei lavoratori perché fondato, tra l'altro, sull'istituto dell'intervento contributivo da parte di altri enti;

ribadito che, per la delicatezza dei compiti d'istituto e per le funzioni che è chiamata ad espletare, l'APA dovrebbe essere ristrutturata secondo un più certo e definito *status* giuridico -

a) se sono a conoscenza di tale stato di cose;

b) se non ritengano opportuno che l'APA venga assorbita dall'ente regione e di snellimento delle procedure burocratiche dei suoi funzionari immessi nei ruoli dei dipendenti degli enti locali in ossequio ad un quadro di decentramento amministrativo. (4-03589)

RISPOSTA. — Questo Ministero non ritiene opportuno che le associazioni provinciali allevatori (APA) vengano assorbite dall'Ente regione e i suoi funzionari immessi nei ruoli dei dipendenti degli enti locali, per i seguenti fondamentali motivi:

1) CARATTERE PRIVATO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA DELLE APA.

Le APA sono persone giuridiche di natura privata. Esse, perciò, non sono state prese in considerazione in occasione del riordinamento degli enti pubblici, operato

a seguito della legge 20 marzo 1975, n. 70.

2) COMPETENZA STATALE DELL'ATTIVITÀ PREVALENTEMENTE SVOLTA DALLE APA.

La parte prevalente delle attività delle APA è costituita:

a) dallo svolgimento dei compiti inerenti ai libri genealogici affidati alle stesse dalle associazioni nazionali di razza che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 febbraio 1963, n. 126, hanno istituito, con autorizzazione di questo Ministero, i libri genealogici medesimi;

b) dall'esecuzione dei controlli funzionali connessi con gli anzidetti libri genealogici.

L'articolo 71, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dispone che sono di competenza dello Stato l'ordinamento e la tenuta dei libri genealogici, dei relativi controlli funzionali, quando è richiesta la unicità per tutto il territorio nazionale. A questo proposito, è da rilevare che tale unicità è richiesta per tutti i libri genealogici e relativi controlli funzionali sinora istituiti.

Si fa infine presente che, con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, sono venute meno le incertezze in materia di competenza dei controlli funzionali che, sino al 1977, avevano determinato difficoltà finanziarie per le APA di alcune regioni, con sfavorevoli ripercussioni anche per il personale.

Conseguentemente, questo Ministero ha provveduto al ripianamento dei disavanzi relativi alle gestioni della tenuta dei libri genealogici e dei controlli funzionali sino al 31 dicembre 1977, nonché ai finanziamenti delle gestioni stesse per gli anni 1978 e 1979. Inoltre, questo Ministero, dall'anno finanziario 1980, è in grado di assicurare, con la necessaria regolarità, congrui finanziamenti - da effettuarsi per il tramite delle regioni - a favore delle APA per lo svolgimento delle attività in parola.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste:
MARCORA.

ZARRO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere —

premessò che l'Istituto sperimentale per l'agricoltura di Salerno, al fine di valorizzare il territorio ed aumentarne le capacità produttive, sulla scorta di dati concernenti il clima, l'*habitat*, eccetera, ha in corso di realizzazione la nuova sede tecnica di Pontecagnano (Salerno), in considerazione della particolare fertilità del terreno;

affermato che il Ministero dell'agricoltura e foreste concesse nel 1977 il contributo pari al 99 per cento circa delle spese di realizzazione del citato centro;

tenuto conto che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 375 del 1976 si è reso necessario redigere una nuova perizia di variante e suppletiva per il contenimento dei consumi energetici;

ricordato che tale perizia fu approvata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nel gennaio 1980 e che il provveditorato alle opere pubbliche di Napoli ha apposto il necessario visto di congruità;

considerato che ancora oggi attende di essere realizzata la nuova sede dello istituto —

a) se è a conoscenza di tale stato di cose;

b) perché ancora non sono iniziati i lavori per la costruzione del nuovo centro di Pontecagnano (Salerno) dell'istituto sperimentale per l'agricoltura;

c) quando questi lavori avranno effettivamente inizio;

d) se sarà necessario un ulteriore finanziamento tenuto conto del maggior importo dei lavori. (4-03956)

RISPOSTA. — Per la costruzione, in Pontecagnano della nuova sede tecnica dell'istituto sperimentale per l'orticoltura, questo Ministero ha assegnato dal 1977 ad oggi, fondi per complessive lire 2 miliardi 814.641 mila di cui:

lire 1.210 milioni, con decreto del 18 ottobre 1977;

lire 190 milioni, con decreto del 27 luglio 1978;

lire 86 milioni, con decreto del 21 dicembre 1978;

lire 633 milioni, con decreto del 19 giugno 1979;

lire 568.207 mila, con decreto del 19 giugno 1980;

lire 127.434 mila, per revisione prezzi.

In particolare, il contributo di 633 milioni di lire, di cui al citato decreto del 19 giugno 1979, è stato assegnato proprio per finanziare la perizia di variante predisposta in attuazione della legge 30 aprile 1976, n. 333, sul contenimento dei consumi energetici.

I lavori di costruzione della nuova sede dell'istituto sono stati iniziati nel 1977, sono regolarmente proseguiti e sono ormai in via di ultimazione.

Qualora dovessero dimostrarsi necessari ulteriori finanziamenti per il completamento dell'opera, le richieste dell'istituto saranno prese in considerazione, compatibilmente con le disponibilità dell'apposito stanziamento di bilancio.

Il Ministro: MARCORÀ.

ZOPPETTI E ICHINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se sia a conoscenza delle inefficienze organizzative e operative in cui versa lo Ufficio di collocamento di Cesano Boscone (Milano), dopo l'assorbimento degli uffici di collocamento dei comuni di Gaggiano e di Trezzano sul Naviglio;

quali sono i motivi che hanno spinto l'Ufficio provinciale del lavoro a negare le richieste inoltrate dalle amministrazioni comunali interessate, dai sindacati unitari e dal collocatore di Cesano Boscone, di aumentare il numero del personale, di potenziare le attrezzature per il funzionamento dell'ufficio e più specificamente per la costituzione di una commissione che operi sulla base delle esigenze occupazionali del comprensorio e non limitatamente al comune di Cesano Boscone.

Infine gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative il Ministro ha preso

perché le richieste sopra citate e presentate all'Ufficio provinciale del lavoro vengano soddisfatte e perché sia autorizzata, a norma dell'articolo 33 della legge n. 300 del 1970, la costituzione di una commissione che operi sulla base comprensoriale, così come richiesto dall'ufficio di collocamento di Cesano Boscone. (4-01711)

RISPOSTA. — Tenendo conto delle esigenze complessive delle sezioni di collocamento della provincia di Milano, si è provveduto, anche per quanto riguarda la sezione di Cesano Boscone, a potenziare l'organico del relativo personale con l'assegnazione di giovani assunti a norma della legge n. 285 del 1977.

Premesso pertanto che l'organico complessivo ammonta oggi a n. 4 unità, si provvederà a un ulteriore potenziamento della sezione stessa appena la situazione dell'ufficio di collocamento del capoluogo — che dovrebbe migliorare a seguito dell'imminente automazione del servizio — consentirà il trasferimento di unità operative attualmente addette a tale ufficio.

Per quanto riguarda la costituzione di una commissione che operi su base comprensoriale, si fa presente che, allo stato, a tale costituzione non si può dare corso a causa della preclusione di cui alla legge n. 264 del 1949.

Comunque si informa che il disegno di legge 760 — attualmente all'esame del Parlamento — prevede una diversa strutturazione delle sezioni periferiche di collocamento nonché la costituzione di commissioni di collocamento con competenza circoscrizionale.

Il Ministro: FOSCHI.

ZOPPETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del rifiuto opposto dalla direzione della ditta elettromeccanica CETEM di Lodi (Milano), all'assunzione dell'invalido civile Walter Mocchi dopo il nulla osta concesso dall'Ufficio provinciale del lavoro.

Tale provvedimento, che è stato impugnato in sede giudiziaria, contrasta con le norme previste dalla legge n. 482 relativa al collocamento obbligatorio ed è grave ed inaccettabile in quanto intralcia il cammino intrapreso per l'inserimento nel mondo del lavoro di cittadini-lavoratori handicappati.

L'interrogante chiede di conoscere quali iniziative siano state adottate o quali verranno adottate dagli organi periferici del Ministero del lavoro al fine di impedire la descritta e alquanto grave violazione della legge, ed indurre l'ingegner Walter Rasini, titolare della CETEM, ad assumere anche il giovane handicappato Walter Mocchi e ad assegnargli un posto di lavoro idoneo alle sue capacità fisiche.

Inoltre si intende conoscere quanti sono attualmente gli invalidi occupati e quanti la CETEM ne ha assunti attraverso gli Uffici provinciali del lavoro.

(4-02090)

RISPOSTA. — L'Ispettorato del lavoro di Milano, a seguito dell'interrogazione in oggetto, ha compiuto un'ispezione alla ditta CETEM al fine di accertare i motivi della mancata assunzione dell'invalido signor Walter Mocchi.

La ditta esercita in Lodi, corso Mazzini 61, l'attività industriale di costruzioni elettrotecniche termiche e meccaniche, occupando n. 131 operai (108 uomini e 23 donne) e 27 impiegati (25 uomini e 2 donne).

Considerato il numero dei dipendenti, risulta essere soggetta all'obbligo previsto dagli articoli 21 e 16 della legge 27 aprile 1968, n. 482, in forza dei quali i soggetti obbligati, sono tenuti a presentare ogni 6 mesi, con scadenza al 31 gennaio e al 31 luglio all'ufficio provinciale del lavoro la denuncia semestrale del personale dipendente, corredata della richiesta di invio di personale invalido, secondo le percentuali stabilite dalla legge medesima.

Dagli accertamenti effettuati, è risultato che la ditta si assoggetta all'obbligo che le compete e assume solitamente, il

personale invalido che l'ufficio provinciale del lavoro di Milano provvede ad inviarle.

Nell'attuazione della procedura prevista dalla legge 482, l'ufficio provinciale del lavoro di Milano, in relazione alla richiesta numerica presentata dalla ditta ai sensi dell'articolo 16 della stessa legge, considerato che per la percentuale stabilita dall'articolo 9 in data 5 novembre 1979 vi era carenza di personale privilegiato, ha provveduto ad avviare il signor Walter Mocchi.

La ditta, con raccomandata del 21 novembre 1979, ha comunicato al predetto ufficio la propria indisponibilità a dare corso all'assunzione del signor Mocchi, asserendo di non avere la possibilità di trovargli un'occupazione adeguata alla natura ed al grado della sua inabilità (paralisi degli arti inferiori).

Gli accertamenti effettuati hanno permesso di stabilire che non è stato permesso al signor Mocchi neppure l'ingresso in fabbrica per consentire la ricerca della possibilità di un suo inserimento nell'organico aziendale.

Considerato anche l'aspetto umano del caso, il consiglio di fabbrica operante presso la CETEM, è intervenuto, ma inutilmente, presso la direzione, al fine di ottenere il superamento di tale atteggiamento di rifiuto, che di fatto appare di natura pregiudiziale e non collegato ad una obiettiva impossibilità di assorbire tra la forza lavoro il signor Walter Mocchi.

Infatti il suddetto invalido, pur non essendo in grado di camminare e dovendo utilizzare, per gli spostamenti, una carrozzella, ha acquisito, con quel mezzo, tale dimestichezza ed abilità, da non incontrare particolari difficoltà a raggiungere l'eventuale luogo di lavoro.

È da osservare che nell'ambito aziendale ci sono reparti nei quali parte dei dipendenti hanno la possibilità di espletare le proprie mansioni rimanendo seduti.

Il Mocchi, per altro, ha seguito presso l'ospedale di Lodi un corso professionale di centralinista, allo scopo di aumentare

le possibilità di una sua eventuale utilizzazione.

In merito a tale ultima considerazione, la direzione ha ribadito verbalmente la propria indisponibilità facendo presente che il centralino è già servito da una impiegata e che il Mocchi avrebbe avuto difficoltà a raggiungere qualsiasi posto di lavoro all'interno dell'azienda, tenuto conto che vi è una serie di scalini da superare.

Le risposte appaiono pretestuose e ingiustificate: il Mocchi, come già precisato, è in grado di manovrare la propria carrozzella con particolare abilità e certamente, comunque, se dovesse trovarsi, al momento dell'ingresso o dell'uscita, in difficoltà, sarebbe aiutato da qualche compagno di lavoro. Per tali considerazioni il legale rappresentante della CETEM, è stato contravvenuto ai sensi dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, per non aver assunto l'invalido.

Lo stesso si è anche affidato alla tutela sindacale; in questa direzione l'avvocato Giulio Bonifati ha presentato ricorso alla pretura di Lodi, ai sensi della legge 11 agosto 1973, n. 533.

La relativa causa è stata già discussa e la ditta, a seguito della sentenza emessa dal pretore, ha riassunto l'invalido in questione.

Si rende noto, inoltre, che nel corso degli accertamenti dell'ispettorato del lavoro sono state anche controllate le posizioni degli invalidi occupati a copertura della percentuale prevista dall'articolo 9 della legge n. 482.

La società è risultata avere in forza otto dipendenti appartenenti alle categorie protette.

Dall'esame dell'ultima denuncia semestrale, è risultato che la ditta aveva elencato, fra invalidi o assimilati occupati, 13 nominativi inserendo quindi, oltre agli 8 da riconoscere, anche altri 5 lavoratori, che pur essendo invalidi, sono stati assunti per il tramite collocamento ordinario e non sono perciò computabili fra il personale protetto.

La ditta contestualmente al provvedimento contravvenzionale già citato, è sta-

ta diffidata, nel termine di 4 giorni, a modificare la denuncia, depennando i 5 nominativi indebitamente conteggiati.

Il Ministro: FOSCHI.

ZOPPI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se è a conoscenza dello stato di disagio nel quale si trovano migliaia di lavoratori in attesa della liquidazione della pensione di anzianità o invalidità, nella città e provincia di Genova (da un censimento fatto sembra che dette pratiche che attendono di essere liquidate siano più di 20 mila e che per arrivare alla soluzione definitiva occorranò altri due anni);

se non ritiene opportuno disporre con urgenza l'invio di un congruo numero di funzionari da affiancare ai dipendenti della sede dell'INPS di Genova affinché diano esecuzione urgente alla liquidazione delle pratiche pensionistiche, con precedenza assoluta per quelle che hanno la documentazione in perfetta regola;

se non ritiene opportuno altresì evitare per il futuro il verificarsi di tale stato di cose che, oltre a diminuire il prestigio dell'ente previdenziale, danneggia coloro che più di ogni altro cittadino hanno necessità, dopo tanti anni di lavoro, di avere puntualmente liquidata la pensione spettante. (4-02412)

RISPOSTA. — La sede provinciale dell'INPS di Genova risulta compresa, effettivamente, tra le sedi che nel corso del 1979 presentavano una situazione particolarmente pesante in alcuni importanti settori di lavoro, tra cui quelli dell'area

pensioni — ciò anche per carenze di organico — per cui recentemente è stato stabilito che un gruppo di funzionari della direzione generale dell'istituto procedesse in tempi brevi — un primo accesso si è avuto il 13 febbraio 1980 — ad effettuare presso la sede in questione una serie di accertamenti a carattere operativo.

Tali accertamenti erano finalizzati soprattutto all'esame della situazione del lavoro nei principali settori di attività delle aree prestazioni e riscossione contributi allo scopo di individuare e quantificare le più consistenti sacche di arretrato, nonché alla verifica dell'assetto organizzativo della sede.

Le conclusioni sono state verificate con il comitato provinciale e le locali organizzazioni sindacali del personale. È stato, quindi, predisposto un piano teso al raggiungimento degli obiettivi ritenuti prioritari, primo fra tutti quello della eliminazione dell'arretrato, soprattutto nel settore delle prestazioni pensionistiche.

Detto piano è in fase di attuazione e sarà soggetto a periodiche verifiche da parte della direzione generale dell'istituto.

Per quanto attiene agli accennati problemi di personale si ha motivo di ritenere che la situazione, dopo il parziale assorbimento degli impiegati provenienti dagli enti mutualistici e dalle gestioni sanitarie soppresse, potrà sensibilmente migliorare con l'assegnazione di circa 50 unità delle varie qualifiche da assumere per pubblico concorso o per chiamata diretta.

Il Ministro: FOSCHI.